TRATTATO APOLOGETICO DEL

Monitorio della Santità di N. Sig. Papa Paolo Quinto,

Et delle Censure in quello contenute, & publicate in Roma alli 17. d'Aprile 1606.

CONTRA IL DOGE, ET SENATO VENETO;

Composto dal Reuerendo Padre Paolo Comitoli Perugino, Teologo della Compagnia di GIESV;

Et ora con varie aggionte ristampato, & con piene risposte à i principali argomenti de' moderni, che contra la Causa Ecclesiastica, & immunità della Chiesa hanno scritto.

Mant. Jesu.

IN BOLOGNA;

Appresso Gio. Battista Bellagamba. M. DC. VII.

Con licenza de' Superiori.

Ad instanza di Simon Parlasca.

L'AVTORE
Al Catolico Lettore.

PARECCHI mesi sono, che fù il presente Trattato da me composto, non perche si desse alla Stampa; ma appresso l'Autore, & alcuni domestici miei restasse: affinche nell'emergenti occasioni haueßimo raccolto, & in pronto, quanto necessario era sapere per difesa del Monitorio Pontificio, & Censure fulminate in quello dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. contra i Venetiani. Ma, poiche s'è veduto, che certi spiriti inquieti, & da interna cecità percoßi hanno tentato, & tuttauia tentano di sedurre Republiche, & Popoli non solo dentro Italia, ma fuori ancora con profane nouità, & peruersità di dogmi, & d'erronea, scismatica, & heretica dottrina sparsa in varij libri, & trattati loro contra la sentenza del Vicario di Christo, il quale con giustißime Censure cerca di correggere il Doge, & Senatori di Venetia; mi son risoluto, per vbidire à chi non si dee, ne può resistere, di lasciar venire alla publica luce, & notitia di tutti le chiare, & manifeste ragioni, con le quali, & nelle quali sussiste l'indubitata giustitia della sentenza, & Censure, che con tanta temerità, & scandalo vediamo da non sò che maestri di nuoua Teologia essere impugnate in varij trattati loro posti in istampa; à quali da varie persone di dottrina, & pietà eminenti è stato risposto à sufficienza; & noi ancora habbiamo fatto l'istesso: & spero che le nostre risposte do-

pò il presente Libro compariranno à beneficio publico, & come saluteuoli antidoti contro il veleno di questa contagiosa dottrina; la quale per difendere leggi profane, offende le sacre; & per sostentare vna libertà politica d'vn temporale, & non molto gran dominio, atterra la libertà di tutta la Chiesa, & di tutta la communità sacra di quella. Dalla qual dottrina con inconsolabile dolore de' buoni Catolici veggiamo in vna parte nobile d'Italia suscitate scisme, & heresie; delle quali verissima cagione è stata la sprezzatura della sentenza del Romano Pontefice nella controuersia frà Sua Beatitudine, & Venetiani. Conciosia che lo sprezzo della sentenza hà cagionato lo sprezzo della persona; questo quello dell'autorità; questo lo scisma; & lo scisma l'heresia: essendo pur troppo vero quel, che S. Cipriano dice nell'ep. à Cornelio Papa, la quale è la 55. *Neq; enim aliunde hæreses obortæ sunt, aut nata sunt schismata, quàm inde, quòd sacerdoti Dei non obtemperatur; nec vnus in Ecclesia ad tempus iudex vice Christi cogitatur;* la qual sentenza replica nel lib. de Vnitate Ecclesiæ. Et S. Girolamo contra i Luciferiani scriuendo mostra la salute della Chiesa dipendere dalla dignità del Sommo Sacerdote, cioè dal Vicario di Christo, cui, dice questo Santissimo, & Illustre Dottore; *Si non exsors quædam, & ab hominibus eminens detur potestas, tot in Ecclesia fient schismata, quot Sacerdotes.* Et noi, secondo la dottrina dell'istesso Dottore potremo inferire, che tante ancora heresie pulluleranno, quanti scismi germoglieranno; essendo di quelli queste come rampolli; dicendo il medesimo Dottore nel commento del 3. c. dell'ep. à i Galati. *Nullum schisma non sibi aliquam confingit hæresim; vt rectè ab Ecclesia recessisse videatur.* Lo scisma poi, il quale altro non è, che separarsi dalla Chiesa, ò dal Capo di

quella, come dice S. Tom. in 2. 2. q. 39. art. 1. Quanto graue peccato sia, di quà si comprende; che ne manco col martirio, & spargimento del sangue per la fede di Christo si cancella, ò perdona: come affermano S. Agost. nel lib. de bono viduitatis, cap. 27. & nel 2. lib. contra Donatistas, cap. 5. & S. Gio. Chrisostomo nell'Omelia 11. sop. l'ep. à gl'i Efesij, oue citando il detto d'un certo Santo, così scriue. Vn Santo huomo vna cosa disse, che par sappia dell'audacia, pur la disse: & che cosa è questa? cioe che questo peccato ne manco col sangue del martirio si scancella. Et Giulio Secondo, quasi nel principio della sua declaratoria contra i Venetiani, i quali dal suo Monitorio s'erano appellati al futuro Concilio dice, che schismate in Ecclesia Dei perniciosior morbus inueniri vix potest. Per tanto, chi bramoso della sua salute, cerca schiuar questi due scogli di scisma, & heresia, per non fare naufragio, s'appigli all'ancora della Chiesa Romana, la qual S. Ambrosio facea professión di seguire in tutte le cose, come egli dice nel lib. 3. de Sacramentis al capo primo: che benissimo sapeua questo gran Padre, & Dottore quel, che prima di lui haueua detto S. Cipriano nel lib. de vnitate Ecclesiæ. Qui Cathedra à Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit in Ecclesia se esse non confidat. Alla qual sentenza equipollente è quella, che dapoi nella constitutione di Leon X. Pastor æternus, dal Concilio Lateranense nella sess. xi fù approuata: In Ecclesia esse non potest, qui Romani Pontificis Cathedram deserit. Et sapeua anco esser verissimo quello, che leggiamo nel Canone Omnes, di Nicolò Papa II. alla dist. 22. Qui autem Romanæ Ecclesiæ priuilegium ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite traditum auferre conatur, hic proculdubio in hæresim labitur; & proculdubio dicendus est hæreticus. Et Leo-

ne IX. nell'ep. contra præsumptiones Michaelis Constantinopolitani, così scriue. Quisquis Romanæ Ecclesiæ auctoritatem, vel priuilegium euacuare, seu imminuere nititur, non hic vnius Ecclesiæ, sed totius Christianitatis subuersionem, & interitum machinatur. Or questo priuilegio, del quale questi due Romani Pontefici parlano, con le seguenti parole interpreta S. Tomaso nel Trattato contra impugnantes religionem, nel capo 3. appresso il fine, citando l'istesso Canone di Nicolò. Hoc autem priuilegium Christus Romanæ Ecclesiæ contulit, vt omnes illi, sicut Christo obediant. Vnde Cyrillus lib. thesaurorum. Vt membra maneamus in capite nostro Apostolico throno Romanorum Pontificum; à quo nostrum est quærere quid credere, & quid tenere debeamus, ipsum venerantes, ipsum rogantes pro omnibus, quoniam ipsius solum est reprehendere, corrigere, statuere, disponere, soluere, & loco eius ligare, qui ipsum ædificauit, & nulli alij, quod suum est, plenum, sed ipsi soli dedit; cui omnes iure diuino caput inclinant; & primates mundi tamquam ipsi Domino Iesu Christo obediunt. Vnde patet, quòd quicunque dicit non esse obediendum in his, quæ per Papam instituuntur, in hæresim labitur. Le quali parole di S. Tomaso il Lettore trouerà anco trascritte da S. Antonino nella terza parte della sua somma al titolo 22. capo 6. §. 5. & dal Turrecremata nel 2. libro de Ecclesia, al capo cinquantesimo.

Sarà

Sarà il Libro in cinque Capi ripartito.

NEL primo si dimostrerà, che la sentenza Pontificia contra il Doge, & Senato Veneto contiene intera, & indubitata giustitia.

Nel secondo, quantunque la giustitia fusse dubiosa, non essersi potuta impugnare da i rei, & auersari senza grauissima colpa.

Nel terzo, l'impugnatione hauer fondamenti fracidi, & di nulla sussistenza.

Nel quarto, tutti gli Ecclesiastici ancor con pena di morte minacciata esser stati obligati, & esser tuttauia tenuti à seruare il Pontificio Interdetto nelle Terre, & Dominio di Venetiani.

Nel quinto, l'immunità, & libertà Ecclesiastica essere dalla naturale, & diuina legge deriuata, & per vsar le parole del Concilio Tridentino nella sess. 25. al c. 20. *Dei ordinatione constituta.*

Et si sciogliono i principali argomenti de gli auersarij.

TRAT-

Imprimatur

Fr. Aloysius de Vrceis Vic. Inquisit. Bonon.

Auctoritate Illustriss. Archiepiscopi imprimendi licentiam concedimus.

Ang.s Michael Bocchius Aud.

TRATTATO APOLOGETICO DEL MONITORIO

Di N. S. Papa Paolo Quinto,

ET DELLE CENSVRE CONTENVTE in quello contra il Doge, & Senato Veneto.

Prouasi la sentenza della Scommunica contra il Doge, & il Senato Veneto formata dalla Santità di N. S. PP. Paolo V. essere in tutte le sue parti, & nelle quattro cause giusta, & le tre leggi contra la libertà ecclesiastica, per le quali sono stati Scommunicati, per molti, & importanti Capi essere ingiuste. Cap. I.

1 VNA sentenza di scommunica allora si dee credere hauer piena giustitia, quando la giustitia si scorge nelle quattro cause della scommunica, cioè nel fine, nell'efficiente, nella materia, nella forma. I fini per li quali il Doge, & Senato Veneto, & loro fautori, & aderēti sono stati scommunicati da N. S. PP. Paolo V. sono quattro. Il primo il racquisto, & cōseruatione de' beni della Chiesa. Il secondo il rileuare, & risuscitare la libertà, & immunità ecclesiastica marauigliosamēte oppressa, & in vari luoghi combattuta. Il terzo ridurre gli oppressori, & estintori di detta immunità, & libertà nel sentiero della salute. Il quarto ritirare gli altri buoni Christiani dalla peruersa imitatione di questi delinquenti: fini tutti per se stessi giustissimi, santissimi, & del tutto necessarij. S. Tomaso

Si proua la giustitia del fine.

nella 2.2.q.43.art.8. dice, che à Prelati è messa necessità di mantenere, & conseruare i beni della Chiesa & che non bisogna abandonarli per lo scandalo; si come ne manco l'altre cose necessarie alla salute: *& ideo*, dice egli, *non sunt propter scandalum dimittenda, sicut nec alia, quæ sunt de necessitate salutis*. Strepita contra me Fra Marc'Antonio Cappello nel suo libro cōtra la causa della Santità di N.S. Papa Paolo V. con i Venetiani: & nella facciata 159. per hauere io citata la detta autorità di S. Tomaso scriue, che hò finto di non hauer veduta la glossa del Gaetano sopra quel luogo di S. Tomaso. Ora io queste cose gli rispondo. Prima che, chi vuol citare il testo più chiaro della glossa, non hà bisogno della glossa: &, chi fonda la sua conclusione nella sentenza del Maestro, può lasciar quella dello scolare. Dapoi dico à Fra Cappello; che nel Commento del Gaetano non è cosa, che faccia per lui. Per lui non fa, quando dice; *Rector bonorum communium est sicut depositarius & dispensator*: & che *rectores bonorum communium tenentur ad conseruationem sicut depositarij bonorum alienorum*. Et dice, che *Papa non est Dominus bonorum Ecclesiæ*; la qual sentenza è commune frà Teologi, & Canonisti. Non fà per lui quando replica la dottrina di S. Tomaso, *che Prælati tenentur de necessitate salutis ad cōseruationem bonorum Ecclesiæ*. Nō fa per lui: quando insegna, che coloro, i quali s'arrichiscono con i beni della Chiesa, ancorche sia con volontà de' Papi, & Prelati, obligati sono alla restitutione. Potrebbe forse imaginarsi Fra Cappello, che à fauor suo, & della causa Venetiana fusse il ricordo, & eccettione, che nel Commento mette il Gaetano; la quale eccettione è, che qualche volta sarebbe espediente, che la Chiesa, ò donasse i beni temporali, ò diferisse la repetitione di quelli, per euitar maggiori mali, massime de gli spirituali. Ma auerta il Cappello, che nel Monitorio di N.S. nō si tratta de' beni temporali solamente, come, & F.Paolo, & altri, che hanno contra le censure Pontificie scritto, falsamente asseriscono: perche i beni principali sono spirituali,

cioè

cioè l'immunità Ecclesiastica, la giurisditione de' Prelati, & del Sommo Pontefice indebitamente vsurpata, & violata. In oltre il Gaetano dice, *quandoque*, dunque *non semper*: di più il giudicio del *quandoque* non sta ne à F. Marc'Antonio, ne à F. Paolo, ne à suoi colleghi, ma al sopremo Pastore, & Giudice della Christianità; al quale in cose di momēto assiste lo spirito Santo. Oltre ciò hauendo fatto la Republica di Venetia professione d'esser catholica, & vbidiente alla Sede Apostolica; & nella giurata capitulatione seguita in Roma nel 1510. à 24. di Febraro con Giulio II. essendosi obligata à vbidire al comandamento del Sommo Pontefice, & di volere star soggetta alla giurisdittione di lui; non poteua, ne doueua Paolo V. presumere il *quandoque* dello scandalo accennato dal Gaetano, ma sì bene tutto l'opposto. Oltre che lo scandalo, qual nasce, come dicono i Dottori, da malitia, non dee secondo l'vniuersale dottrina di Teologi essere tenuto in conto: & noi ciò dimostrato habbiamo con l'alleganza de gli antichi, & gran Teologi nella cōfutatione della terza propositione del libro de' sette Teologi. Per ora non sarà fuori di proposito in confermatione di quella autorità di S. Tomaso suggerire al Cappello, & à suoi colleghi vna ragione molti anni sono da noi formata, & in lettura publica, & in Trattati scritti disputando de gli oblighi di Curati, la quale è tale. Nel procurare il bene della Chiesa non meno è tenuto il Curato, & Prelato che il tutore ne' beni del suo pupillo: ma se'l tutore lascia d'acquistare, ò è cagione di danno al pupillo, pecca contra giustitia con obligo di restituire al pupillo: Dunque non menore colpa sarà del Prelato, ouero Curato, quando per causa di lui viene danneggiata la Chiesa. La maggiore di questo sillogismo non solo è conceduta da' Dottori de canoni, ma ancora de' casi di cōscienza: & la persuade la ragione naturale: imperoche non solamente tanto, ma anco più diligente, & sollecito dee essere il Prelato, & il beneficiato nell'amministratione sua, che'l tutore nella propia.

Prima perche quella del Prelato è sacra, quella del tutore profana: quella del Prelato concerne il bene della Chiesa, & del culto diuino: quella del tutore il ben temporale d'vn priuato: quella del Prelato è intorno à beni douuti à tante vedoue, & tanti pupilli poueri, à tanti orfanelli, quali sono senza tutela ciuile: quella del tutore ciuile in beneficio d'vno, che pure hà tutore, & chi di lui tiene cura. Dunque nõ menore, anzi maggiore dee essere la fede, & diligenza del Prelato, che del tutore in procacciare il bene, & commodo della Chiesa. La menore è nella l. *quidquid C. de arbitrio tutelæ*: la quale è tale. *Quidquid tutoris dolo, vel lata culpa, aut leui seu curatoris minores amiserint, vel, cum possent, non acquisierint, hoc in tutela, seu negociorum gestorum vtile iudicium venire non est incerti iuris.* Che vuol dire *venire in vtile iudiciũ tutelæ? &c.* cioè che'l pupillo, ouero menore, che stà sotto il curatore, hà attione in fauore suo contra il suo curatore, & amministratore, & contra ancora gli heredi dell'amministratore: come decide la legge *Curatorem C. de negocijs gestis.* & così la chiosa conchiude nella legge *Nomina C. de arbitrio tutelæ.* che regolarmente il tutore *tenetur de leui culpa.* Anzi si potrebbe argomentare, che'l beneficiato *etiam tenetur de leuissima culpa.* Prima: perche *administrat res Ecclesiæ, quæ non minorem curam, & diligentiam requirunt in administratore, quàm res ad ciuitatem pertinentes.* Mà ne ll'amministratione delle cose della Città non s'eccettua, se nol caso fortuito, *quem nullum humanum consilium præuidere potest*; come dice la l. 2. ff. *de administratione rerum ad ciuitatem pertinentium*: dunque l'istesso, & molto maggiormente dir si dee di quello, il quale amministra le cose della Chiesa, & il patrimonio di Christo. Et Innocentio nel cap. *ea, quæ de officio Archidiaconi*, tiene, che'l prelato, il quale hà in custodia le cose à lui consegnate, douendole *ex officio custodire*, massime riceuendone la mercede, *tenetur de leuissima culpa.* Et ognuno sà, che'l Curato è come depositario delle cose della Chiesa, & del suo beneficio (non parlo quì della por-

tione de' frutti, che tocca à lui.) Et io veggo, che l'Archidiac. il Turrecremata, & il Card. Alessandrino sopra il cap. *quicumque*. xj. qu. 4. non distinguono nella lesione fatta alla Chiesa dal Prelato colpa di veruna sorte; ma assolutamente dicono, che *tenetur de dolo, & culpa*, come che dicessero; *de lata, leui, & leuissima*. Et l'Archidiacono non eccettua se nol caso fortuito. Questa openione parerà alquanto rigorosa, *che teneatur de leuissima*. La onde considerandolo come tutore, & amministratore della Chiesa, & di tanti orfani, pupilli, poueri, & vedoue, & persone miserabili, diciamo, che *tenetur de dolo de lata culpa, & de leui*. Con la qual proua tanto più giustificato resta il primo fine del Pontificio Monitorio.

3 Il secondo fine raccomandato, & comandato è dal Concilio Tridentino nella sess. 25. al cap. 20. volendo, che i Principi non lascino da loro magistrati violare l'immunità, & libertà ecclesiastica per cupidità, & inconsideratione alcuna: ma che la debita osseruanza rendano alle constitutioni di Sommi Pontefici, & Concilij, & soggionge. *Decernit itaq; & præcipit Sacros Canones, & Concilia generalia omnia, nec non alias Apostolicas sanctiones in fauorem ecclesiasticarũ personarum, & libertatis ecclesiasticæ, & cõtra eius violatores editas, quæ omnia præsenti etiã decreto innouat, exacte ab omnibus obseruari debere*. Or la cura di fare osseruare queste leggi di Sõmi Pontef. & Concilij generali già fatte, & di nuouo dal Concilio di Trento rinouate intorno all'immunità, & libertà della Chiesa, & delle persone ecclesiastiche è, & dee esser principalissima del Romano Pontefice: il quale con censure di scommuniche, & interdetti può, & dee à tempo, & luogo castigare i violatori di detta immunità, & libertà, conforme alla dispositione di detti Concilij, & Sommi Põtefici.

4 Il terzo fine è stata la riduttione de i delinquenti allo stato di salute: il qual fine esser molto proprio della scommunica si può intendere dal capo 3. della sess. 25. del Cõcilio Tridentino; dal Can. di S. Agost. *multi corriguntur* 2. q. 1. il qual Can. è preso dall'homilia *de pœnitentia*, che è la 50. al cap. 12. &

di più

di più dal Canone di Gioanni Papa *Visis litteris* 16.q.2. nel fine del qual Canone chiama la ſcommunica *Felicem mucronem*; & da vn'altro Canone di S. Agoſtino, *Corripiantur itaque*, tolto dal libro *de correptione, & gratia* al cap. 15. regiſtrato pur nel decreto 24.q.3.& dal Canone di Vrbano *Notandum*, nell'iſteſſa cauſa, & quiſtione, & dalla Decretale d'Innocẽtio 4. nel Concilio di Lione fatta, & promulgata; quale incomincia, *Cũ medicinalis*; & trouaſi fra l'altre ſue fatte nell'iſteſſo Concilio generale. nel 6. ſotto il titolo *de ſententia excommunicationis*: il qual Pontefice in vn'altra ſua decretale, che comincia, *Dilecto*, fatta pure nell'iſteſſo Cõcilio meſſa ſotto l'iſteſſo titolo moſtra non ſolo cõtra la podeſtà temporale poterſi il Prelato valere dell'armi della ſcommunica, & interdetto, come veggiamo hauer fatto N.S.PP. Paolo V. contra Venetiani; ma ciò alle volte douer fare, acciò non paia con la negligenza ſua fomentare l'ingiuriante, & della colpa di lui farſi partecipe. A Teodoſio Imperatore la ſcommunica, che patì per mano di S. Ambrogio riuſcì à beneficio di penitenza, & ſalute; come fede ne fà l'hiſtoria Tripartita nel libro quinto al capo terzo, & Teodoreto nel libro 5. al cap. 18. & Rufino nel libro ſecondo al cap. 18. & Sozomeno libro 7. cap. 24. & s'auiene, che per oſtinatione, & contumacia dello ſcommunicato à lui non ſia ſaluteuole la ſcommunica, à gli altri del corpo eccleſiaſtico tale riuſcirà. il Panormitano ſopra il cap. *Peruenit, de exceſſu Prælatorum* num. 4. dice, che la ſcommunica non ſi dà per via di pena, ma di medicina: acciò s'induca il penitente alla debita ſatisfattione, & in queſto modo ſi riconcigli con Dio. *Verum*, come ſcriue il Roffenſe nel fine della confutatione del 23. articolo di Lutero, *obſtinatis, & pertinacibus*, parlando della ſcommunica, *non medicamen eſt, ſed gladius interimens. Nam hi contemnunt Eccleſiam, cui datum eſt à Chriſto, gladium hunc in proteruos, & contumaces filios exerere. Nam quemadmodum in Synagoga, mors temporalis per corporalem animaduerſionem infligebatur: ita nunc, & in Eccleſia, qui ſpiritali gladio feriuntur,*
mortem

mortem incurrunt æternam, nisi confestim à pertinacia sua resipiscant. Propter quod & Augustinus quæstione tricesimanona super Deuteronomium affirmat, quòd hoc agit in Ecclesia iam excommunicatio, quod in veteri lege fecisse legitur interfectio. Cui suffragatur & Cyprianus in epistola vndecima libri primi. Interfici Deus iussit sacerdotibus suis non obtemperantes, iudicibus à se ad tempus constitutis, non obedientes. Et tunc quidem gladio occidebantur, quando adhuc & circumcisio carnalis manebat: nunc autem, quia circūcisio spiritualis esse ad fideles seruos Dei cœpit, spirituali gladio superbi, & contumaces necantur, dum de Ecclesia eijciuntur. Neque enim viuere foris possunt, cum domus Dei vna sit, & nemini salus esse, nisi in Ecclesia possit. Hactenus ille. Il quarto fine è stato impedire l'istesso morbo, & peste nell'altre parti del Christianesimo, & popolo catolico. *In corpore*, dice Cicerone nell'ottaua Philippica, *si quid eiusmodi est, quod reliquo corpori noceat, vri, ac secari patimur: vt membrum aliquod potius, quã totum corpus intereat: sic in Reipub. corpore, vt totum saluum sit, quicquid est pestiferum, amputatur.* Seruissene l'istesso oratore dell'istessa similitudine nell'oratione contra Vatinio: & poi se n'è seruito à nostro proposito S. Girolamo sopra l'epist. *ad Galat.* al cap. 5. *Resecandæ sunt putridæ carnes; & scabiosa ouis à caulis repellenda; ne tota domus massa, corpus, & pecora ardeant, corrumpantur, putrescant, intereant.* la qual sentenza è ridotta in Canone 24. q. 3. *Resecanda.* Et S. Prospero nel secondo libro della vita contemplatiua al cap. 7. con l'istesso essempio così scrisse. *Qui diu portati, & salubriter obiurgati corrigi noluerint, tamquam putres corporis partes debent ferro excommunicationis abscindi; ne, sicut caro morbis emortua, si abscissa non fuerit, salutem reliquæ carnis putredinis suæ cõtagione corrumpit; ita isti, qui emendari despiciunt, & in suo morbo persistunt, si moribus deprauatis in sanctorum societate permanserint, eos exemplo suæ perditionis inficiant.* le quali parole registrate sono nell'istessa causa, & quistione nel Can. *Ecce autem.* Si che resta ben giustificato il fine della censura, & sentẽza Pontificia. Della giustitia della causa efficiente, ouero dell'autore legitimo

della

Della giustitia nella causa efficiente.

della sentenza della scommunica empia cosa sarebbe il dubitare: essendo manifesta verità, che ogni Prelato, il quale con la dignita hà giurisdittione spirituale co: rcitiua,& punitiua nel foro esterno, può scommunicare. Dunque hauendo il Papa suprema dignità nella Chiesa Catolica con suprema giurisdittion spirituale sopra tutti i Christiani, può qualsiuoglia della communità de' fedeli scommunicare: & la contraria affettione sarebbe heresia degna del fuoco.

Si proua la giustitia nella causa materiale.

Dunque passiamo alla giustitia della causa materiale. In questo conuengono tutti i Dottori, la propria materia della scommunica essere il peccato mortale; & per quello potersi il peccatore scommunicare; come insegna il Canone, *Nemo Episcoporum* xj.qu.3. il qual Canone è seguito da S. Tomaso nel 4. dist. 18. q. 2. ar. 1. & da tutti gli altri. Conuengono ancora in questo i Dottori, il peccato essere di disubidienza; la quale è di due sorti, come risolue San Tomaso nella 2. 2. q. 105. ar. 1. vna formale, & è peccato speciale; quando vno per dispregio del precetto, ò di colui, che fà il precetto, pecca: l'altra è inobidienza materiale; quãdo non con tale spregio, ma per qualche altra causa, ò per ira, ò per qualche appetito men giusto è delinquente. delle quali due spetie di disubidienza acutamente disputa il Gaetano sopra la 2. 2. q. 104. ar. 2. Et per l'vna, e l'altra potersi dare la scommunica proua il Couarruuia sopra il capo *Alma mater* nella prima parte del suo Commento S. 9. num. 3. Or considerino i Signori Venetiani, se sono stati obediẽti alle voci, & comandamenti del Romano Pontefice, de' sacri Canoni, & di tante leggi ecclesiastiche in quelle cose, per le quali il Sommo Pontefice Papa Paolo V. è stato sforzato à far cõ loro quel, che per necessario carico di conscienza era costretto à fare, & non più dissimulare. Alberto Magno sopra il 4. delle sen. dist. 18. art. 18. questioncella prima dice: *Omnis contumax, in quantum contumax potest, & debet excommunicari*. Nel Monitorio Pontificio cinque casi di peccato mortale, & d'espressa ingiustitia si mettono: ma il quinto hà molti rami. Il primo

7

8

mo caso è, per occasione d'vna certa lite fra il Dottore Francesco Zabarella da vna parte, & li Monaci del Monasterio di Praglia dell'ordine di S. Benedetto della Congregatione Cassinense, altramente di Santa Giustina di Padoa dall' altra; hauer fatto vn statuto, ò parte nel conseglio loro, doue ordinauano, non solo, che li detti Monaci non potessero in quella causa, ò per l'auenire in tempo alcuno pretendere attione di prelatione sotto qualsiuoglia titolo, ò colore ne'beni Ecclesiastici Enfiteotici posseduti da laici; ne meno potessero per ragione di prelatione, ò di consolidatione di diretto, ò di estintione di linea compresa nella prima inuestitura, ò per qualsiuoglia altra causa acquistarsi la proprietà di detti beni; ma solamente fosse loro reseruata la ragione del diretto dominio: ma ancora ordinauano di più, che questo istesso s'intendesse dichiarato, & fermamente deliberato ancora in quanto à tutte l'altre persone ecclesiastiche, secolari, & regolari, monasterij di monache, ò spedali, & altri luoghi pij nello stato, & dominio loro. Il secondo caso è, hauere à i 10. di Genaro 1603. riportandosi à certe parti (come diceuano) prese da loro antecessori, proibito, che nessun così secolare, come ecclesiastico potesse nella Città di Venetia fabricare, ò erigere Chiese, Monasterij, Spedali, & altre case de'religiosi, ò luoghi pij senza special licenza del Senato Veneto. Oltre ciò essi Doge, & Senato congregati in pregadi di nuouo decretorno, che questa parte hauesse l'istesso vigore in tutti i luoghi della giurisditione loro; aggiongendo di più la pena dell'essilio, di carcere perpetuo, & della confiscatione del fondo, & vendita dell' edificio contra li transgressori. Il terzo caso è compreso in vna terza legge fatta dalli medesimi Doge, & Senato sotto li 26. di Marzo dell'anno 1605. quando inherendo ad vn altro decreto, ò parte presa l'anno 1536. (come asseriuano) si prohibiua espressamente, che nessuno, sotto alcune pene in detta parte contenute, nella Città di Venetia, & suo Ducato, lasciasse per testamento, ò per donatione *inter viuos*,

Peccati per li quali sono stati scomunicati i Venetiani.

ne meno sotto qualsiuoglia altro titolo alienasse beni stabili in vsi pij, ouero gli obligasse per più di certo tempo all'hora prefisso à fauor di cause pie (il che fin'à quel tempo, come loro stessi diceuano, non era stato messo in vso, ne osseruato) non sol di nuouo particolarmente vietorno; ma di più espressamente prohibirono, che non si potessero far vendite, ò alienationi di simili beni stabili à persone Ecclesiastiche senza licenza del detto Senato. Et stesero in oltre la detta parte, & le pene in essa contenute à tutto il dominio loro; facendola publicare da tutti i Rettori, & Podestà delle Città, & luoghi di detto dominio, & ordinando, che tutti li beni, che contra la sudetta prohibitione fossero venduti, ò in qualsiuoglia modo alienati, (oltre la pena della nullità) si confiscassero, & vendessero: & che il prezzo di detti beni così confiscati, & venduti, si diuidesse fra la Signoria, & il Magistrato, che ciò esseguisse, & suoi ministri, & l'accusatore; si come in dette parti, & ordini di detti Doge, & Senato più stesamente si dice contenersi. Il quarto caso di peccato mortale, & d'ingiustitia, per la quale sono stati scommunicati, è l'hauer posto le mani, & fatti prigione Scipione Saracino Canonico Vicentino, & Brandolino Valdemarino Abbate del Monastero di Noruegia nella Diocese di Treuiso, sotto pretesto d'alcuni misfatti, come dicono, da detti commessi. Et auegna, che essi col manto del priuilegio conceduto loro da altri Pontefici cerchino di ricoprire questo quarto eccesso, nondimeno, come si vedrà nel terzo capo, il priuilegio da loro preteso è nullo, & da nessun Papa lor dato. La quinta causa colpeuole della scommunica, & interdetto abraccia tutti questi capi; l'hauer tolto alle Chiese le ragioni per via di contratto spettāti à quelle; spogliare gli Ecclesiastici de'loro priuilegi; pregiudicare all'autorità della Sede Apostolica; torre l'immunità, & libertà Ecclesiastica. Per le quali colpe per natura sua mortali, & sacrileghe resta ben prouata la giustitia della sentenza, & censura nella causa materiale di quella, che habbiamo detto essere

il peccato mortale, & il peccato della disubidienza, & contumacia. Et perche Fra Paolo nel libro delle sue considerationi, & Antonio Quirino nel suo lib. s'affaticano per quanto ponno, & s'ingegnano di giustificare le tre sopradette leggi; ne perciò hanno potuto hauer l'intento contra il vero: come noi habbiamo mostrato rispondendo à quel libro di Fra Paolo; con tutto ciò m'è paruto bene in questo capo breuemente metter sotto gli occhi di tutti l'ingiustitia contenuta in quelle tre leggi; & perche senza vn minimo scropolo resti giustificata la causa del Sommo Pontefice, & ancorresti conuinta l'ingiustitia delle tre recitate leggi. Ma prima di rifiutarle ad vna per vna, metterò alcune Ipotesi, ouero suppositioni, come ferme basi della futura confutatione. Sia dunque la prima suppositione. I Prencipi Christiani non hanno autorità di far leggi contrarie à sacri Canoni, ò di Romani Pontefici, ò di Concilij generali, à quali tutti i Christiani senza differẽza alcuna di persone sono tenuti à vbidire. la onde nella decretale di Nicolò Papa riposta da Gratiano nella x. dist. nel Canone 1. si dice *Imperiali iudicio non possunt ecclesiastica iura dissolui*: & lo proua col testimono d'Innocenzo Primo, & di San Gregorio. L'istesso si dimostra nel Canone secondo dell'istessa distintione, il qual Canone è di Simmaco Papa nella sesta Sinodo Romana. & il quarto Canone sotto la medesima distintione attribuito à Felice Papa da Gratiano dispone con queste parole: *Constitutiones contra canones, & decreta Praesulum Romanorum, vel bonos mores nullius sunt momenti.* la ragione è in pronto: perche come a Romani Pontefici, & à Concilij generali sono tenuti à obedire tutti i fedeli, & figliuoli della Chiesa, il che è verità indubitata, & catolica; da cotale obodienza non sono essenti i Prencipi di nessuna sorte, ò conditione. & nel Canone *Si Imperator dist. 96.* si dice nel fine, *Imperatores Christiani subdere debent executiones suas Ecclesiasticis praesulibus, non praeferre.* Valentiniano, & Martiano Imperatori così comandano. *Omnes sane pragmaticas sanctiones, quae contra*

canonesque ecclesiasticos robore suo, & firmitate vacuatas cessare praecipimus, Cod. de sacros. eccl. l. priuilegia, sopra la quale dice la glossa, *succumbit ergo lex canoni, vbi est ei contraria, vt hic.* & soggionge tre autentiche di più. & questa prima Ipotese tanto più certa è, quando gl'istessi Prencipi per i loro Oratori hauessero prestato il consentimento à i canoni ecclesiastici de i Romani Pontefici, & sacri Concilij. Seconda Ipotese. Potestà dispositiua, ò legislatiua sopra le persone, & cose ecclesiastiche à tutti i laici è tolta da' sacri Canoni, come in termini chiari si può vedere nella decretale, *Ecclesia Sancta Maria. de constitutionibus,* & in quella di Bonifacio VIII. che è la terza, sotto il titolo *de immun. eccl.* nel §. primo, & in vn'altra dell'istesso Pontefice, qual comincia, *quamquam de censibus* ambe approuate nel Concilio Lateran. sess. x. & nel Tridentino sess. 25 cap. 20. & nel Canone *Bene quidem,* dist. 96. il qual è di Simmaco, & de gli altri Padri, che con lui interuenero nel Concilio Romano; & Clemente VII. in vn Breue suo al Doge Andrea Griti li dice. *Cum non ignoretis nullam in spiritualibus vobis attributam esse potestatem, nisi quantũ ab ipsa Sede, & Romanis Põtificibus priuilegijs esset concessum.* Vedi di più il Concil. Constant. nella sess. 31. che non permette podestà alcuna à laici sopra gli Ecclesiast. Et il Concil. Lateran. nel luogo citato, oue dice, che ne per legge diuina, ne humana tal podestà è concessa à laici. Terza suppositione. Hanno i Sign. Venetiani acconsentito à i decreti di due Cõcilij generali per mezzo de' loro Ambasciatori, che in quelli si sono trouati, del Concil. vltimo Lateran. & del Trident. & nel 1564. il Doge Priuli, & il Senato accettarono tutti i canoni, & decreti del Concilio Trident. & à tutto il Dominio fecero commandamento, che l'osseruassero. & intorno all'anno 1510. con solenne giuramento s'obligarono à Giulio II. che mai hauerebbero violata la libertà ecclesiastica, ne impedita la cognitione del foro ecclesiastico, ne carcerate persone Ecclesiastiche senza licenza della Sede Apostolica; le parole del Cap. giurato sono le seguenti.

10

11

Item nominibus, & modo quibus supra, promiserunt deinceps perpetuis futuris temporibus per se, vel alium, seu alios ex quauis caussa, & quouis quæsito colore, aut ingenio non impedire, nec se quoqua modo intromittere; quominus cognitio caussarum fori Ecclesiastici libere exerceatur per Iudices Ecclesiasticos, & per eos dictæ caussæ cognoscantur, & terminentur in quacunque instantia, tàm in Romana Curia, quàm in alijs locis, prout à Sanctissimo Domino Nostro, & Rom. Pontif. pro tempore illas in quocunque statu committi contigerit. Nec appellationes, & procurationes in caussis prædictis ad eamdem sedem, vel alios interponi, & interpositas libere prosequi, etiam in Rom. Curia, impedient. Nec pariter Clericos, aut Ecclesiasticas personas prædictas absque expressa licentia Sedis Apostolicæ, vel alterius Ecclesiastici Iudicis, ad quem spectat, capi, carcerari, detineri, aut quauis molestia in eorum bonis, personis, aut beneficijs affici facient, aut permittent. Del qual giuramẽto fà ancora mentione il Signor Bernardo Giusto nella sua risposta alle considerationi di Fra Paolo nella facciata 30. & 31. Et prima di lui il P. Bouio scriuendo pur contra le considerationi di F. Paolo nella facc. 78. Et ancora il Sig. Nicomaco Filaliteo ne gli Auuertimenti alla Rep. di Venetia, & à suoi sudditi nella facc. 31. & il Sign. Ascanio Torrio nell' Apologia *pro libertate Ecclesiastica, ad Gallo Francum.* Ma quel, che leua ogni dubio, & che serra la bocca à gli auersarij è la capitulatione autentica vltimamẽte in Roma stampata; che fù frà la Republica di Venetia, & Giulio II. stipulata in Roma à 24. di Febraio del 1510. con solenne giuramento de' seguẽti Ambasciatori in nome della Republica, & Dominio Veneto; cioè del Signor Domenico Treuisano Caualliere, & Procuratore di S. Marco, del Caualliere Leonardo Mocenigo, di Luigi Malipieri, del Caualliere Paolo Cappello, di Paolo Pisano, & di Girolamo Donato. Ora in questa capitulatione, che contiene dieci capitoli, il quarto da me con la scrittura Romana verbalmente confrontato è quello, che io già hò rigistrato in questo mio libro senza pure vn variare di sillaba. Dal che potrà ciascheduno facilmente

mente accorgersi dell'ingiusta, & arbitraria calunnia di Fra Marc'Ant. Cappello; il qual nella facc. 158. del suo libro tratta da bugiardi quei, che con ogni verità di sì fatto giuramento attestano ne' loro scritti in fauor della Sede Apost. Et perche nel Conc. Later. nella sess. 10. sono state rinouate, & approuate le Constitutioni di Bonifacio VIII. intorno all'immunità ecclesiastica, & cõ graui pene si puniscono i violatori di quella, & nel Conc. Trid. sess. 25. c. 20. *de reformat.* si rinouano parimẽte i Canoni fatti in fauore dell'istessa immunità, & libertà; segue, che i SS. Venetiani in pregiudicio di detti Canoni, decreti, & immunità nulla habbiano potuto, ne possano tentare, & statuire, che sia di giustitia, & di momento veruno. Quarta suppositione. Libertà ecclesiastica per vniuersal consentimento de' Dottori allegati da noi nella Cõfutatione del lib. di F. Paolo intitolato da lui Considerationi sopra le censure della Santità di Papa Paolo V. contra la Serenifs. Rep. di Venetia, è tutta quella ragione, che alla Chiesa, & alle persone ecclesiastiche cõpete, ò per priuilegio diuino, ò humano sia de' Romani Pontefici, & sacri Concilij, ò d'Imperatori, ò in qualsiuoglia altro modo. Autori, & maestri di questa quarta suppositione sono tutti i seguenti Dottori, Innocenzo, il Panormitano sopra il cap. *Nouerit, de sent. excom.* l'openione de' quali esser commune afferma Silu. nella somma *in verbo excom. 9. num. 3.* Bart. nell'Aut. cassa, *C. de sacros. Eccl.* il Gaetano nella somma *in verbo excom. cap. 31.* Nau. nella somma cap. 27. nu. 119. S. Ant. nella 3.ª par. tit. 24. c. 17. la Rosella *in verbo excom.° p.° excom.° 18. num. 2.* Silu. nel luogo allegato, Angelo *verbo excom. 7. casu 12.* l'Armilla *in verbo excom.° excom.° 31.* la Tabiena *in verbo excom. par. 5. casu 20.* Gio. Driedone nel lib. 2. *de Libertate Eccl. cap. 8.* nel §. *Verum hic sciendum*, oue distingue la libertà Ecclesiastica dalla Christiana con queste parole: *Verum hic sciendũ, aliud esse libertatem Ecclesiasticam; aliud vero libertatem Christianam, seu libertatem Ecclesiæ communis clerico, & laico. Nam libertas Ecclesiastica est immunitas illa, secundum*

12

dum quam persona Eccl. & res Eccl. sunt ex iure diuino, aut humano, aut & priuilegio immunes; & exempta à secularium Iudicum potestatibus, iurisdictionibus, tribunalibus, vectigalibus, & tributis impositis. aut imponendis à temporalibus Principibus, seu iudicijs, quemadmodum tractant Doctores in cap. Aduersus, de immunitate Ecclesiastica, atque ita libertas Ecclesiastica facit personas Ecclesiasticas immunes, seu liberas, & exemptas à legibus, & exactionibus secularium Principum, aut magistratuum. Libertas vero Christiana non facit Christianos ab huiusmodi legibus liberos, & immunes. Quinta suppositione. La libertà ecclesiastica, & l'essétione delle persone ecclesiastiche s'è hauuta per legge diuina, & naturale, come noi alla lũga prouiamo nel Quinto capo di questo nostro Apologetico Trattato. Et per tanto non può esser lesa da legge humana di qualsiuoglia Prencipe del secolo. Et quantunque fusse deriuata questa libertà, & immunità da Prencipi secolari, tutto ciò non potrebbe da loro esser tolta, ne derogata: sì per hauere à quella tutto il popolo Christiano acconsentito per tanti secoli, & centinaia d'anni; si anco per essere tale immunità priuilegio, & beneficio remuneratiuo, & cõpensatiuo, & debito da Prencipi à tanti beni importantissimi spirituali dell'anima, & ancora temporali della sanità loro, prosperità, trãquillità dello Stato, & simili, che per via d'orationi, & sacrificij delle persone sacre da Dio essi del continuo conseguiscono.

13

Sesta suppositione. Quando il gouerno, & amministratione ciuile nocesse alla spirituale, il Prẽcipe è tenuto à mutarla: perche dee il ben temporale cedere allo spirituale, come sarebbe al culto diuino, fabriche di Chiese, & d'Oratorij, giurisdittione di Prelati, & del Romano Pont. immunità ecclesiastica, legati pij, & somiglianti. Ne vale all'incontro dire, che se la spirituale amministratione (così appunto dice il Vittoria) nocesse alla Repub. sarebbe obligato il Pontefice à mutarla. Mette questa sesta suppositione il Vittoria nella prima relettione *de potestate Ecclesia* prop. 6. & la proua fondamente. Et perche potrebbe frà la podestà secolare, & eccelsia-

14

clesiastica esser contrasto sopra l'articolo di maggiore, ò menore necessità, ò vtilità, che l'vna, & l'altra podestà per auentura pretenderebbe; aggiongo la settima Ipotese, che è dell'istesso Vittoria nella stessa relettione prima *de potestate Ecclesiæ* prop. 8. num. 14. Se il Papa dice tale amministratione ciuile cedere in detrimento della salute spirituale, ouero che tal legge non si può seruare senza peccato mortale, ò essere contra la legge diuina, ò esser fomento di peccati, si dee stare al giudicio del Pontefice, non douendo il Rè giudicare delle cose spirituali. Aggionger possiamo in proua di questa Ipotese la Glossa; & il Panormitano, & il Felino. La Glossa sopra il capo *in istis* dist. 4. dice, che alla sentenza del Papa, che non è contra la fede, si dee stare contra tutti. & la Glossa sopra il Canone primo della dist. 20. così nella somma, come nel commento del Canone afferma, che quanto al decider le cause preuale l'autorità del Romano Pontefice à i Santi. l'istesso conferma il Panormitano sopra la Decretale *ne innitaris de constitutionibus num. 3.* & ancora il Felino sopra l'istessa Decretale num. 5. & la ragione è: perche la sentenza del Papa è alla legge equiualente *ex ff. de legibus*, nella legge vltima. Ma i Santi non hanno autorità di far legge à tutta la Chiesa, come hà il Rom. Pontefice; per tanto la sua sentenza nelle cause si preferisce à Santi, quanto più al giudicio d'ogni Prencipe, & anco di tutti i Prēcipi insieme. S. Antonino nella 3.ª par. tit. 22. cap. 6. §. 5. conclude secondo S. Tom. allegato da lui nell'Opusculo *contra impugnantes religionem*, & nel 4. *contra gentiles*, c. 76. essere heretico chiunque dice non douersi obedire à gli Statuti Papali. & Nicolò Primo nell'epist. à Michele Imperatore, che comincia; *Proposueramus. §. sed his omissis*, allegando la sentenza di Bonifacio nell'epistola à Rufo, & à gli altri Vescoui di Tessaglia, & d'altre Prouincie dice. *Nemo vmquam Apostolico culmini, de cuius iudicio non licet retractare, manus obuias audacter intulit. Nemo in hoc rebellis extitit, nisi qui de se voluit iudicari.* oltre che non si può condannare vna sentenza Ponti-

ficia,

ficia, che nell'istesso tempo non si faccia giudicio cõtra l'autor di quella, cosa tãto lontana dalla pietà Catolica, & consuetudine, ancò de' sacri Concilij, che non vogliono, che la prima Seggia da nessuno possa esser giudicata: il che non è stato osseruato ne da Venetiani, ne da certi Dottori loro, da' quali con conseglio pernicioso sono stati ingannati. Con queste 7. suppositioni assai ageuole, & spianata resta la via à prouar l'ingiustitia delle tre leggi, ò parti de' Venetiani, per le quali principalmente è stata fulminata la scõmunica contra il Doge, & Senato di Venetia. Et cominciando dalla legge, ò parte fatta intorno à' beni enfiteotici, dico à quella mancare la giustitia in tutte quattro le cause; manca la giustitia della causa efficiente: perche è fatta da persone laicali con vsurpata autorità, ò giurisdittione sopra le persone ecclesiastiche, Chiese, Spedali, & sopra beni dell'istesse persone ecclesiastiche, & delle Chiese, non hauendo hauuta legitima podestà di ciò fare, come s'è prouato nella prima, seconda, & terza Ipotese. & per fermare vn poco il piede nella prima ingiustitia di questa legge, intorno alla causa efficiente, & autore di quella; che scintilla di giustitia esser può in detta legge, conciosia cosa, che quei beni, come tutti gli altri ecclesiastici immobili, i quali ne manco da persone ecclesiastiche ponno essere alienati, come dispongono tanti sacri Canoni, & le constitutioni almeno di ventidue Pontefici Romani, come noi habbiamo mostrato, & nelle nostre letture publiche, & nel lib. de gli oblighi de i beneficiati all' obligato 23. tali beni persone laicali habbiano alienati contra l'autorità di tante leggi ecclesiastiche, & volere del Romano Pontefice, & ancora contra il decreto del sacro Concilio di Trento nella sess. 22. c. 11. *de reformatione.* il qual decreto così parla. *Si quem Clericorum, vel laicorum, quacunque is dignitate etiam Imperiali, aut Regali præfulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupauerit, vt alicuius Ecclesiæ, seu cuiusuis sæcularis, vel regularis beneficij, aliorumq; piorum locorum iurisdictiones, bona, census, ac iura etiam feudalia, & emphyteutica,*

L' ingiustitia d'lla legge intorno à beni enfiteotici del. la Chiesa.

16

tentita, fructus, emolumenta, seu quascunq; obuentiones. quæ in ministrorum, & pauperum necessitates conuerti debent, per se, vel alios vi, vel timore incusso, seu etiã per personas suppositas clericorum, aut laicorum, seu quacunque arte, aut quocunq; quæsito colore, in proprios vsus conuertere, illosq; vsurpare præsumpserit, seu impedire, ne ab ijs, ad quos iure pertinent, percipiantur, is anathemati tam diu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res, iura, fructus, & redditus, quos occupauerit, vel qui ad eum quomodocunque etiam ex donatione suppositæ personæ peruenerint, Ecclesiæ eiusq; administratori, siue beneficiato integre restituerit, ac deinde à Romano Pontifice absolutionem obtinuerit. Che i Venetiani con la lor legge nõ habbiano impedito il racquisto, & la tirata de frutti ne beni ecclesiastici enfiteotici, quali con l'estintione della linea, haueano à tornare in mano de padroni, ouero possessori ecclesiastici dir non ponno. Che non habbiano ancora alienati gli stessi beni ecclesiastici non ponno difendere: perche il *ius* di ricuperare il dominio vtile ne' beni enfiteotici, ouero locati, è bene ecclesiastico, & ancora bene immobile: questo *ius* si toglie alle persone ecclesiastiche, alle Chiese, spedali, ò luoghi pij. Oltre ciò in questa materia dell'alienatione de' beni ecclesiastici sotto il nome di alienatione s'intende non solo il contratto, per lo quale si trasferisce il dominio, che è il proprio, & stretto significato di questo nome *alienatio*; ma più ampiamente inquanto abbraccia la donatione, vendita, permuta, perpetua enfiteusi; come espressamente insegna il Capit. *Nulli liceat, de rebus eccl. non alien.* Et la strauagante di Paolo 2. *Ambitiosæ eod. tit.* Di maniera, che ne manco si può affittare vna possessione, ò liuellare in perpetuo, come dire, che passi 30. anni, ò la terza generatione, ò mentre viue il fittaiuolo secondo l'Ostiense: la quale espositione quasi *ad verbum* egli hà tolta dalla chiosa sopra il Canone *hoc ius*, x. q. 2. come bene auerte Gio. Andrea. Hauendo dunque i Signori Venetiani fatto con la lor legge, che i beni enfiteotici ecclesiastici col dominio vtile non ritornino mai al patrone del diretto; segue, che sono stati alienatori de'

ri de' beni della Chieſa, non oſtante che il Concilio Tridentino annulli le locationi lunghe di 30. anni, di 29. ò di due oltre 29. ancorche ſiano con autorità Apoſtolica confermate: ingiuſtitia è nella materia: perche la ritentione di coſa altrui, che è il racquiſto del dominio vtile, il quale in vari caſi dee tornare, & torna al padrone del diretto, ſi da à colui, che non può contra la volontà del padrone ritenere cõtrafacendo al ſettimo precetto di nõ rubbare, & torre quel d'altri. Si diſtrugge per tal legge la giuſtitia della forma: perche vna legge inquanto giuſta dee ſeruar l'equalità: queſta non v'è, ne eſſer può in modo alcuno. Primieramente, perche douendo vna legge Chriſtiana non meno eſſer fauoreuole alle perſone, & communità ſacre, che alle profane; queſta fauoriſce le profane, & marauiglioſamẽte disfauoriſce l'eccleſiaſtiche: perche ragioni di prelatione, di conſolidatione di dominio, che in tanti caſi ſi laſciano à i laici ne' beni laicali, ſi togliono all'vniuerſità eccleſiaſtica, & alle Chieſe, & altri luoghi pij ne' beni eccleſiaſtici. Secondariamente è contra l'equalità, perche la retentione perpetua del dominio vtile conceſſa à laici ne' beni della Chieſa non ſi compenſa à gli eccleſiaſtici con coſa veruna d'equiualente vtile. Terzo, perche annichila la giuſtitia di tanti patti, & conditioni, che ſeco trae il contratto enfiteotico in fauor di colui, che è padrone del dominio diretto. Percioche eſſendo proprietà naturale di queſto contratto far perdere la coſa enfiteotica à chi la gode, & farla ritornare con l'vtile nel padrone diretto in molti caſi, come quando l'enfiteota nega la penſione ricercata dal padrone, ò non la paga per tre anni, ſe bene non la ricerca; ò quando ſenza beneplacito del padrone vende la coſa enfiteotica; ò quando la coſa data in enfiteuſi etiamdio per figli, & nepoti, alcuno di queſti refiuta l'heredità; ò quando ſi riceue la coſa enfiteotica eſſendo eccleſiaſtica per ſe, & figliuoli, & il receuitore muore ſenza figliuoli legitimi; ò quando notabilmente deteriora la coſa enfiteotica: quali caſi ſono raccontati da Dottori; di tutte

queste ragioni conuentionali sono priuati per la legge Venetiana i poueri Ecclesiastici, & anco le Chiese. Naturale proprietà anco di questo contratto è, che'l padrone diretto debba esser preferito à qualsiuoglia altro nella vendita de' miglioramenti secondo tutti i Dottori, & secondo l'espressa legge finale nel §. vltimo C. *de iure emphyteotico*: & questa prelatione similmente la legge leua alle Chiese, & alle persone Ecclesiastiche. Finalmente è priua la legge di giustitia, che si richiede nel fine. imperoche essendo il fine della legge l'vtilità publica, come S. Tomaso risolue in 1.2.q.96.art.4. & il Panormitano sopra il cap. *Canonum de constitution.* num. 9. oue cita S. Tomaso, & le sue parole trascriue solo errando nel num. dell'artic. forse per colpa dello stampatore; cotal fine è del tutto fuori della legge per contenere danno vniuersale, & enormissima lesione di tutta la chieregia, & Chiese del Dominio veneto: & di maggior danno incomparabile è à laici, i quali con reato di dannatione eterna posseggono contra la legge diuina, naturale, & canonica, & ciuile, quel, che non è il loro; ma della Chiesa in tutti quei casi, che perdono il dominio vtile, & torna al padrone del diretto. Ne è vero ciò, che Fra Paolo nel libro delle sue inconsiderate considerationi à car. 41. dice, che'l Senato non statuisce nella sua legge de' beni enfiteotici, ne formalmente, ne equiualentemente: perche l'istesso Frate confessa nella car. 42. che la legge parla di tutti i contratti, ne' quali si diuidono questi due dominij, diretto, & vtile: ma facciamo noi la menore, nel contratto enfiteotico ambe questi due dominij si diuidono: dunque di quello si parla. In oltre afferma Fra Paolo nella car. 44. dell'istesso libro, che la sentenza del Prencipe fà legge vniuersale in tutti i casi simili, sopra quali decide. Soggiongiamo la menore; ma la giudicatura, & decisione fù sopra i beni enfiteotici, padroni diretti, de' quali erano i Padri Benedittini: dunque di simili beni statuisce principalmente la legge. In oltre prelatione, consilidatione di dominio, estintione di linee conuengono pro-

prijssi-

prijssimamente al contratto de' beni enfiteotici: & queste tre cose si togliono per la legge à gli ecclesiastici: dunque de beni enfiteotici ella propriamente dispone. L'ingiustitia di questa prima legge gli stessi Senatori Venetiani hanno conosciuta: perche lo straordinario Ambasciatore Duodo auanti N. S. Papa Paolo V. non hebbe che dire in difesa di quella; & vn Rettore pur Veneto d'vna Città principal del Dominio alla presenza di molti gentil'huomini disse la legge intorno à beni enfiteotici non potersi difendere: & l'Illustriss. Cardinal di Verona tanto amatore della sua Republ. confessaua l'istesso, cioè che questa legge era senza giustitia. & quando s'ammettesse quel, che Fra Paolo dice, che la legge parlasse di qual si voglia contratto, nel qual si diuide il dominio diretto dall'vtile, tanto più dannosa, & ingiusta sarebbe la legge; quanto più vniuersale contra gli Ecclesiastici. Passiamo all'essame della seconda legge intorno alle fabriche delle Chiese, Oratorij, Monasterij: nella quale appaiono tutte le seguenti ingiustitie. La prima, che indifferentemente si mette la legge coattiua, & punitiua à laici, & à gli ecclesiastici, sopra i quali nessuna autorità hà il Prencipe di Venetia, per la proua fatta nella prima Ipotese. La seconda ingiustitia, che dispone sopra Chiese, Monasterij, Oratorij, che per esser cose religiose spettanti alla giurisditione de' Pontefici, & Vescoui per tanti sacri canoni; nondimeno magistrato secolare tal giurisdittione se la fà sua. La terza ingiustitia simile alla seconda è, che potestà secolare si riserua la licēza di fabricare, ò di lasciar fabricare chiese, douendosi questa licenza ottenere non da persone laicali, ma da Romani Pontefici, ò da Vescoui, come dispongono tanti canoni, quali puoi vedere nella dist. 1. *de consecratione*, & in particolare il canone *de locorum*, che è di Gelasio Papa, & il Canone *Ecclesiæ*, il quale è di Nicolò, & il canone *Nemo* del Concilio Aurelianense, & le decretali poste sotto il titolo *de Ecclesijs ædificandis, vel reparandis*, massime la finale, & quella, che incomincia *ad audientiam*, & la decretale

17 S'essamina la giustitia della secōda legge circa la fabrica de' luoghi sacri.

di

di Bonifacio VIII. *auctoritate, de priuilegijs* lib. 6. Carlo Magno, & Lodouico Pio gloriosissimi Imperatori confessano, che non hanno licenza manco di fare vna cappella senza licenza del Vescouo dentro i loro palagi, come ben dice l'Illustrissimo Cardinale Baronio nella sua essortatoria alla Republ. di Venetia, & Sant'Ambrosio à Valentiniano Imperatore, che addimandaua vna Chiesa, non volle concedergliela dicendoli. *Noli te grauare Imperator, vt putes te in ea, quæ diuina sunt, imperiale aliquod ius habere.* nell'epistola 14. secondo la stampa Romana. Hà il Sommo Pontefice in sua mano, si come insegnano tutti i Dottori catolici, tutti quei mezzi, che necessarij sono per l'acquisto del fine, & bene spirituale, del culto diuino, della salute dell'anime, della felicità sopranaturale. Dal che segue in necessaria illatione, che, come senza licenza de' Prencipi laicali può far predicare l'Euangelio al mondo Christiano, amministrar sacramenti, celebrar messe, & diuini offitij, per reuerenza, & honore del sopremo nume; così senza licenza loro possa edificare, & fare edificar Chiese necessarie à questi sacri essercitij, & ministerij, & anco case religiose per i ministri del predetto culto diuino. S'inferisce anco da quello, che s'è detto, che per mantenimento di questo stesso culto può il sopremo Presidente de' Christiani sforzarli à vendere i siti, & loro stabili con molto maggior giustitia, che per ben publico ciuile, & temporale farà alle volte vn Prencipe, dal quale è costretto vn priuato à vendere vna sua casa, bottega, ò altra cosa. & questa è la ragione fondamentale, per la quale i Prencipi nò ponno far legge proibitiua di fabricar Chiese, & luoghi sacri; & vn nobil giurisconsulto dice, che chi vietasse, ò non permettesse, che si fabricasse vna Chiesa, commetterebbe peccato di sacrilegio. La quarta ingiustitia è hauer violata la libertà Ecclesiastica delle persone sacre, le quali con licenza del Papa, ò Vescoui ponno fabricare, & riceuer Chiese, oratorij, monasterij. La quinta è hauer posta pena à tutti quelli, che non osseruaranno la legge, d'essilio, & perpetua

petua carcere; non facendosi eccettione alcuna, ne de' religiosi, ne de' laici: siche alla pena sottogiaceranno etiamdio i Cardinali di S. Chiesa, i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, quantunque nella diocese propria cōforme all'autorità data loro da sacrosanti canoni fabricassero, ò dessero licenza di fabricare Chiese, oratorij, monasterij. Sesta ingiustitia è far venali i sacri edificij, come che nō appartenessero al dominio, & al culto del vero Iddio; & che dal dominio di quelli nō fusse ogni altro escluso, & massime huomo profano. *Sacrae res, religiosa, & sancta nullius in bonis sunt*, dicesi nella l. *in tantum, ff. de rerum diuisione*; & nell'instituta *eod. tit.* §. *nullius*, & nell'istessa l. s'aggiunge: *Semel autem ade sacra facta, etiam diruto adificio locus sacer manet*. & l'istesso l'Imperatore Giustitiano afferma sotto quel titolo *de rerum diuisione*. nel §. *Sacra res sunt.* Quindi auiene, che essendo i sacri edificij dedicati al culto diuino, & riposti nel peculio di Christo, non si ponno alienare, ne vendere: come espressamente comandano le constitutioni ecclesiastiche, & imperiali. La settima ingiustitia, che non perdonādosi manco à Chiesa già dedicata, & consecrata al culto diuino, vna cosa alla maestà sua consecrata, con autorità laicale si riduce all'vso profano, & al dominio di persone profane: cosa, che hanno in horrore l'orecchie catoliche di sentire, non che gli occhi di vedere, cosa detestata da gli Imperatori gentili etiam ne' loro sepolcri, che dentro richiudeuano l'ossa d'huomini empi, & Idolatri, così disponendo la legge, *Si sepulcrum. ff. de riligiosis, & sumptibus funerum. Si sepulcrum monumenti appellatione significas, scire debes iure dominij id nullum vendicare posse*. L'ottaua ingiustitia è, che con simil legge si diminuisce non poco il culto diuino; il qual piglia aumento moltiplicandosi Chiese, oratorij, monasterij, che alla fine sono baloardi di Regni, Imperi, Republ. Città, & Stati. La nona ingiustitia, che si priuano tante anime de' defonti de' suffragij, & parimente s'impedisce l'aiuto, & salute spirituale di quelli, che con licenza ecclesiastica ponno diuentare fondatori, & dotatori

di luoghi sacri. Decima ingiustitia cō notabile ingiuria verso Iddio, & i Santi è; che restando liberi i laici à fabricar case, che seruiranno à guadagni, & peccati di meretrici, libertà loro si toglie di potere erigere case religiose, & sacre cō licenza canonica à honor di Dio, & à gloria della santissima Vergine, & de Santi, & Sante. Sò quel, che dice Fra Paolo difendendo questa legge nel libro delle sue considerationi, cioè, che'l Prencipe di Venetia non dispone delle Chiese, oratorij, &c. ma delle superficie, aree, & fondi. La qual difesa esser contraria alle parole della legge, & ad ogni norma di ragioneuole argumentatore noi euidentemente habbiamo mostrato nella cōfutatione di quel suo lib. La legge si fà à nature intellettuali, & ragioneuoli: dunque non à cose insensate, & inanimate, come sono i fondi, aree, & superficie. La legge Venetiana proibisce edificij: tali non sono l'aree, & superficie, che ponno esser senza edificij, & à questi sempre precedono. La legge comanda in pena l'alienatione, & vendita de gli edificij sacri: dunque à quegli immediatamente mira. La giurisdittione non si può essercitare, se non contra quei, *quibus dicitur ius: ius non dicitur* alli fondi, aree, & superficie. La giurisdittione non è senza punitione, come dicono le leggi, & sacri canoni: ma non si puniscono aree, & superficie, ma le persone. Sò quel, che dice il Quirino nel suo libro à carte 22. che'l Prencipe è patrone di tutta l'area contenuta nel suo dominio: & quel che dice nella car. 23. che'l Prēcipe è più padrone delle sue terre, che vn priuato del suo. Propositioni troppo repugnāti al vero; perche da quelle in necessaria conseguēza s'inferirebbe, che nessuno potrebbe vendere ne casa, ne podere suo; & che il Prencipe ogni cosa potesse alienare contra il voler de' sudditi; atteso che le Città, Castella, borghi, & terre altro non sono in realtà, che gli edificij di questo, & quello posti insieme. Per tanto con verità Teologica disse S. Toma. nel quolib. xij. ar. 24. *Ad primum ergo dicendum: quòd verum est, quòd omnia sunt Principum ad gubernandum, non ad retinendum sibi,*

vel

vel ad dandum alijs. & si, quæ leges tales sunt tyrannicæ sunt. Et Seneca Filosofo gentile, maestro di Nerone non insegnò già questa dottrina del Quirino, & poi di Fra Marc'Antonio Cappello à quel mostro dell'humano genere, che ei più padrone fusse delle cose, che haueua sotto l'Imperio suo, che i sudditi, i quali dell'istesse cose erano particolari, & proprietarij posseditori: ma si bene, che'l dominio, per chiamarlo così, amministratorio, difensorio, & protettorio era de' Prencipi, & quello della proprietà de i sudditi. Ecco le parole di Seneca nel 7. lib. *de beneficijs* al cap. 4. *Ad Reges potestas omnium pertinet; ad singulos proprietas*, & nel cap. 5. *Sub optimo Rege omnia Rex imperio possidet, singuli dominium*, che vuol dire, *imperio possidet*? cioè quelle gouerna, & protege con prouidenza ragioneuole, con giuste ordinationi. & nel cap. 6. *Cæsar omnia habet, fiscus eius priuata tantum, ac sua. Et Vniuersa in Imperio eius sunt; in patrimonio propria*. Et in vn verso prima hauea detto, che'l sauio Regio more *cuncta possidet: singularum autem rerũ in vnum quemq́; proprietas est sparsa*, Volendo dare ad intendere con queste sentenze. Il Dominio de' Prencipi sopra le cose possedute da' sudditi esser di quella sorte, che già s'è detto. Dal che si potrà accorgere Fra Marc'Antonio Cappello se i Prencipi siano più patroni della vita, & beni de loro sudditi, che gli stessi sudditi. come egli con imaginaria, & falsa forma di giustitia, ne naturale, ne ciuile nel suo libro dice. Hà bene il Prencipe il dominio di giurisdittione nelle Città, & territorij à lui soggetti; ma dominio di proprietà non hà sopra edificij, & campi, che sono dei sudditi: & quando pure dominio proprietario hauesse ne' fondi laicali, tale non hà, ne può hauere ne' fondi ecclesiastici; essendo quelli nel peculio di Christo. Et per conchiudere la discussione di questa seconda legge; dico, che à qualsiuoglia buon catolico cosa troppo strana parerà; che hauendo Constantino Imperatore del mondo fatto priuilegio alla Chiesa di poter far fabriche de' tempij per tutte le prouincie; i Signori Venetiani biadiscano que-

D sto

ſtò priuilegiò dal lor dominio. Ci reſta la diſcuſſione della terza legge Venetiana dannata da N. S. Papa paolo Quinto nel ſuo Monitorio: la qual legge vieta à tutti i laici, che beni ſtabili non laſcino à gli eccleſiaſtici ne per via di teſtamẽto, ne d'alienatione à vſi pij, ne di donatione *inter viuos*, nè di vendita, nè d'alienatione, ſotto pena (oltre la nullità) della confiſcatione di sì fatti beni, & vendita di quelli: in modo, che il prezzo di quelli venduti ſi diuida frà la Signoria, il Magiſtrato, che ciò eſſeguirà, & ſuoi miniſtri, & l'accuſatore. Io in queſta legge, ben conſiderandola ritrouo più colpe d'ingiuſtitia, che parole. La prima ingiuſtitia è, che per legge, & ſtile di tutti i popoli eſſendo nell'vltima volontà vno libero à diſporre della ſua robba, & di laſciarla à perſone non proibite (maſſime quando non hà tali attinenti, à quali ſia obligato à laſciare il ſuo) queſta libertà toglie la Repub. di Venetia al ſuo popolo con queſta legge: del che i ſudditi ſe ne potrebbono con i loro Signori ragioneuolmente querelare, allegãdo à fauor loro quella legge di Conſtantino Magno, la qual è la prima nel C. ſotto il titolo *de ſacroſanctis eccleſijs*: *Nihil eſt quod magis hominibus debeatur, quàm vt ſuprema volontatis (poſtquam aliud velle non poſſunt) liber ſit ſtylus: & licitum, quod iterum non redit, arbitrium*. Seconda ingiuſtitia: che douendo ognuno, quando ſtà per morire, procurare la ſalute dell'anima ſua, & riſcatto delle pene à ſuoi peccati douute per via di limoſine, & laſci pij, à molti ſi toglie queſto beneficio di tanto momento: potendo auenire, che tal vno per l'anima ſua non potrà laſciare ſe non qualche caſetta, ò campicello. Terza ingiuſtitia, che potendo eſsere, che vno habbia poſſeduto qualche ſtabile della Chieſa, ò di perſona Eccleſiaſtica, & tutta via lo poſſega indebitamente, con obligo di reſtituire, douendoſi far la reſtitutione per rogito di notaro, & in modo che nõ s'infami quel, che reſtituiſce; queſta reſtitutione neceſſaria alla ſalute dell'anima ſua li ſi toglie per la legge Venetiana; che irrita queſta reſtitutione, la quale per legge diuina, & naturale

Diſcuſſione della terza legge Venetiana, che nõ vuole ſi poſſano beni ſtabili laſciare, ne alienare alle perſone eccleſiaſtiche.

rale quel pouero huomo era tenuto à fare al vero padrone ecclesiastico. Quarta ingiustitia. fà questa legge gli huomini ingrati: perche sarà tale che hauerà ò dal monasterio, ò da persona Ecclesiastica riceuuti singolarissimi beneficij, che ne manco con la vita si potrebbero compensare; vorebbe però con qualche remuneratione antidorale riconoscere il benefattore, con lasciarli qualche cosa stabile, non hauendo altro, & pur questo obligo antidorale nato dalla legge naturale viene estinto con la legge Veneta. Quinta ingiustitia. Priua innumerabili persone religiose dell'vno, & l'altro sesso, che non hanno ne vitto, ne vestito necessario, del sussidio caritatiuo, & Christiano: à quali persone sogliono quei, che si partono di questa vita momentanea all'altra eterna con sentimento di pietà, spesso lasciare ò tutti, ò parte de' beni loro; & à questo lasso per vna motione interna dello Spirito Santo souente sono mosse le persone moribonde in tempo breuissimo, & quasi impercettibile, & per esseguirla à pro di dette communità religiose non ponno aspettare i pregadi, & raunanze Venetiane con la maggior parte di Voti. Sesta ingiustitia. Libertà d'esseguire i diuini, & naturali precetti, non può esser impedita da humana legge: ma si può dar caso, che vn monasterio tutto massime di Vergini dedicate à Dio siano in tal necessità per la pouertà, nella qual si trouano, che à manifesto risico correranno della pudicitia, dell'anima, della professione, & ancora della vita del corpo; alli quali pericoli non si potrà ouuiare se non con donatione di qualche bene stabile: dunque, chi volesse in tal caso esseguire il diuino precetto, non può essere impedito da parte veruna Venetiana. Settima ingiustitia. Toglie à gli Ecclesiastici l'habilità di succedere ne' beni di ciascuna persona, la quale habilità hanno sì per la legge del gran Constantino, che è la prima nel Cod. *de sacros. Ecclesijs*, alla quale per tante centenaia d'anni acconsentito hà il popolo Christiano, sì per leggi Pontificie, contra le quali non vagliono constitutio-

ni di Prencipi, come nella prima suppositione s'è prouato. Ottaua ingiustitia: che non potendo le potestà seculari fare, che le Chiese, ò le persone ecclesiastiche siano tenute à vendere, ò alienare i beni acquistati, ò d'acquistarsi, ò priuarsi di quelli, come si dice nella prima decretale di Bonifacio 8. *de immunit. Eccl.* rinouata, & approuata nel Conc. vlti. Lateran. nella sess. x. & nel Trid. sess. 25. cap. 20. questa ingiustitia, & ingiuria à dette persone si fà con la parte Venetiana: volendo, che i beni stabili lasciati loro si vendano, & di più che ne perdano il prezzo. Nona ingiustitia. Nelle donationi più priuilegiate sono le communità religiose, che i proprij figli: dunque non si vede, come si possano tali donationi impedire con giusta legge. L'antecedente di questo entimema molto bene proua il Felino nella colonna 21. del suo comento sopra la decretale *in præsentia, de probationibus* con allegāze di leggi, canoni, & ragioni. Perche se tu doni il tuo à qualcuno, & ti nasca poi vn figliuolo, la natiuità di lui rōpe la donatione per la l. *Si vnquam C. de reuocandis donationibus*: ma se la donatione è fatta al monasterio nò, se nō quanto alla legitima: & cita Bal. sop. la l. prima *de inofficiosis donationibus.* & l'Abbate sopra il cap. finale *de donation.* quali vogliono la legge, *si vnquam*, non hauer luogo nelle donationi fatte à cause pie, se non quanto alla legitima, & la Chiosa questa sentenza segue sopra il cap. fin. *Quicunque* 17. q. 4. & la causa pia per tanto è più fauorita, che quella de' figliuoli, dice il Felino: perche in quella il testatore hà risguardo alla sua salute: la quale à ogni altra cosa temporale dee essere antiposta. In oltre la donatione fatta alla Chiesa, ò monasterio *transfert dominiū sine vlla traditione l. fin. C. de sacros. Eccle.* fatta al figliuolo nò, l. seconda *C. Si quis alteri, vel sibi l. sine mancipati C. de donat.* Di più il figliuolo non può esser fatto herede col solo cenno del testatore. l. *Discretū. C. qui testam. facere poss.* & il fatto, come dice Angelo gran legista seguì nella persona del Vescouo Perugino: il quale à suo padre disse ò padre, se volete, che io sia vostro herede stringe-

temi la mano: gli strinse la mano il padre: ma il Vescouo nō hebbe l'heredità: perche non fù fatto come dispongono le leggi: & pure il testamento fatto à fauor di cause pie vale col solo cenno. & per questa sentēza del Felino sono citati Bar. Baldo, Immola, l'Ancarano. Decima ingiustitia, è contra la riuerenza, & honore, che si dee à gli ecclesiastici, i quali con simil legge sono fatti à vn certo modo vguali à Giudei: & inferiori alle meretrici nelle terre Venetiane: perche si come à i Giudei la constitutione di Paolo IV. qual comincia *Cum nimis absurdum*, confermata da Pio V. con vna sua, che comincia *Romanus Pontifex* toglie l'acquisto de' beni stabili, & il possesso di quelli, così la legge Venetiana toglie l'istesso à gli Ecclesiastici con questo disauantaggio ancora, che i Giudei nel vendere i loro beni stabili à Christiani, restano padroni del prezzo: mà gli ecclesiastici perdono i beni, & il prezzo etiamdio de gl'istessi. Inferiori sono alle meretrici: perche à queste si lasciaranno da qualcuno beni stabili, & non saranno tenute à venderli, & pure quel, che si lascia alle persone sacre, è come stipendio loro douuto per tanti seruigij spirituali, che i Precipi mondani con i lor popoli riceuono da quelli: & quel, che alle meretrici si dà, ò si lascia, per lo più non serue se non per la dannatione dell'anima. Anzi sono gli Ecclesiastici per la legge Venetiana inferiori à qual si voglia sorte d'huomini ancora Infedeli: à quali *iure gentium* sono conceduti titoli d'acquistare per via di donatione, compra, permuta beni mobili, & immobili. Duodecima ingiustitia di sacrilegio è: legato pio fatto à luoghi sacri, ò à persone sacre vsurpare cō autorità laicale, farlo vendere, & appropriare il prezzo à persone profane: il che non si può fare senza enorme colpa. La onde il Panormitano sop. il cap. *relatum*, il primo *de Testam. nu. 7.* così scriue. *Ex dictis Innocentij collige, quod relictum ad pias caussas gaudet eodem priuilegio cum relicto facto Ecclesiæ.* Si come dunque niun laico può appropriarsi il legato fatto alla Chiesa, così ne qual si uoglia altro pio legato: l'istesso dicono Siluestro

nella

nella parola *legatum tit.* 4. *num.* 5. & Angelo nella stessa parola tit. 2. num. 4. & l'Armilla nell'istessa parola num. 48. XIII. ingiustitia è: che per la legge s'inhabilita Christo à succedere ne' beni laicali; atteso che de i beni, che si lasciano alle Chiese, & alle cõmunità ecclesiastiche, padrone con titolo molto speciale, & incommunicabile è, Christo, & nessun'altro in terra. Or chi non vede quanta colpa sia torre à Christo la libertà di diuētare padrone per titolo sacro, & singolare di quei beni, de' quali per titolo communicabile, & naturale è anco padrone? XIIII. Nõn picciola ingiustitia è della legge Venetiana, che per quella perde la Chiesa la libertà sua, & si riduce à seruilità. A questo proposito molto accomodate sono le parole lamenteuoli di S. Gregorio contra l'Imperatore, che al suo tempo gouernaua il mõdo, & cõ leggi non giuste la libertà ecclesiastica corrompeua. Dice dunque così quel glorioso Dottore sopra il Salmo 5. Penitentiale, commentando il versicolo 9. *Tota die exprobrarunt mihi, &c. Nulla enim ratio sinit, vt inter Reges habeatur, qui destruit potius, quàm regat imperium; & quotcunq; habere potest peruersitatis suæ socios, eos à cõsortio Christi efficit alienos. Qui turpissimi lucri cupiditate illectus, sponsam Christi captiuam cupit abducere, & passionis Dominicæ Sacramentum ausu temerario contendit euacuare. Ecclesiam quippe, quam sui sanguinis pretio redemptam Saluator noster voluit esse liberam, hanc iste potestatis regia iura transcendens facere conatur ancillam. Quanto melius foret sibi dominam suam esse agnoscere; eique religiosorum Principũ exemplo deuotionis obsequium exhibere; nec contra Deum fastum extendere dominationis; à quo sua dominium accepit potestatis?* Essendo dunque le tre leggi Venetiane repugnanti alla giustitia per tanti capi, & ragioni addotte con aperta essorbitanza dalle leggi diuine, naturali, & humane, così ecclesiastiche, come ciuili; dell'ingiustitia, & nullità loro non si dee in modo alcuno dubitare: ne nome di leggi meritar ponno, per non esser legge quella, che non è giusta, come chiaramente dice S. Agostino nel primo lib. *de libero arbit.* al ca. 5.

& nel lib. 19. *de ciuit. Dei cap.* 21. & S. Tom. in 1.2.q.95.ar.2. Di modo che più che à baſtãza prouata reſta la giuſtitia del Monitorio Pontificio da canto della cauſa materiale. Entriamo dunque à prouare la giuſtitia della forma: la qual nõ è coſa difficile difendere dalle calonnie di coloro, che non ſolo con parole, ma etiam con varij trattati, & libri di pernicioſa, & peſſima dottrina ardiſcono d'impugnare. La ſcommunica in due modi ſi può conſiderare; cioè inquanto pena della Chieſa contra i diſubidienti; & inquanto ſentenza, con la quale ſi dà. La forma della ſcommuna inquanto pena, per la quale ſi diſtingue dall'altre pene eccleſiaſtiche, & cenſure, conſiſte nella priuatione della participatione attiua, & paſſiua de' Sacramenti; de' communi ſuffragij della Chieſa; & della conuerſatione de gli altri fedeli: & la giuſtitia della forma della ſcommunica per quanto è pena, nõ è altro, che vn riſpetto, ouero relatione, che ella hà alla colpa della contumacia. L'ammonitione, che ſuol precedere, non poterſi dir forma della ſcommunica in quanto pena, ſi proua per ragioni irreprobabili. La prima delle quali eſſer può: che la ſcommunica è grandiſſima pena, come dicono i Dottori; L'ammonitione non è pena alcuna; conciosia che ſi fà per iſchiuar la pena della cenſura. La ſeconda. Perche l'ammonitione è atto ò della legge, che minaccia la ſcommunica à trangreſſori, ouero è attione del giudice; la ſcommunica è pena del reo, & dello ſcommunicato. La terza. Perche la forma dà nome alla coſa, della quale è forma. L'ammonitione non fà queſto alla ſcommunica naſcendo queſto nome *excommunicatio* dalla priuatione della communicatione eccleſiaſtica: come che detta ſia *excommunicatio* quaſi *extra communionem*. La quarta. Perche la forma d'vna coſa è incommunicabile à vn'altra coſa, eſſendo proprio della forma ſeparare, & diſtinguere vna coſa dall'altra, come inſegnano i filoſofi: Or qual ſi voglia forte d'ammonitione antecedente alla ſcommunica ſi può vſare in qualſiuoglia altra cenſura: dunque non può eſſer forma della ſcõmunica

La ſentenza Pontificia è giuſta nella cauſa formale.

19

munica in quanto pena. Quinta. L'ammonitione è prima della scommunica in tempo, & in tempo molte volte longo: dunque non serue per forma intrinseca alla scommunica, la qual viene dopò l'ammonitione: & senza l'ammonitione nel suo essere poi perseuera. & pure è impossibile, che vna cosa sia senza la sua forma; & che la forma in tempo vada, ò in tempo sia prima della cosa, della quale è forma, come dice Aristot. nel 12. della metafisica, al testo 16. Si considera secondariamente la scommunica in quanto sentenza legitima, & canonica; & à questa come tale, è necessaria l'ammonitione; la qual ammonitione come dice il Vittoria nella sua Sommetta *de Sacramentis* nel Trattato della scommunica alla q. 6. è *de essentia excommunicationis* intende appartenere all'essentia della scommunica in quanto che è sentenza valida, & quelche dice il Vittoria s'intende secondo la dottrina di quei Dottori, che da noi si citano nel 3° cap. nella risposta al quinto Argomento de' Venetiani. Ne per validità della sentēza è necessario, che tre volte ammonito sia il delinquente; come i gran maestri della Teologia tengono sopra il 4. delle sentenze nella dist. 18. Ricardo art. 3. q. 5. Durando q. 4. il Paludano q. 1. art. 3. l'istesso dice il Soto nel 4. d. 22. q. 1. ar. 3. & il Vittoria nel Tratt. *de excommunicatione quæstio* 6. & S. Antonino nella 3. par. tit. 24. cap. 74. & Siluestro *in Verbo excom.* 2. §. 4. Angelo *in Verbo excom.* 3. nu. 14. la Rosella *in Verbo excom.* tit. 7. §. 43. la Tabiena *in Verbo excom.* 2. §. 1. il Nauarro nella Somma nel cap. 27. nu. 10. & l'istesso Nau. sop. il cap. *Cum contingat, de rescriptis, remedio* 2. nu. 35. & nella quinta causa della nullità. nu. 6. la Chiosa sopra la Decretale *Statuimus*, & sop. la decretale *Constitutionem*, lib. 6. per non far catalogo di molti Dottori di Canoni, & ancor di Casi di conscienza; quali tutti si rimettono alla Decretale di Gregorio X. promolgata nel Concilio generale di Lione, qual comincia, *Constitutionem*, posta sotto il titolo *de sententia excommunicationis* nel 6. nella quale così ordina. *Statuimus quoque vt inter monitiones, quas vt canonice promulgetur excommuni-*

*municationis sententia) statuunt iura pr*æ*mitti, iudices siue monitionibus tribus vtantur, siue vna pro omnibus obseruent, aliquorum dierum competentia interualla; nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.* Sopra le quali parole la Chiosa mette tre forme delle tre monitioni. *Dicit ergo index interdũ* (parole sono della Chiosa) *monemus tè pro prima: qua finita monet pro secunda: qua finita monet pro tertia. Interdum vna monitione facit tres: monemus te, quòd vsque ad diem talem pro primo: talem pro secundo: talem pro tertio, &c. Interdum vnam tantum dat dilationem, vt monemus te, vt vsque ad talem diem pro primo, secundo, & tertio peremptorio à communione talis, &c. & hoc vltimo casu est interuallum inter monitionem, & sententiam.* & anco si dà caso, che simili interualli non sono necessarij, come mostra l'istessa decretale, & la Chiosa nel fine del commento vniuersalmente accettata. La Santità di N.Sig. Paolo V. nella Cẽsura della scommunica hà seguito il secondo modo delle tre monitioni assai commune, & vsitato, dando à delinquenti 24. giorni da rauuedersi, otto pel primo termine, otto pel secondo, otto per l'vltimo. Di modo, che compitamente hà osseruata la giustitia della forma della scommunica in quanto sen tenza, & ancora dell'interdetto per quello dando tre giorni di più. si che in tutte le parti giusta è stata la sentenza.

La sentenza del Monitorio di Paulo V. contra il Doge, & Senato di Venetia, quantunque contenesse dubia giustitia, ò ingiustitia non manifesta, non essersi potuta impugnare, & sprezzare. *Cap. II.*

IN tutte le parti, & in tutte le quattro cause, la sentenza di N.S. Paolo V. essere giusta, & valida, & obligatoria habbiamo prouato nel primo capo. Hà questo mostreremo, quantunque in quella fusse ingiustitia, non manifesta, ne notoria, nõ hauersi potuto sprezzare dal Doge Veneto,

ne da suoi aderenti, & fautori. Mette la Chiosa sopra il capitolo sacro, *de sen. excom.* & prima di lei Gratiano nel decreto xj.q.3.cap. *Episcopus*, & poi gli altri Dottori Teologi, & Canonisti tre modi d'ingiustitia nella sentenza della scommunica. il primo è nell'animo cattiuo dello scommunicatore; quando per odio, ò vendetta fulmina la scommunica contra colui, che la merita; & serua l'ordine prescritto da sacri canoni, & questa maniera d'ingiustitia, ancorche manifesta fusse, non nuoce alla sentenza; ne quella inualida. il secondo modo è, quando l'animo di quel, che scommunica è retto, & v'è causa legitima di punire il delinquente con la scõmunica, ma si tralascia l'ordine prescritto dalla legge; ne questo modo d'ingiustitia inualida la censura; pur che sia stato l'ordine essentiale osseruato. & in ambedue queste forme d'ingiustitia cõuengono i Dottori di Teologia, & espositori de' sacri Canoni. il terzo modo è, quando l'ingiustitia è nella causa della scommunica, supponendosi colpa essere in colui, nel quale in verità non è: &, quando tale ingiustitia fusse notoria, non terebbe la sentenza: si come manco terrebbe, quando il giudice nella sentenza esprimesse causa chiaramente ingiusta. &, come dichiara, & bene Antonio Cordubense nel 1. lib. delle sue teologiche quistioni nella ques. 43. nel §. *tertium punctum est: notorie iniusta excommunicatio dicitur, quando omnibus publice, & manifeste constat de eius iniustitia, & errore, aut falsitate; ita quòd nulla dissimulatione, vel colore potest occultari. nam, si solum ipse excommunicatus, vel etiam alij pauci euidenter sciant iniustitiam eius, non dicitur notorie iniusta, nisi publice constet.* & di tal notorietà ingiusta non essere, ne potere essere la sentenza di Paolo V. è verità indubitabile. Ma, quando la sentenza non è ingiusta notoriamente, douersi seruare nel foro esterno, & in publico concordeuolmente affermano i Dottori tutti, etiamdio il Gersone nell'Alfabeto 33. nella lettera Z. alla consideratione 4. & la ragione di questa verità acconsentita generalmente da tutti è in pronto. Percioche nissun reo dee esser giudice nella causa sua, &

1

2

3

farsi

farsi da se stesso ragione: che altrimenti indarno sarebbero i maestrati, giudici, & ministri di giustitia, & si potrebbero serrare i tribunali, & carceri. Per tanto la legge vnica del Cod. *ne quis in causa sua iudicet*, sauiamente dice: *in re propria iniquũ admodum est, alicui licentiam tribuere sententia.* Dunque secondo questa legge i Venetiani, che come rei giustamente sono stati scommunicati dal Papa essistente, molto ingiustamente si sono portati in farsi da se la ragione contra il sopremo giudice della Chiesa; & con iscritture, & bandi schernire la sua sentenza; & astringere all'innosseruanza dell'interdetto gli Ecclesiastici. il che non hà potuto, ne può essere se non con graue ingiuria fatta all'autorità Apostolica, & alle sue sante chiaui; con graue scandalo, & danno de' popoli, alienandoli dal lor Pastore, & Padre; con offesa indicibile, & dispiacimento di tutti i buoni, & obedienti Christiani verso quella santissima Sede: alla quale tanta riuerenza portò Carlo Magno, che scrisse, & comãdò cõ queste parole. *In memoriã Beati Petri Apostoli honoremus Sanctam Romanam, & Apostolicam Sedem; vt, quæ nobis Sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat ecclesiasticæ magistra rationis. Quare seruanda est cum mansuetudine humilitas; vt licet vix ferẽdum ab illa Sede imponatur iugum, tamen feramus, & pia deuotione toleremus.* Le quali parole registrate sono nel Decreto alla dist. 19. nel cap. *In memoriam.* & Basilio Imperatore di Constantinopoli nell'oratione, che fece à i Padri dell'ottaua sinodo, voltandosi à laici di degnità disse. *Nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem mouere. Hæc enim inuestigare, & quærere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est; non nostrum: qui pasci debemus, qui sanctificari, qui ligari, vel à ligamento solui egemus. Oportet nos ergo cum timore, & fide sincera hos audire, & facies eorum vereri: Cum sint ministri domini omnipotentis; & huius formam possideant: & nihil amplius, quàm ea, quæ nostri ordinis sunt requirere.* La sententia del pastore, giusta, ò ingiusta che sia, temer si dee, dice S. Greg. nell'hom. 26. sopra gli Euangeli; & è trascritta nel decreto nella causa xj. q. 3. nel Cap. *sententia*; & per la parola,

la *timere*, intendono i Dottori farne conto, non isprezzarla, osseruarla. & S. Gio. Crisostomo nell'hom. 4. dichiarando il cap. 2. dell'Epist. *ad Hebraos.* scriue, *nemo contemnat vincula ecclesiastica: non enim homo est, qui ligat; Sed Christus; qui nobis hanc potestatem dedit: & dominos fecit homines tanti honoris*. Et Vrbano scriuendo à tutti i Vescoui così ordina. *Quibus Episcopi non communicant, non communicetis: & quos eiecerint, non recipiatis. Valde enim est timenda sententia Episcopi, licet iniuste liget.* Et queste parole sono nel Can. *Quibus Episcopi* xj. qu. 3. Ma è notabile la nuoua, & non più vdita limitatione data al Canone di S. Gregorio da vn certo Nicolò Crasso Cittadino Venetiano nell'Antiparenesi contra l'Illustrissimo Cardinale Baronio nella facc. 69. dicendo il canone conuenire *in priuatos homines, nō in Summos Principes.* Chiosa degna d'vn tale autore, che s'intitola Filosofo, & Giurisconsulto: il quale per acquistarsi qualche poco di nome, s'è posto à garreggiare con vn santissimo, & dottissimo Cardinale: ma cō quali armi? con quelle della perpetua maldicenza, & scismatica irreuerenza verso vn tanto personaggio. Il quale autore con ragioni indignissime di Filosofo, & legista non tanto hà ingiuriato la persona del Cardinale, quanto la dottrina, & modestia filosofica, & la giustitia, & modestia legale. Se nella chiosa di questo huomo fusse vna minima ombra di verisimile, chi non vede, che da infinite leggi ecclesiastiche, & diuine, che comandano l'osseruanza à gli huomini, con minaccia di pena, ò promessa di premio, si douerebbero essimere i Prencipi; di loro non facendosi in quelle speciale mentione, & il premio della vita eterna resterebbe alle persone priuate, & non à Prencipi? Nell'antica legge dice Antero Papa scriuendo à Vescoui della Spagna, come habbiamo nel Can. *Absit.* q. 3. Chiunque non obediua à Sacerdoti, fatto vscir fuori de gli alloggiamenti, era lapidato dal popolo; ò sottomettendo alla spada il collo col proprio sangue lo sprezzo espiaua. Al presente colui, che è inobediente, con la pena, ò come è in altri testi, con la spada spirituale è troncato;

cato; & discacciato dalla Chiesa dalla rabbiosa bocca de' demoni è sbranato. *Nunc vero inobediens spiritali animaduersione*, ouero *mucrone truncatur: & eiectus ab Ecclesia rabido dæmonum ore discerpitur.* & S. Girolamo sop. il lib. de giudici in qual modo sia dato vno scelerato al diauolo, mostra nell' hom. 2. cõ queste parole. *Quomodo tradit eum Satanæ? discedit à mente eius; & auertit se; & refugit à cogitationibus eius malis, & desiderijs indignis, & relinquit domum cordis eius vacuam.* sono queste parole nella stessa causa, & quest. nel Can. *Audi denique.* & S. Agostino nel can. *Omnis Christianus* tolto dal serm. 68. *de verbis Apostoli.* dice, *Omnis Christianus dilectissimi, qui à Sacerdotibus excommunicatur, satanæ traditur.* Doueua il Doge di Venetio col suo Senato spauentarsi per quelle parole di S. Pietro, quali leggiamo nella causa, & quist^e tante volte allegata nel can. *Quicumq;*. Qualunque contristarà il Dottore della Verità, pecca in Christo, & essacerba Iddio padre di tutti; perlo che non harà vita. *Quicumq; contristauerit Doctorem Veritatis, peccat in Christum, & Patrem omnium exacerbat Deum: propter quod, & vita carebit.* le quali parole sono come di S. Pietro allegate anco da S. Clemente nell'ep. p^a *ad Iacobum fratrem Domini*, & da Alessãdro nella sua prima decretale *ad omnes orthodoxos.* Che peccato dunque sarà de' Venetiani, & de' loro aderenti; i quali hanno contristato, & cõtristano il Vicario di Christo, il supremo Dottore. & maestro della Verità datoci da Dio sopra la terra? & Anacleto nella prima epistola dice, senza dubio alcuno colui scandaleza Iddio, il qual scandaleza il Vescouo, ò il Sacerdote. Che direbbe di colui, che scandaleza l'Ecumenico Patriarca di tutti i Vescoui, & Sacerdoti? San Clemente martire, & Sommo Pontefice nel canone *si autem*, nell'istessa causa, & quist^e condanna per infami i Sacerdoti, & gli altri chierici, & tutti i Prencipi di qual si voglia grado, quali nõ obediscono à Vescoui; & protesta questi tali esser banditi dal regno di Dio; dal consortio de' fedeli; & da limitari della Sancta Chiesa di Dio. & S. Pietro nell'ordinatione di detto Clemente, che

doueua

doueua succederli nella catedra del Sommo Pôtificato, comanda à tutti i Christiani, che non habbiano per amico colui; ne che trattino con esso; ne che li parlino; à chi sarà Clemente nimico per le sue scelerati attioni. col qual canone sono manifestamente condannati quelli, che contra la censura del Romano Pôtefice s'intendono col Doge, & Senato di Veneita. Questo comandamento di S. Pietro tu hai nel canone. *Si inimicus.* dist.93. & nel can. che comincia nel medesimo modo xj. q. 3. & ne fanno mẽtione Anacleto nella sua terza epistola, *ad Sacerdotes, & Episcopos*: & Alessandro nella prima epist. *ad omnes orthodoxos.* Mi dirai, che Gelasio nel can. *cui est illata* xj. q. 3. scriue à Vescoui dell'Oriente, che della sentenza ingiusta con la scommunica non si dee fare stima. Ti rispondo, che in quel canone si parla della scommunica fulminata da Dioscoro Eresiarca contra alcuni, che non li vollero obedire, come auerte la glossa. il qual Dioscoro per essere manifesto heretico, nõ hauea potestà di scõmunicare: oltre che l'ingiustitia della censura era notoria. in oltre come capo d'Heresia detestabilissima fu detto Dioscoro condãnato nel Concilio Calcedonense da più di seicento Vescoui. Che rimedio dunque hauerà vno, il quale è ingiustamente scommunicato dal suo Prelato? nel can. *clericus* xj. q. 3. il qual canone è del Conc. Cartaginese 4. al cap. 66. si dice, che'l chierico ingiustamente scommunicato dal suo Vescouo ricorra al sinodo, *intendi*, Prouinciale, al quale vengono tutti i Vescoui della Prouincia, il che chiaramente ordina ancora il Conc. Sardicense al cap. 17. comãdãdo espressamẽte, che nessuno conuersi con lo scommunicato, prima, che non sia discussa dal Concilio la causa, & la sentenza ò approuata, ò emẽdata. Ricercherãno il Doge, ò Senatori di Venetia; che dunque far doueremo noi trouandoci scommunicati, & pretendendo la scommunica non essere giusta? Rispondo douersi patientemente, & con humiltà sopportare come ogni altro dee fare; il quale, se vuole proseguire le sue ragioni, prima si dee fare assoluere dalla scommunica:

che

che altramente non sarà vdito; come espressamente determina Innocenzo 3° nella sua decretale, *per tuas*, *de sententia excommunicationis*, & in vna sua Alessandro allegato dall' istesso Innocentio: & si dee seruare come giusta; perche non paia, che si sprezzi. Dicesi l'istesso nella decretale, *Sacro de sententia excom.* & nel cap. *Cum contingat, de officio iudicis delegati. & cap. ad præsentiam, de appellationibus*, & nel lib.6.nel cap. *Solet, de sententia excom.* & nel cap. *Venerabilibus* nel §. *Sedsi*, & nel §.seguente. Replicherà il Venetiano, ò qualsi voglia scommunicato dal Papa. Ma se egli non mi vuole assoluere, per potere io essere ascoltato, che suffragio mi resta? Potrò appellare al Concilio generale? in nessun modo ciò è lecito fare. & chi lo facesse, s'allacciarebbe di nuoua scommunica riseruata al Papa in *Bulla Cenæ*. Conciosia, che simili appellationi portano seco euidente pericolo di scisma nella Chiesa di Dio, manifesto sprezzo delle chiaui ecclesiastiche; segnalata ingiuria alla Podestà Pontificia; scandalo alla Christianità; semenza d'heresie; licenza alle sceleranze; impunità à vitij, & strada larga all'eterna dannatione. Pio Secondo nella sua bolla fatta in Mantoua con la raunata di molti Cardinali, & Prelati simili appellationi chiama erronee, detestabili, & pestilenti, & di ciò rende le seguēti ragioni. *Namq́; quis non illud ridiculum iudicauerit, quòd ad id appellatur, quod nusquam est; nec scitur, quando futurum sit? pauperes à potentioribus multipliciter opprimuntur. Remanent impunita scelera. Nutritur aduersus primam sedē rebellio. Libertas delinquēdi conceditur: & omnis Ecclesiastica disciplina, & hierarchicus ordo confunditur.* Fù la constitutione de Pio 2. confermata da Sisto 4.nel 1484.alli 15.di Luglio, del suo Pontefìcato l'anno 12. nella Declaratoria contra i Venetiani: per che dal monitorio suo haueano appellato al futuro Conc° comincia la Declaratoria, *Qui monitis acquiescere*. La medesima constitutione fù rinouata & approuata similmente da Giulio 2. pure in vna sua Declaratoria contra i medesimi Signori Venetiani: perche anco dal monitorio di lui al futuro Concilio

fecero appello, comincia la Declaratoria di Giulio, *Suscepti regiminis*, publicata nel 1509. alli 15. di Luglio nell'anno del suo Pontificato il 6°. Stimo necessario per porre il freno à quelli, che cõ souerchia licẽza ò credono, ò dicono non esser gran colpa dalle sentenze del Sommo Pontefice, ò al Tribunale di Dio appellarsi, ò al futuro Conc°. in questo foglio trascriuere parte della Declaratoria di detto Sisto, & qualche cosa di quella di Giulio. Nella sua Sisto così parla. *Nos igitur, qui disponente Domino qui nos vnxit oleo lætitiæ præ consortibus nostris, in eo sumus officio constituti; vt singularum animarum saluti consulere, iustitiam colere, & iniquitatem odire debeamus; attendentes quòd de minoribus ad maiores iudices dumtaxat appellare legalis permittit auctoritas & præterea inhibet ab Imperiali & Præfecto prætorio iudicio appellari; & quòd nõ homo, sed is dumtaxat qui solo verbo fecit cælum, & terram, Apostolicam sedem, & in ea sedentem prætulit vniuersis etiam Concilijs, quæ ab ea robur accepisse sanctorum Patrum decreta testantur, & etiam Gelasius Papa contra Acatium Fausto Legato scribens, dum ait: Ipsi sunt canones, qui appellationes totius Ecclesiæ ad huius sedis examen voluere deferri, ab ipsa autem numquam appellari debere, & ipsam de tota Ecclesia iudicare, de ipsius autem iudicio numquam iudicari senserũt. Et dum scribit ad Orientales Episcopos dicens: Sedem prædictam nulla Synodo præcedente soluendi quos Synodus inique damnauerat, & damnandi, quos oportuit, nulla existẽte Synodo habuisse facultatem. Testantur etiam quamplurimorum antiquorum Conciliorum epistolæ, in quibus verba illa apponuntur, salua in omnibus Apostolicæ sedis auctoritate: & quòd de ijs, & alijs quamplurimis iuribus, & canonibus, ac auctoritatibus pia me: Pius Papa secundus prædecessor noster dudum de fratrum suorum S.R.E. Cardinalium, & Prælatorum, ac Iurisperitorum tunc Romanam Curiam sequentiũ consilio in Conuentu Mantuano, auctoritate Apostolica in perpetuum valitura constitutione omnes qualitercumq; appellantes à Romano Pontifice, Canonum transgressores, & illos ex eis, qui ad non indictum, nec congregatum Concilium appellare præsumerent, aliud caput in Ecclesia Dei ac imaginarium, maius & sublimius tribunal*

confingentes

confingentes contra Apostolum dicentem: Fundamentum aliud nemo potest ponere præter id, quod Christus instituit; huius sacræ sedis primatum negare, Ecclesiæ unitatem diuidere, non vnum solum priuilegium eidem Ecclesiæ adimere, sed præcipuam, & principalem dictæ sedis auctoritatem quam & vox Christi, & maiorum traditio, & canonum fulsit auctoritas penitus subuertere non verentur, præ ceteris detestabiliores esse: & eorum appellationes huiusmodi quacunque occasione interponerentur non solum irritas & inanes sed fraudulosas, & sacrilegas, & hæreticas esse declarauit, ac statuit nulli cuiuscumque status, ordinis, vel conditionis existeret, licere deinceps pro quacumque caussa à sede Apostolica præsertim sub hoc prætextu nominis futuri Concilij appellare, aut huiusmodi appellatione vti; & inniti, sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, à qua à nemine absolui possit præterquàm à Romano Pontifice nisi in mortis articulo constitutus: & voluit omnes adhærentes appellationibus eisdem, procuratores quoque sindicos, & alios quoslibet alio nomine appellantes, simili sententiæ subiacere: Notarios vero, & scribentes, dictantes, & testificantes in eis, aut consiliū præstantes, vel fauorē, vltra anathematis pœnā perpetua notari infamia, & aduocationis, procurationis, & notariatus officiis fore priuatos; & si in huiusmodi excommunicationis sententia per annū persisterent, tamquam de hæresi, & schismate suspectos ab omnibus haberi, & reputari, & contra eos, vt tales, iuxta Canonum præcepta procedi prout in eadem constitutione latius continetur. Ex quibus manifestè infertur, quod huiusmodi eorumdem Venetorum appellatio ex eo, quia à Romano Pontifice non appellatur, ipso facto nulla, & quia ad fictum, & imaginarium Concilium interposita fuit, sacrilega, & abhorrenda extitit: & vt ad tribunal omnipotentis Dei interposita per eos sustineri non potest, nisi, alterum de duobus affirment, videlicet, vel Omnipotentem ipsum Petro Apostolorum Principi, & per eum eius successoribus omnimodam potestatem in terris non tradidisse, & aliquid de ea retinuisse; vel quod à Vicario ad eum, cuius vices gerit, cuiusque vnum, & idem est tribunal, valeat appellari: quorum primum hæreticum aliud vero à sacris Canonibus alienum esse nemo ambigit. Sin qui Sisto 4. Giulio 2. con vn modo speciale di dichiaratione conferma la constitutione

tutione di Pio 2. con le seguenti parole. *Nos igitur quam detestanda sit eorum peruersitas attendentes, qui proprijs innixi commodis, & nefarijs cupiditatibus mancipati, salubria decreta Patrum & superiorum iussa spernentes, inconsutilem Christi tunicam scindere, aut etiam scissionis caussam præbere contendũt & Ecclesiæ vnitatem diuidere, prædictæ sanctæ sedis Apostolicæ principatum tollere, & cõtra tot sanctorum Patrum, & sacrorum Conciliorum decreta, temere, & damnabiliter magna audacia venire non erubescũt, & contra facere non verentur; asserentes inter cetera, consulentes persuadentes, determinantes, seu determinationi huiusmodi interessentes sola consilij præstatione, seu persuasione, deliberatione, aut determinatione, quòd aliquibus casibus à Romano Pontifice, seu eius sententia, vel decreto, ad futurum Concilium generale appellari possit, dicta Pij prædecessoris constitutione non ligari, nisi in ipsa actuali appellatione, & illius interpositione, vel scripturæ compositione, se immiscuerint: Ne de cetero tali assertione se excusare, at tale quid in posterum præsumere impune valeant, opportunam tam immani & periculoso morbo medelam adhibere volentes; hac generali, & in perpetuum valitura constitutione, ex certa nostra scientia, & potestatis plenitudine, de venerabilium fratrum nostrorum sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium consilio promulgata, sancimus constitutionem Pij prædecessoris præfatam, tam citra, quàm vltra montes, & in vltramontanis partibus, quo ad omnes tam Ecclesiasticas quam sæculares personas, etiam Regali dignitate, ac Cardinalatus honore fulgentes, Capitula, Vniuersitates, Communitates, & Collegia, Congregationes & Synodos, ac Parlamenta, valuisse, valere, & perpetuo valituram declaramus, cum suppletione solemnitatis cuiuslibet, etiam publicationis omissæ, cuius in illa edenda, vel publicanda defectus prætendi posset, quæ iuxta illam fieri requirebatur, eamque ex præterito nũc & in posterum inuiolabiliter obseruari mandamus; ipsius violatores, cuiuscumq; dignitatis existant, pœnis & censuris in eadem expressis, quocumque tempore subiacere statuentes, contraria consuetudine seu potius corruptela non obstante: Decernentes, & declarantes vltra pœnas impositas (quas ipso facto dictos violatores & contrauenĩẽtes incurrere volumus) ipsos & eorum quemlibet pro veris & indubitatis*

ſchiſmaticis,& inconſutilis tunicæ Domini noſtri IESV Chriſti violatoribus & diſſipatoribus, ac de Catolica fide male ſentientibus, habendos,& reputandos pœniſque canonicis,& legalibus contra tales impoſitis ſubiacere,& cum Dathan,& Abiron partem & damnationem habere, ipſaſque etiam pœnas & earum quamlibet omnes illos incurrere volumus,cuiuſcumq; conditionis exiſtant, & gradus prærogatiua fulgeant qui in Senatu, Conſilijs, Parlamentis, Congregationibus,etiam Synodalibus & Prouincialibus,vel alijs quomodolibet tacite vel expreſſe,voce,vel ſcripto,per ſe vel alium (cuiuſcumq; timoris, vel reuerentiæ velamine,vel prætenſa excuſatione & ſuperioris mandato non obſtantibus) decreuerint,conſuluerint, ſeu deliberauerint, vel aliorum dicta approbauerint conſilium, aut vocem dederint, vt ad futurum vniuerſale Concilium à nobis,vel ſucceſſoribus noſtris Romanis Pontificibus contra prædictam conſtitutionem appellare liceat poſſit,vel debeat: dictas pœnas ad ipſos,& eorũ quẽlibet contrauenientem in præmiſſis, tenore præſentium extendentes, & locum habere declarantes, omni ambiguitate ceſſante. S. Raimondo nel 3° lib. della ſua ſomma nel §.45. forma la queſtione; che dee colui far, che ſi ſente ingiuſtamẽte ſcommunicato? riſponde. Offeriſca la ſatisfattione,& domandi l'aſſolutione.*Si ita fecerit,erit ei ad meritum:ſi contemneret,peccaret mortaliter.*

6 O' dice pur Gerſone Dottore Catolico, & nõ volgare nell' Alfabeto 33.nella conſideratione 8.trattando della ſcommunica, che liberamente dalle ſentenze, & comandamenti del Papa ſi può fare appello al Concilio generale, come à quello,che è ſopra al Papa; & che dire altramente è hereſia condannata nel Conc. Coſtantienſe. In riſpoſta di quel,che dice il Gerſone,piglia le coſe ſeguenti.La prima è, che nelle ſeſſioni di quel Concilio fatto in Coſtanza non ſi ritroua la determinatione, della quale parla il Gerſone, come fatta di fede Catholica. La ſeconda;che'l decreto contenuto nella ſeſſ.4. il quale à l'vbbidienza del Concilio ſottomette qualſiuoglia, etiamdio il Papa nelle coſe concernenti la fede, eſtirpatione dello ſciſma,& riforma, s'intende pel tẽpo dello ſciſma:quãdo non ſi sà qual ſia il vero Papa nella

Chiesa: qual tempo fù, quando si raunò il Concilio Costantiense. La terza, che quel decreto fù fatto, quando il Conc° era senza capo. Bē sò, che Fra Paolo s'aguzza nell'Apologia contra il Cardinale Bellarmino per ributtare queste tre prime solutioni, con sofismi, & calonnie da noi à bastanza nella difesa fatta pel Card. confutate. La quinta, che, come mostra il Turrecremata (il quale si trouo nel Concilio di Costanza, essendo lui *in minoribus*, secondo che egli testimonio ne rende nel luogo, che qui ci citarà) nel secondo lib. *summa de Eccl. c. 99.* in quel decreto del Conc. Constantiensē nō si parla di qual si voglia Conc° generale, ma solo di quello, che era allora raunato in Constanza, per por fine allo scisma, cō l'elettione d'vn buon capo. Lo proua per le parole dell'istesso Conc°, che sono queste. *Hæc sancta Synodus Constantiensis generale Concilium faciens pro extirpatione præsentis schismatis.* La sesta, Che quell'istesso decreto, come afferma il medesimo Turrecremata, non fù fatto dall'intero Conc. ma solo de certi, che seguitauano la parte di Baldassar, che lo chiamauano Gio 23. contradicendo l'altre due vbidienze, ouero fattioni, cioè quella di Gregorio 12. & di Benedetto 13. con i medesimi asserti capi loro: & la contradittione fù accettata: *Ex qua contradictione,* dice il Turrecremata, *aliarum duarum obedientiarum clarissime percipit quisq; doctus, quàm præsumptuosa sit illa assertio, quam obedientia illa Balthasar Constantiæ conueniens faceret Concilium vniuersalem Ecclesiam repræsentans. Quarto ea, quæ inducuntur de decretis Concilij Constantiensis, nullius sunt roboris, aut momenti: quoniam in illorum determinatione, non modo non interuenit vniuersalis Ecclesia, sed obedientia vna tantum scilicet Ioannis 23. vt dictum est sed etiam non integre tota illa obedientia: quoniam plures Patres doctissimi illius obedientiæ, illis non præstiterunt consensum, aut assensum suum. Item nec ipse in sua obedientia vocatus Ioannes 23. quoniam, cum post recessum suum à Constātia scaphusæ constitutus audiret præfatam declarationem cōclusam, dominis Oratoribus Christianissimi Regis Franciæ visitātibus eum, videlicet domino Duce Bauariæ, domino Nicolao de Calauillà, dijs-*

qui eorum collegis amaro animo conquestus est falsa quædam, & erronea aduersus auctoritatem Romani Pontificis decreta per æmulos suos post recessum eius esse conclusa. Quintò præfata decreta Concilij Constan. non militant: quoniam numquam fuerunt per omnes illas obedientias simul approbata; immo nec repetita; immo tota Synodus ex tribus obedientijs congregata statutis suis videtur designasse decretum illud numquam in mente sua insedisse. La qual cosa persuade con altre efficacissime congetture, fra le quali vna è, che tutto il Conc° raccolto di tutte le tre parti, ouero vbidienze, addimandò à Martino V. la confermatione de' suoi decreti, secondo l'vsanza degli altri passati Concilij. L'altra congettura è, che Martino V. nella sua bolla mandata à tutti i Prelati della Germania, con la condannatione de gli errori d'Vuicleff, & Giouanni Hus, comanda à quelli, che sono sospetti di quei dannati articoli, si faccia particolare interrogatione sopra questo articolo Catolico: Se credono, che'l Papa canonicamente eletto sia successor di Pietro, cō soprema autorità nella Chiesa di Dio: Quale articolo approuato fù da tutto il Concilio. Et è cosa manifesta, come dice il Turrecremata, che cotale articolo nō può stare col decreto, che toglie al Papa la sopranità nella Chiesa Christiana. La sesta cosa, che diciamo con l'istesso Turrecremata è, che decreti, che tolgono al Papa l'autorità sopra Concilij, non ponno esser di momento alcuno: perche sono contra i Canoni de' Concilij generali, & difinitioni della Catedra Apostolica, & dottrina de' santi Dottori approuata in questa parte dalla Chiesa Catolica. *Ex quibus omnis*, dice egli, concludendo quel suo cap. 99. *liquido colligitur, quòd præfata decreta, quæ ex aduerso alligantur à patribus aliquibus Constantiæ edita vnius obedientiæ tantum tempore schismatis; nec necessitatem habent, nec virtutem euertendi fidem quam de Romani Pont. principatu semper seruauit sanctorum Patrum auctoritas, & vniuersalis Ecclesiæ pietas venerata est.* Et merita ogni credenza il Turrecremata, nel particolare del Concilio Constantiense, per essersi in quello trouato come Teologo di molto sapere, & come pienamente informato di

tutti

tutti i casi, & successi del Concilio, & come Cardinale di tanta reputatione nella Chiesa. Aggiongiamo noi per la settima & vltima cosa, che la cõtraria propositione à quella del Gersone, & del Concilio mutilato di Constanza, difinita fù nel Concilio Fiorentino sotto Eugenio Quarto nelle lettere del l'vnione, & sotto Leone X. nel Concilio Lateran. alla sess. xj. nella Constitutione, che comincia, *pastor aeternus*. & quantunque il decreto del Concilio Constantiense sia stato rinouato, & steso contra qualsiuoglia Romano Pontefice nelle sessioni del Concilio Basiliense sess. 2. 16. 18. & in varie risposte sinodali di detto Concilio, & ancò dichiarato esser fede Catolica quel, che dice il Gersone; pur ciò non dee conturbar nessun Catolico: conciosia che'l Concilio di Basilea fù scismatico; il quale hebbe ardire di deporre Eugenio Quarto, che era allora vero Papa, & perseuerò vero Papa; & disfece il Concilio Basiliense, chiamato dall'istesso Papa Eugenio *perfidi iniquorum Synagoga*; come gli stessi in vna loro risposta attestano; & in quella Constitutione di Leone X. già citata s'addimanda conciliabolo, & conuenticolà. Chi della inualidità, & nullità delli decreti, massime pregiuditiali alla potestà, & riuerẽza del Rom. Pont. fatti nel Concilio di Basilea desidera piena contezza, & anco dimostratione, legga il Cardinale Turrecremata nel 2. l°. *summa de Eccl.* cap. 100. nel qual dice che, più volte quei di Basilea con grandissima istãza supplicarono à Eugenio 4. che volesse approuare, & confermare i loro decreti, ne mai volle. & in spetia narra, che disputando lui *in minoribus*, per la parte Latina contra i Greci, nel Concilio Fiorentino, disse queste parole Eugenio. *Nos quidem*, parlando del Concilio Basiliense, *bene Concilij progressum approbauimus volentes, vt procederet, vt inceperat, non tamen approbauimus eius decreta. Et in hoc*, dice il Turrecramata sapientiss. *Fecit.* Et spiegando il quinto capo, perche debbano esser riputati inualidi i decreti di quel Concilio, così scriue. *Quincto decreta Basiliensia praedicta non sunt valida: quoniam sicut de decretis factis Constantiae per patres aliquos obedientiae Ioannis*

Balthasar,

Balthasar, qui dictus est apud illos Ioan. 23. dictum est sunt sanctorum Patrum sententijs, & praestantiorum Doctorum in tota schola Theologica doctrinae aduersa, & contraria. Vbi non parum admirādum, aduersarios Basilienses tanta caligine mentis inuolutos, & excaecatos malitia, vt in materijs fidei definiendis & declarandis maluerint sequi homines ab Ecclesia Dei in doctrina sua damnatos: sicut fuit Marsilius de Padua, & Ocham cum complicibus suis, ex quorū doctrina extracta sunt pro magna parte decreta illa praefata Basiliensia, & quosdam alios nouellos doctorellos praefati Ocham, & aliquorum fratricellorum opiniones erroneas renouantes, quàm Doctores sanctos, & approbatos, & alios praestantissimos doctores antiquos; & reputatissimos in schola Theologica, quorum doctrina fulget Ecclesia, vt sole luna. Contra quos ait Hieronymus, & habetur in canone non afferamus 24. quaestione prima. Non afferamus stateras dolosas, nec appendamus quod volumus pro arbitrio nostro dicentes, Hoc graue, hoc leuè est: sed afferamus diuinam stateram ex scripturis sacris, tamquam de thesauris dominicis: & in illa, quid sit grauius, attēdamus. Haec Hieronymus. Per l'vltimo disfacimēto di quello scismatico Conc° di Basilea conuocò Eugenio l'vniuersal Concilio fatto, & vltimato in Fiorenza. & perche nel Concilio Constantiense fra gli articoli d'abiuratione si mette credere, che vno scommunicato dal Papa, ò dal suo Prelato per disubidienza, ò contumacia non si debba tenere per iscommunicato; per tanto errore intollerabile è credere, che i Venetiani per vera disubidienza, & contumacia scommunicati da Paolo Quinto non siano veramente scommunicati. Mi dirai. Quando vno certo della sua innocenza viene scommunicato, & la censura contra lui fulminata non è tenuta notoriamente ingiusta, che douerà fare? Ti rispondo, che questo tale si raccomandi al Signore, & preghi la Maestà sua, che maggior luce nella causa communichi al suo superiore: & humilmente sostenga la pena della censura: percioche col merito dell'humiltà ricompensarà il danno della scommunica dice San Tomaso nel 4. delle sent, dist. 18. q. 2. artic. 2. q^{la} 4. nel fine. Potrebbe vno introdurre in questo luogo,

che

che si tratta vna curiosa questione: se colui, il quale è certo della sua innocenza, & conseguentemente certo dell'ingiustitia della scommunica, la quale communemente non è tenuta ingiusta, possa osseruandola però in publico, in secreto celebrare, ò vdir Messa, & fare altri atti prohibiti à gli scommunicati, pur che si schiui lo scandolo ne gli altri. Ti rispondo nella mossa questione esser due sentenze fra se contrarie, & ambedue hauere autori graui, & ragioni molto apparenti. Quelli, che tengono l'innocente scommunicato non esser tenuto à osseruare la scommunica in secreto, tolto via lo scandolo, sono questi il Gaetano sop. la 2.2. nella q. 70. sop. l'art. 1. il Soto nel 4. delle sent. alla dist. 22. q. 1. art. 3. concl. 4. Adriano nel quolibeto 6. art. 1. il Driedone *de libertate Christiana lib. 2. cap. 10. ad sextam dubitationem.* Ledesma nella 2. del 4. q. 25. art. 4. nell'istessa sentenza inclina il Vittoria nel Trattato della scommunica quest. 7. & la Tabiena *in verbo excommunicatio* 2. al §. 10. La contraria sentenza è di maggiori Teologi, & più commune, di S. Tom. nel 4. dist. 18. q. 2. art. 2. alla q.la 4. oue parla assolutamẽte, non distinguendo ne foro esterno, ne interno, di S. Bonauentura sop. l'istessa dist. nella dichiaratione del testo, al num. 44. & 45. & in questo 2. nu. scriue l'ingiusta sentenza douersi temere, non per la consideratione dell'ingiustitia, ma per cagione della riuerenza, che si dee alla Potestà Ecclesiastica: è d'Alessãdro de Ales maestro di S. Bonau. nella 4. parte della sua Somma, alla questione 21. memb. 2. art. 2. oue forma questo quesito nel fine di quella quest. & articolo. *Quare statuit Ecclesia quòd iniusta sententia liget: cum ex hoc detur Praelatis malis materia grauandi subditis, & saeuiendi in illos? Resp. Caussa est, ut claues Ecclesiae in maiori reuerentia habeantur; cum oportet timere etiam iniustas sententias: & vt homo cresceret per obedientiam meritum parens iniustae sententiae, & recognoscens se ligatum iniusta sententia.* è di Ricardo nella dist. 18. del 4° art. 3. q. 5. del Durando sop. l'istessa dist. nella q. 4. al num. 6. del Paludano sop. l'istessa dist. nella q. 1. art. 3. Guglielmo Pari-

siense

fiense questa sentenza proua alla lunga *de Sacramēto ordinis.* fogl. 69. Del Turrecremata sop. d. can. 1. xj. q. 3. num. 5. della sua questione. di S. Raimondo nella sua Somma lib. 3. §. 33. oue cosi scriue, *Teneas igitur circa sententiam excommunicationis indubitanter, quæ siue sint iniusta ex animo siue ex caussa, siue ex ordine, siue ex animo, caussa, & ex ordine simul tenet, & ligat quantum ad Ecclesiam militantem: dum tamen lata sit à iudice, qui habebat super hoc canonicam iurisdictionem.* è della somma de' Cōfessori nel 3. lib. tit. 33. q. 73. di S. Antonino nella 3. par. tit. 24. cap. 73. nelle prime colonne, di Siluº *in Verbo excom.* 2º al num. 4. d'Angelo *in Verbo excom.* pº §. 18. della Rosella *in Verbo excom.* 7. num. 40. *& verbo appellatio* §. 5. citando l'Archidiacono nel cap. *nemo contemnat* xj. q. 3. rendendone tre cause. La prima acciò nessuno sprezzi i legami della Chiesa. La seconda acciò in maggior riuerenza siano le chiaui Ecclesiastiche. La terza, acciò col merito dell'obedienza vno cresca in meglio. E' dell'Astēse nella sua somma lib. 7. tit. 8. art. 2. è del Nauaro nella somma cap. 27. num. 3. oue distingue due sorti di scommunica ingiusta, vna che è ingiusta, & valida, della quale noi parliamo; l'altra ingiusta, & inualida per la nullità: & quella prima assolutamente dice che lega. Ant. Cordubense l'opinione del Gaietano attribuisce al Nauaro, ma nō con ragione: poi che egli riproua l'opinione del Gaietano, & in particolare; perche non hà parlato conforme à sacri canoni. è del Couarruuia nel suo commento del capo *Alma mater, de sent. excom.* nella pª parte §. 7. num. 5. concl. 3. & concl. 4. & in questa proua essere irregolare colui, che non serua la scommunica ingiusta, ma non colui, che non serua quella, che è nulla. & nel §. xj. proua la scommunica ingiusta legare, & hauer bisogno d'assolutione, & esser sentenza riceuutissima da Dottori. Lascio di citare glosse, & canonisti sopra i canoni, & decretali di sopra addotte: ma sopra il tutto vedi il Panormitano sopra il cap. *postulastis, de cler. excommunicato.* n. 12. & questa seconda sentenza, per esser tanto vniuersale, & sicura in coscienza, si dee tenere, & praticare. è sta-

ta anco disputata nouellamente da Antonio Cordouese, nel primo lib. delle sue questioni Theologiche, alla quest. 43. & assai ben difesa, che nell'vno, & l'altro foro si debba seruar la scommunica, quale è ingiusta. Ne ponno con verità pretendere gli auocati della parte Venetiana, i quali latrano contra la sentenza di Paolo V. quella essere notoriamente ingiusta. Perche vedendo essi che dalla banda Ecclesiastica sono tanti altri huomini valentissimi in dottrina vera, & Catolica, che tengono, & prouano il contrario, sono gli auuersarij costretti à dire, almeno per la contrarietà delle due assertioni, vna della quali è la loro, l'altra la nostra, che resti almeno la cosa dubia; & consequentemente obligante i rei à vbidire alla sentenza. Teodosio il giouane Imperatore del mondo d'vgual valore, & pietà ornato temè la scommunica, etiamdio nulla datali da vn Monaco, che sopra lui nulla podestà haueà; nè volle prender cibo prima, che dall'istesso fosse assoluto: tutto che'l Vescouo hauesse detto, che non douesse far caso di tale scommunica, come narra Teodoreto nell'istoria Ecclesiastica nel 5. lib. à cap. 37. Et perche sappia ognuno quanta sia la forza della scommunica, & di quanto terrore etiamdio alle cose irrationali, & inanimate, conchiuderò questo secondo capo con raccontar due essempi, vno antico, l'altro freschissimo succeduto à giorni passati, nella chiesa de' Padri Teatini in Venetia. Narra Giorgio Scolario, il qual con l'Imperadore Paleologo venne al Concilio Fiorentino, il qual Giorgio detto poi Gennadio succedette nel Patriarcato Costantinopolitano à Gioseffo, che morì in Fiorenza; narra dico in quella disputa, che fà della podestà del Papa, come il sepolcro d'Eudossia Imperatrice, laqual scommunicata fù da Innocenzo Primo per hauer mandato in essilio S. Gio. Crisostomo; venendo lei à morte sempre tremò, per fino à tanto, che non fù rilassata la censura della scommunica. Il fatto seguito in Venetia nella Chiesa di Padri Teatini, prima, che cacciati fossero, raccontatomi da molti di loro per prodigioso, è tale, come gli stessi Padri affermano.

8

no. Restò vna notte vn cane non molto grande in Chiesa, senza accorgersene il Sagrestano. Questo cane andò all'altar grande: leuò via il tapeto, che era sopra la pedrella; & lo raccolse; tirò via il pallio, & frontale dell'istesso altare, cauando le brochette con i denti, con le quali era attacato: leuò, & scompigliò le touaglie di sopra l'altare: l'istesso fece à tutti gli altri altari dell'istessa Chiesa. Si videro li paramenti de gli altari rosicati. il cane fù trouato la mattina, quando il Sagrestano andò ad aprire la Chiesa: il quale vscendo di Chiesa s'auentò à vn' altro cane, che l'hebbe ad amazzare. Ecco come vn' animale irrationale hà sentito l'effetto, & virtù del monitorio.

Si responde alle ragioni de' Venetiani contra il monitorio del Papa. Cap. III.

LA primiera, & fondamental ragione di Venetiani contra il Papa; & suo monitorio è; che'l Principato Veneto è di tanta sublimità, che non riconosce altro superiore in terra, che Dio. Per lo che hanno potuto far tutto quel, che sua Beat.ne danna nel suo monitorio. Questa ragione radice dell'altre molte loro non può hauer forza, ne sembiante di probabilità alcuna: essendo articolo di verità catolica necessarii alla salute eterna, che tutti i Christiani insimi, mezani, sopremi senza eccettione veruna sottogiaciono al Romano Pontefice, come espressamente dichiara; & definisce nella sua Decretale Bonifacio 8. nel fine di essa, la quale incomincia: *Vnam sanctam*, posta fra le strauaganti communi sotto il titolo *de maioritate & obed.* nella quale decretale sono le seguenti propositioni. *Dicente Domino ipsi Petro: Pasce oues meas: meas inquit & generaliter, non singulariter, has vel illas. Per quod sibi commisisse intelligitur vniuersas. Siue ergo Graeci siue alij se dicant Petro, eiusque successoribus*

Si rispõde al primo argomento de' Venet. contra il monitorio.

non esse commissos, fateantur necesse se de ouibus Christi non esse. & al quanto dopò proua questa propositione. *Oportet autem gladium esse sub gladio, & temporalem auctoritatem spirituali subyci potestati.* Et alquanto dopò. *Veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet; & iudicare, si bona non fuerit. Sic de Ecclesia, & Ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiæ. Ecce constitui te hodie super gentes, & regna, & cetera, quæ sequuntur.* Et questa decretale approuata fù nel Concilio generale Lateranense sotto Leone X. nell'xj. sessione sotto queste parole. *Et cum de necessitate salutis existat omnes Christi fideles Romano Pontifici subesse, prout diuina scriptura, & sanctorũ Patrum testimonio edocemur, ac constitutione fel. mem. Bonifacij Papæ VIII. similiter prædecessoris nostri, quæ incipit vnam sanctam, declaratur, pro earundem fidelium animarum salute, ac Romani Pont. & huius sanctæ Sedis supremæ auctoritate, & Ecclesiæ sponsæ suæ vnitate, & potestate constitutionem ipsam sacro præsenti Concilio approbante innouamus, & approbamus.* Innocenzo III. nella lettera decretale, *solitæ benignitatis, de maioritate, & obedientia,* scritta da lui all'Imperatore di Costantinopoli assomiglia la Podestà spirituale del Romano Pontefice al Sole, & all'anima; la temporale de' Prencipi alla Luna, & al corpo. & gli Apostoli appresso Clemente nel lib. 2. c. 32. diceano, quanto è l'anima più nobile del corpo, tanto esser più eccellente il Sacerdotio del Regno. & inferisce Innocenzo dalle parole di Christo, dette à Pietro, *pasce oues meas*, qualsiuoglia esser fuor dell'ouile di Christo, *qui Petrum, & successores ipsius magistros non recognoscit, & pastores.* La quale illatione è di tutti i Dottori catolici, & moderni, i quali della podestà di Pietro, & di suoi successori hanno scritto. & l'istesso Pontefice in vna altra sua decretale, qual comincia, *per venerabilem, extrà, qui filij sint legitimi,* da repulsa à vn Signor di Francia, che dimandò per mezzo dell'Arciuescouo Arelatense, che Sua Santità gli legitimasse i figliuoli hauuti da moglie non legitima, acciò li potessero succedere nello stato: ma l'istesso Papa all'incontro fece legitimi i figliuoli del Re di Francia, come

Hierem. cap. 1.

me narra detto Pontefice: perche nel Reame potessero succedere. Affinche veggano i Venetiani come anco nelle cause concernenti il temporale de' Prencipi s'impaccia il Papa. & soggiunge queste parole Innocenzo III. *Rationibus igitur his inducti Regi gratiam fecimus requisiti, caussam tam ex vetere, quàm ex nouo testamento trahentes: quòd non solum in Ecclesiæ patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in alijs regionibus caussis inspectis temporalem iurisdictionem caussaliter exercemus*: & induce il comandamento di Dio fatto al popolo Hebreo nel Deut. à cap. 17. di douere vbidire al comandamento, & sentenza del Sacerdote sotto pena della vita; & mostra, che questo comandamento dee hauer luogo nel popolo Christiano tutto: il quale per diuino comandamento dee rendersi obediente à comandamenti, & sentenze del Sommo Pontefice; la qual conseguenza è fatta nell'istesso modo da tanti altri Dottori antichi, & moderni; quali trouarai citati ne' libri di coloro, che scriuono per l'autorità del Papa contra gli heretici. Ludouico XI. Re di Francia per comandamento di Pio II. annulla vna pragmatica introdotta nel suo Regno, col consentimento di molti Prelati, la qual detto Pontefice giudicò esser contraria alla sua giurisdittione. Et con queste parole nella sua lettera, vbidiete si rende al cenno, & comandamento del Sommo Pontefice: *Te Principem totius Ecclesiæ, Antistitem sacrorum, & Dominici gregis pastorem profitemur, & scimus, teque iubètem sequimur; tibi, & beatissimi Petri Cathedræ consentimus, & iungimur. Itaque, sicut mandasti, pragmaticam ipsam à Regno nostro, nostroque Viennensi Delphinatu, & omni ditione nostra per præsentes pellimus, deijcimus, stirpitusq; abrogamus.* Et dopò alcuni versi: *Tu enim, cũ scias, quid auctoritate diuinitus tibi tradita possis, quas pro Regni nostri, & Ecclesiarum in eo tranquillitate postulabimus, non negliges res necessarias: poterisque semper, quod opportunum fuerit, iudicare. Vetere igitur deinceps in Regno nostro potestate tua, vt voles, atque illam exerce.* Et dopò vn periodo soggionge. *Quòd si forte obnitentur aliqui, aut reclamabunt, nos in verbo Regio pollicemur*

tua

tuæ Beatitudini, atque promittimus exequi facere tua mãdata omni appellationis, aut oppositionis obstaculo prorsus excluso, eosque qui tibi contumaces fuerint, pro tuo iussu comprimemus, & refrenabimus. Data Turonis magno sigillo nostro, die 27. mensis Nouembris, anno Domini 1461. & regni nostri primo. L'intera lettera è registrata nella 4. sess. del Conc. Lateranẽse vltimo. Et parte di quella, che tocca l'abrogatione della pragmatica è nel 7. l° di Nicolò Sandero *de visibili Monarchia Ecclesiæ*, num. 1147. & 1148. Beati tutti i Prencipi Christiani, & Prencipati loro, se della religiosa osseruanza, & vbidienza verso il Romano Pontefice d'vn tanto, & si potente Rè saranno imitatori. Et perchè il Romano Pontefice dee render conto à Dio stretto del suo gouerno, & di tutti i Christiani à lui raccomandati, per tanto, quando gli vede vscire dal sentiere, ò dell'a verità Catolica, ò della giustitia, & correre al precipitio della dannatione, ancor che siano Prencipi supremi, non solo può, ma dee raddirizzarli, correggerli, castigarli, come decretato fù da tutti i Padri del gran Concilio Lateranense, sotto Innocenzo III. del qual decreto ne fà mentione ancora, il Pigio nella controuersia 16. §. *Quare non immeritò in Lateranensi Concilio.* & nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica c. 2. nel qual lib. confuta gli errori di Marsilio da Padoua heretico. Può etiamdio il Sommo Pontefice, oltra la scommunica, & Interdetto priuare cotali supremi Prencipi delli lor Prencipati, de' Domini, Regni, & Imperi, come sappiamo più volte essere stato esseguito da diuersi Romani Pontefici. Così Federico I. fù messo à terra da Alessandro III. & da Adriano IV. spogliato dell'Imperio. Così Gregorio II. scommunicò Leone Isaurico, & lo priuò dell'Imperio delle Prouincie d'Italia. Zaccaria I. comandò fusse diposto Childerico Rè di Franchi; perche di grande, & soprastante pericolo alla Religione si dubitaua, come scriue Ado nella Cronica, & Bonifacio Vescouo di Mogonza in vna sua epistola. Gregorio VII. depone Enrico IV. appresso Blondo nel lib. 3. della 2. Decade, il Platina nella vita di Gregorio VII. & altri scrittori.

Imperatori et Regi priuati dell' Imperio, et Reame da Romani Pontefici. 2

tori.

tori. Innocenzo III. depone Ottone, & crea Federico, come afferma S. Tom. nel 3. *de Regimine Principum*, cap. 10. Innocenzo IV. nel Concilio Lugdunense generale depone vn'altro Federico, quãdo vacò l'Imperio 28. anni, secondo il Palmerio nella Cronica: & della priuatione di detto Federico, & de' suoi enormi eccessi, per li quali fù spogliato dell'Imperio, n'habbiamo nel 6. la cõstitutione dell'istesso Innocenzo IV. sotto il titolo *de sententia, & re iudicata.* comincia la constitutione. *Ad Apostolica.* Il medesimo Innocenzo IV. mosso à cõpassione del Regno di Portogallo, il quale andaua in rouina, diede al Rè, che lo gouernaua coaiutore; come ne fà fede l'ordinatione Apostolica mandata à i Baroni, & Conti di quel Regno; & è frà le decretali del 6. sotto il titolo *de supplenda negligentia Pralatorum*: questa ordinatione è nella Cõstitutione, che comincia *Grandi.* Clemente Sesto depone Ludouico IV. il Bauaro peruertito ne' dogmi della fede, da Marsilio da Padoua, padre dell'heresia Luterana, contra la potestà Pontificia, scommunicato già da Gio. 22. come scriue il Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica c. 14. & Roberto Vescouo Arborincense nel lib. *de vtroq; gladio*, theoremate 7. Stefano Secondo trasferì l'Imperio della Grecia nell'Alemagna in persona di Carlo figliuolo di Pipino: il qual Carlo dopò di essere trasferito l'Imperio 15. anni p.ª fù coronato poi, come dice la glos. sop. il cap. *Venerabilẽ de elect.* & riceue in Roma la corona in S. Pietro, nel giorno del Natale, dopò messa per mano di Papa Leone 3. si come l'antico scrittore delle Croniche de' Franchi; & Conrado Abbate Vrspergense, con altri molti scrittori. M'è diuiso, che non sarebbe discaro à i Lettori, alcuni essempi riferire di quei Pontefici, i quali veggendo diuiso l'Imperio nell'elettione dell'Imperatore, di mezzo v' entrarono cõ l'autorità loro soprema, protestando à gli elettori, che non venendo à matura, & presta elettione, essi harebbero la colpa della negligenza, & discordia de gli stessi elettori sopplita. Così, come narra il Pigio, nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica, al c. 14.

nel §. *Quare cum tempore.* vedendo Gregorio X. che i Prencipi Elettori non s'accordauano per eleggere l'Imperatore, comandò à gli Ecclesiastici, sotto pena di priuatione dell'vfficio, à i secolari di scommunica, che senza indugio eleggesse ro il Difensore della Chiesa; altrimente facendo, egli con la sua autorità harebbe fatta l'elettione. Al comandamento del quale, si raunarono in Francfort gli Elettori, & dopò il trattato di tre giorni concordeuolmẽte elessero per Rè de' Romani Rodolfo Conte d'Aspurg in asenza di lui: La quale elettione cõfermò Gregorio X. nel Conc. generale di Lione. Dopò la violenta morte di Rodolfo, trouandosi di nuouo gli Elettori in gran disparere per fare il successore, aspirando Filippo Rè di Frãcia al Regno, & Imperio della Germania, in ciò promettendosi il fauore di Clemente V. il quale allora dimoraua in Auignone, non inclinando il Papa in Filippo, perche abominaua la sua superbia, mandò à dire à gli Elettori, senza communicare la cosa con i Cardinali, che sotto pena della deuolutione dell'Imperio à i Francesi, quanto prima venissero all'eletttione dell'Imperatore, raccomandando loro Enrico Conte di Luzemburgh per huomo magnanimo, & degno dell'Imperio. Vbbidirono al comandamento del Rom. Pontefice gli Elettori, eleggendo il detto Enrico, che fù Enrico 7. come di questo 2. essempio testimonio è l'istesso Pigio nel citato luogo, nel §. seguente. L'Astẽse nella sua Som. lib. 8. tit. 8. art. 4. Scriue il Papa maggiore potestà hauere sopra i Christiani, che i padri carnali, sopra i loro figliuoli. *Dominus Papa maiorem habet potestatem supra membra Ecclesiæ, quàm patres carnales super filios suos*: & lo proua. Innocenzo Quarto, il quale nel suo Pontificato fece quel dottissimo Apparato sopra le Decretali, maestro di tutti i Canonisti, che dopò lui sono venuti, commentando la Decretale: *licet ex suscepto, de foro competenti*, della giurisdittione Pontificia parlando così scriue nel 2. num. del Commento. *Quid si alius Rex est negligens, vel alius Princeps, qui superiorem non habet? Dicimus idem, scilicet, quòd succedit in iurisdictione*

eius

tius, arg. 15. q. 6. item alius: & supra de ele. cum inter vniuersas. in fin. Et nel num. 4. cosi dice, *Licet in multo distincta sint officia, & regimina mundi; tamen, quandocumque necesse est, ad Papam recurrendum est: siue sit necessitas iuris: quia iudex dubius est, quā sententiam de iure proferre debeat; vel necessitas facti: quia alius non sit iudex superior: siue facti: puta: quia de facto minores iudices non possunt suas sententias exequi, vel nolunt, vt debent, iustitiam exercere. infra, qui filij sint legitimi, per venerabilem.* & il Panormitano sopra il cap. *licet ex suscepto, de foro competenti*, num. 8. cosi dice, *Hostiensis dicit: quòd vacantibus regnis, & principatibus quibuscunque, & vbicunque, Papa succedit non solum de plenitudine potestatis, sed etiam de iure, & consuetudine: & dicit, quòd hoc etiam sentit Innocentius.* Et sopra il cap. *caussam* il 2° *qui filij sint legitimi*, nu. 6. cita vn' altra volta l'Ostiense, il qual dice, che quando in cose temporali fusse delinquente l'Imperatore, potrebbe dal Papa esser punito, come vno inferiore dal suo superiore. Et nel c. *Nouit, de iudicijs*, num. 16. citādo Innocentio dice, che *in necessitatibus iuris, vel facti ad Papam recurrendū est. Et sicut deficiente imperio de facto succedit Papa, ita & cum deficit de iure: quia est talis persona, quæ nō recognoscit Imperatorem.* Et nell'antecedente num. haueua detto, che chi litiga con vno, che non riconosce superiore, il può conuenire auanti il Papa, & cita la glossa nel cap. *ex transmissa infra tit. prox.* Et la ragione di ciò è; perche nessun può esser acephalo, cioè senza capo. Et sopra il cap. *Ex suscepto, de foro competenti*, scriue in questa guisa. *Nota 2° quòd ratione habitus iurisdictionis, quem Papa habet in temporalibus, potest se impedire, & exercere iurisdictionem, quando omninò deficit iustitia: vel quia subest princeps, & non vult eā exercere: vel quia vacat imperium: & sic omninò non est inutilis habitus penes Papam.* Et sopra il cap. *per venerabilem, qui filij sint legitimi.* num. 15. dice: *Vbi factum est valde arduum, potest Papa vti iurisdictione temporali ex auctoritate Dei.* & nel num. 16. immediatamente soggionge. *Ex magna, & ardua caussa potest Papa diponere Principes sæculares.* & replica l'istesso sopra il cap. *Nouit, de iudicijs*, num. 13. sopra il

qual cap. nel nu. 12. disse, *Potestas non deriuatur in principē sæcularem immediate à Deo: sed per debitam, & subalternatam emanationem à Vicario Christi Iesu: apud quem sunt iura cælestis, & terreni imperij, dicit tex. 22. dist. omnes.* Et in quello stesso num. 12. con molti argumenti proua il Papa hauere l'vna, & l'altra spada spirituale, & temporale. Dice anco nell'istesso numero, che si come è heresia dannata mettere due principij, nella decretale 1. *de sum. Trin.* così tiene egli essere errore in fede metter nella Chiesa due principij di gouerno independenti. Et nel num. 13. cita Bartolo nella l. p^a §. 1. *de requirendis reis*; il qual dice Dante Poeta dopò la morte quasi per questo esser stato condannato d'heresia: perche in vna sua disputa de Monarchia tenne, che l'Imperio non descendesse dalla Chiesa; tenendo la Chiesa il contrario, come dice Bartolo, per bellissime ragioni. Et il medesimo Bartolo sopra l'estrauagante *ad reprimendam*, dice. *Post Christum igitur omne Imperium est apud Christum, & eius Vicarium, & transfertur per Papam in Principem sæcularem.* Et Baldo sopra il proemio delle Decretali num. 16. scriue del Papa: *Est seruus seruorum, quantum ad humilitatem: nam quantum ad potestatem, est Dominus Dominorum: & quacumq. potestas est sub cælo, est in Summo Pontifice.* Aluaro Pelagio scrittore antico, & confutatore dell'heresie di Marsilio da Padoua nel p° lib. *de planctu Eccles.* c. 13. proua che'l Papa hà vniuersal giurisdittione in tutto il mondo spirituale, & temporale. Il Turrecremata nella somma *de Eccl.* lib. 2. capo 113. & cap. 114. con molte propositioni spiegate nell'vn & altro capo, mostra competere al Romano Pontefice la giurisdittione temporale in tutto il mondo: & in qual modo di quella si possa valere eruditamente insegna. Tratta dell'vna, & altra potestà del Sommo Pont. Agost. Anconitano, nella quest. p^a, *de potestate Eccles.* art. 7. 8. & 9. & nella q. 45. nel 1. art. proua, che tutti i Rè sono soggetti al Papa nell'osseruanza di quel, che loro comanda. Nel 2. che all'istesso soggetti sono quanto alla ricognitione delle cose temporali. Nel 3. che al medesimo sottogiaciono, quanto alla sentenza

 inappellabile,

inappellabile. Et nella dedicatoria dell'opera à Gio. 22. così scriue. *Error est, vt puto pertinaci mẽte nõ credere Rom. Pot. vniuersalis Eccl. pastorẽ, Petri successorem, & Christi legitimum Vicariũ, super spiritualia, & temporalia non habere primatum: in quem quandoque multi labuntur dictæ potestatis ignorantia.* Enrico di Gandauo Teologo d'antichità, & fama parlando del Papa nel 6. quolib. q. 23. dice, che Christo à S. Pietro *duos gladios commisit, sic vt regimen vniuersalis Ecclesiæ, tam in spiritualibus, quàm in temporalibus ad ipsum pertineret.* & nell'istessa quest. *Sacerdos Apostolicus se habet ad Reges, & Principes, tamquam architectus ad architectos,* intendendo il Papa. Et nella stessa questione non lunge dal fine mette queste parole: *Sic Sacerdos Apostolicus debet considerare, qui, & quales regna, & principatus regere debeant: & bonos honorare, malos autem, & male regentes deponere, & alios loco illorum substituere.* Et nella quest. 1. art. 7. dice l'Anconitano, che'l Papa si cõsacra come Sacerdote, & si corona come Rè: & nella q. 36. art. 4. argomentando contra Vgone così conclude. *Et ideò sicut Deus Dominus vniuersorum est temporalium, & spiritualium, quantum ad vniuersalem iurisdictionem: sic Papa Vicarius eius in spiritualibus, & temporalibus est maior quocumq; alio Rege, vel Imperatore.* & il Gersone per sommo protettore della causa loro, preso da gli impugnatori dell'Apostolico monitorio, nella 4. part. nel sermone *de pace, & vnitate Græcorum,* così scriue: *Omnes homines, Principes, & alij subiectionem habent, ad Papam, in quantum eorum iurisdictionibus, temporalitate, & dominio abuti vellent contra legem diuinam, & naturalem.* Le quali parole mette ancora il Sandero nel 7. libro, *de visibili Monarchia Ecclesiæ*, negli anni del Signore 1362. Vedi l'istesso Gersone nel trattato *de auferibilitate Papæ*, considerat. 12. & nel lib. *de potestate Eccles.* considerat. 12. Et perche fanno professione i Signori Venetiani di seguir l'equità, & ragioni naturali, stimo conueneuolissima cosa essere all'autorità de' Concilij, delle Decretali Pontificie, & de' Dottori Catolici aggiongere alcune breui ragioni per la sopranità del Somm o Pont. nella Chiesa di Dio, so-

pra tutti i Prencipi secolari; le quali il Lettore potrà trouare parte in S. Tomaso nel 4. lib. *contra gentes* al cap. 76. & nel 3. *de regimine Principum*, cap. 19. parte nel Turrecremata in 2. lib. *summa de Ecclesia*, cap. 114. & 116. parte nell'Anconitano *de potestate Eccles.* q. 45. parte in Aluaro Pelagio lib. 1. *de planctu Eccl.* c. 13. & 40. parte in S. Anton. nella 3. par. tit. 22. c. 5. *de potestate Papa* §. 15. parte in Franc. de Mairone antico, & gran Teologo nel 4. delle sent. alla dist. 19. q. 4. parte in Alberto Pigio nel 5. della Gerarchia Ecclesiastica, & nella controuersia 16. parte appresso il Panormit. sop. il cap. *nouit, de iudicijs*. La prima ragione tolta da S. Tomaso nel luogo citato *contra gentes*, è tale. La Chiesa è vna, & anco visibile: dunque, perche non sia senza capo, dee esser da vn capo visibile gouernata, che è il Vicario dell'istesso Christo; & perche, come egli dice nel terzo *de regimine Princ.* c. 19. dal cap. discēde ogni moto, & senso nel corpo, segue che ancora nel corpo mistico della Chiesa tutta l'influenza del gouerno venga dal Sommo Pontefice. La seconda ragione del medesimo Dottore Angelico nell'istesso lib. *contra gentes*. *Pax, & vnitas subditorum est finis regentis*. Ma i Prencipi ne tra se, ne con i popoli si conseruarebbero in pace, & vnione, senza l'opera, & studio, & vigilanza di chi gouerna la Chiesa tutta: dunque tutti per necessità da questo vniuersal Rettore, & Pastore, deono nel gouerno loro politico dipendere. La terza dell'istesso Dottore nell'istesso luogo. La Chiesa qua giù militante, dee hauere il sembiante della trionfante: ma nella trionfante v'è vno, che presiede à tutti, cioè l'istesso Iddio; dūque nella militante vi dee esser vno, che à tutti, & Prencipi, & non Prencipi presieda. La quarta pur di lui nel 3. *de regim.* c. 19. il Prencipe è nel Regno, come Iddio nel mondo, & l'anima nel corpo: ma tutte le create nature dell'vniuerso dipēdono da Dio come da causa gouernante, mouente, & conseruāte, & il corpo dipende dall'anima, riceuendo da quella le potenze, moti, & operationi: dunque essendo fatto da Christo il suo vicario Prencipe del suo regno, nel medesimo modo da questo soprano

Do[...] ragioni, con le quali si proua i Prencipi nel lor gouerno dipendere dal Sommo Pontefice.

ſoprano Prencipe tutti gli altri, che non ſi ſdegnano eſſere ſudditi, & come vaſalli di queſto glorioſiſſimo Regno, doueranno dipendere, da lui riceuendo tenore di gouerno, & vigore d'aminiſtrare i loro Stati. La onde queſto illuminatiſſimo Dottore della Chieſa nel 3. *de regim.* cap. 10. hauendo prima detto, che Chriſto haueua al ſuo Vicario laſciata poteſtà ſpirituale, & temporale, fa ſubito la ſeguente illatione. *Sicut ergo corpus per animam habet eſſe, virtutem, & operationem, vt ex verbis Philoſophi, & Auguſtini de Immortalitate animæ patet: ita, & temporalis Iuriſdictio Principum per ſpiritualem Petri, & ſucceſſorem eius.* La quinta ragione in quel 10. capo, *de regim. princ.* ſi tocca breuiſſimamente. Il corporale, & temporale, dipende dallo ſpirituale, & dal perpetuo: dunque il gouerno temporale, & corporeo, quale è il ciuile, dipende dall' Eccleſiaſtico, & dallo ſpirituale, il quale è in mano del Vicario di Chriſto. Per tanto queſto beatiſſimo Dottore ſopra il 2° delle ſent. d. 44. la quale è l'vltima, le quiſtioni, & commento ſuo con queſte parole conchiude parlando del Papa. *Vtriuſque poteſtatis apicem tenet, ſcilicet, ſpiritualis & temporalis, hoc illo diſpenſante, qui eſt ſacerdos, & Rex in æternum, ſecundum ordinem Melchiſedech, Rex Regum, & Dominus dominantium: cuius poteſtas non auferetur: & Regnum non corrumpetur, in ſæcula ſæculorum, Amen.* A queſta ragione di S. Tomaſo aggiongiamone alcune altre non di vil prezzo. Sia dunque la ſeſta formata dal Maironе nel 4. delle ſent. diſt. 19. queſt. 4. & ancora da altri. Quando ſono due poteſtà con ordine fra ſe, quella, che rimira il fine, preſiede, & comanda à quella, che è intorno à i mezzi: ma la poteſtà Pontificia è indirizzata al fine delle virtù ſopranaturali; & la ciuile de' Prencipi è intenta all'eſſercitio delle virtù morali: dunque come le Virtù morali ſtanno ſotto le ſopranaturali; & da queſte ſono regolate; coſi le poteſtà ciuili ſottogiaceranno alla Poteſtà Pontificia; riceuendo da lei indrizzo, & regolamento. Settima ragione, la quale è dell'iſteſſo Mairone, & d'Aluaro Pelagio *de planctu Eccleſiæ* lib. 1. cap. 40. Impoſſibile è, che vne ſia

loggetto

soggetto per lege naturale à due padroni non subordinati, dicendo il Saluatore in S. Matt. à cap. 6. *Nemo potest duobus dominis seruire.* Ma ciascuno fedele, che è suddito, è soggetto al Papa, & al suo Prencipe secolare ancora: dunque è necessario, che vno di questi sia il principale, al quale s'habbia da vbbidire in euẽto, che l'istessa cosa fusse comandata da vno, & vietata dall'altro: ma principal Signore, ò presidente fra questi due, il quale è padre, pastore & maestro di tutti i Christiani, non può essere altro, che'l Papa: dunque lui si dee nella Chiesa riconoscere sopra tutte le potestà. L'ottaua ragione è di S. Antonino nella terza par. tit. 22. cap. 5. §. 15. & d'Agostino Anconitano nella q. 36. art. 4. *de potestate Eccles.* citato anco da S. Antonino, è similmente del Turrecremata nella Somma *de Eccles.* lib. 2. c. 114. propos. 11. d'Aluaro Pelagio *de planctu Eccl.* lib. 1. cap. 40. & cap. 57. col. vlt. doue dice, che l'Imperatore è come la mano del Sommo Põtefice, & il Papa come capo dell'Imperatore, il quale dal medesimo Pont. riceue la spada. & di Siluestro *in verbo Papa*, quest. 10. & del Panormitano sop. il cap. *nouit de iudicijs.* num. 12. & sop. il cap. *Licet ex suscepto, de foro compet.* num. 8. La soprema potestà temporale, & ciuile nel mondo Christiano è quella dell'Imperatore: ma l'Imperatore è ministro della potestà Pontificia, & in molte cose come essecutore di lei. La onde eletto che è, lo conferma, *extra de elect. c. Venerabilem*, essendo confermato, l'onge, & lo consacra. *ex cap. Cum venisset, de sac. Vnct.* onto lo corona, *ex cap. Venerabilem, de elect.* nell'incoronatione giura al Papa la fedeltà, dist. *63. tibi Domino.* s'è degno della scommunica, lo scommunica. dist. *96.* cap. 2. s'è degno della depositione, il depone, come in fatto più volte è auenuto. Può anco per giuste cause immediatemente eleggerlo, come dice Siluestro nell'allegato luogo, & altri ancora. Così dal Romano Pontefice riceuè Carlo Magno l'Imperio: & ad instanza d'Otone 3. Imperatore, Gregorio Quinto con Pontificia constitutione ordinò i sette Elettori, come riferisce il Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica al cap. 2. Per

decreto

decreto di Gregorio V. esser stati instituiti gli Elettori dell' Imperio, prima del Pigio scrissero S. Tom. Agostino Anconitano, Aluaro Pelagio, S. Tomaso nel 3. lib. *de regimine principum* cap. 19. doue parlando di questa ordinatione di sette Elettori dell'Imperio aggionge: *Quæ vsque ad ista tempora perseuerat, quod est spatium ducentorum septuaginta annorum, vel circa: & tantum durabit, quantum Romana Ecclesia, quæ supremum gradum in principatu tenet, Christi fidelibus expediens iudicauerit.* Aluaro Pelagio *de planctu Eccles.* lib. 1. cap. 41. oue dice, che Gregorio V. fù Tedesco, & parente d'Otone; & che l'elettione secōdo la forma data dal Papa nel 1030. *Perseuerabit*, dice egli, *quantum Ecclesia Romana permiserit; cuius est regna transferre, & principes de sua sede deponere.* Agost. Anconitano nel lib. *de potestate Eccl.* q. 35. art. 2. allegando varie ragioni, perche gli Elettori siano Germani: & che per autorità, & gratia spetiale del Romano Pont. habbiano ottenuto i Germani l'Imperio, & gli Elettori dell'Imperatori, oltre il testimonio di tanti historici, v'è l'irrefragabile fede d'Innocenzo 3. nella Decretale, *Venerabilem, de electione*, & di Clemente V. nel Conc. generale Viennense, come appare dalla Clementina Romani, *de iureiurando*, nella quale sono queste parole. *Romani Principes orthodoxæ fidei professores sacrosanctam Romanam Ecclesiam, cuius caput est Christus Redemptor noster, ac Romanum Pontificem eiusdem Redemptoris Vicarium feruore fidei, & claræ deuotionis promptitudine venerantes, eidē Romano Pontifici, à quo approbationem personæ ad Imperialis celsitudinis apicem assumendæ, nec non vnctionem, consecrationem, & Imperij coronā accipiūt, sua submittere capita non reputarunt indignum: seque illi, & eidem Ecclesiæ, quæ à Græcis Imperium transtulit in Germanos, & à qua ad certos eorum Principes, ius, & potestas eligendi Regem, in Imperatorem postmodum promouendum peruenit, adstringere vinculo iuramēti, prout tam mos obseruationis antiquæ temporibus nouissimis renouata, quàm forma iuramenti huiusmodi sacris inserta canonibus manifestant.* Il qual beneficio così dell'Imperio, come de gli Elettori dell'Imperatore, riconoscono, & confessano i

Prencipi

Prencipi dell'Imperio in vno loro publico instrumento diretto à Nicolò Papa III. nel 1279. nella 7. indittione, & serbasi in Castel Sant'Angelo con l'originale; il qual verbalmente è trascritto dall'Illustrissimo Cardin. Bellarmino nel lib. 3. *de translatione Imperij*, contra Mattia Illirico al c. 3. Or se tanta dipendenza hà l'Imperatore dal Papa, come dall'istesso non saranno, & nella potestà loro, & nel gouerno dipendenti tutti gli altri Prencipi della Christianità? Sia la nona ragione; il Romano Pontefice fà leggi concernenti giustitia naturale, & bene temporale à tutta la Christianità, & à tutti i Prencipi, come sono *in Bulla Cana Domini*, diuerse. La legge di non torre i beni de' naufraganti, nel Can. 4. Di non mettere gabbelle nelle lor terre ingiuste, ò senza licenza della Sede Apostolica nel can. 5. Di non portare à Turchi, Saraceni, ò ad altri nimici di Christiani, armi, metalli, ò quelle cose, con le quali impugnano i Christiani. & fuori della bolla sono molte leggi de' Romani Pontef. fatte à tutta la Christianità circa i contratti: quella di Martino V. & Pio V. intorno à i censi; intorno à i cambi dell'istesso Pio: intorno alle soccide, & locationi d'animali di Sisto V. & non solo fanno i Romani Pontifici leggi salutari, & giuste à tutti i Prencipi; ma l'ingiuste, & dannose de Prencipi à popoli annullano. Et delle leggi ciuili molte sono state dalla Chiesa irritate, come puoi vedere appresso Siluestro *in verbo lex* num. 11. Dunque indubitabile argomento è questo etiamdio nel temporale tutti i Prencipi dipendere dal Romano Pontefice nel gouerno loro. Decima ragione. il Sommo Pontefice richiesto da vari Prencipi, & personaggi dimorāti in diuerse prouincie della Christianità suol dare, & più volte hà dati titoli di Duca, di Rè, &c. come noi alla lūga prouiamo con istorica enumeratione nella confutatione del libro de l'otto propositioni pestilentissime, composto da Pre Giouanni Marsiglia scommunicato dalla sacrosanta, & vniuersale Inquisitione Romana. Dunque soprana autorità, etiamdio temporale, risiede nel Papa. Vndecima ragio-

ne. Tutti i Prencipi Christiani mandano al Papa à renderli obedieza dopò esser creato Pontefice. All'istesso nelle maggiori discordie frà se ricorrere sogliono; non perche nel tribunale della coscienza, & nel confessionale le termini: ma nel trono dell'esterna giurisdittione: dunque essi confessano star sotto cotale giurisdittione. Cosi Agostino Anconitano nel lib. *de potestate Eccl.* dedicato da lui à Papa Gio. XXII. nella q.35 .all'art.1.proua, che tutti i Regi sono sottoposti al Papa, quanto all'osseruanza de' suoi comandamenti: nel 2. quanto alla ricognitione delle cose temporale: nel 3, quanto all'appellatione delle sentenze: & nel proemio del suo libro crede essere errore pertinacemente asserire, che'l Papa non habbia il primato vniuersale sopra le cose spirituali, & temporali: & Agostino Anconitano è stato d'altra letteratura, che Fra Paolo, & i Teologi della sua Academia suscitata contra il Papa, & suoi comandamenti. & Aluaro Pelagio scrittore dell'istesso tempo, & caro al medesimo Pont. nel 1. lib. *de planctu Eccl.* cap. 36. dice. *Nullus Catholicus dubitare debet, quin summus Vicarius Generalis in terris pariter vtramque habeat potestate: immo non lõgè esset ab haresi contrariũ pertinaciter affirmare:* n'apporta molte ragioni, delle quali, è la 2. perche qualsiuoglia potestà frà Christiani, è della Chiesa: & con validissime ragioni proua queste due potesta essere nel Rom. Pont. ne lc. 13. & 40. dell'istesso libro. Le ragioni, che seguono, ritrouerà il lettore quasi tutte, in Aluaro Pelagio nel lib. 1. *de planctu Eccl.* c. 40. & di quelle alcune anco in Agostino Anconitano, & nel Cardinale Turrecremata ne' luoghi, che si significheranno. Sia dunque la duodecima. Commettendo Christo à S. Pietro la cura pastorale di tutte le sue pecorelle, gli disse *pasce oues meas*, in S. Gio. all'vlt. le quali parole commentando la glosa, dice, *Pascere est oues credentes, ne à fide deficiant, confirmare; terrena subsidia, si necesse est, subditis prouidere; & exempla virtutum cum verbo pradicationis impendere: aduersarijs obsistere; errantes subditos corrigere.* Ma per esseguir tutte queste attioni, non basta la sola potestà spirituale: ma vi vuole anco

le anco la temporale. La onde, essendo commesso ad vno qualche officio, ò gouerno, s'intendono parimente concedute tutte quelle cose, che necessarie sono per l'essecutione di tale officio, ò gouerno, dicendosi nella Decretale *præterea*, d'Alessandro III. *de officio iudicis delegati. Quia, ex eo, quòd caussa sibi committitur, super omnibus, quæ ad caussam ipsam spectare noscuntur, plenariam recipit potestatem.* Et nella l. 2. ff. *de iurisdictione omnium iudicum*, dice il Giurisconsulto. *Cui iurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari non potuit.* Et fà all'istesso proposito la l. 1. *C. de ordine iudiciorum.* & la l. *Quoties, C. de iudicijs.* si vagliono di questo argomento Aluaro Pelagio *de planctu Eccl.* lib. 1. c. 40. col. 4. & il Turrecremata lib. 2. *Summæ de Ecclesia* c. 114. proposit. 2. Tertia decima, tutti i Prencipi hanno la potestà loro soggetta al carattere battesmale, & alla professione Christiana, per la quale tenuti sono à viuere secondo le leggi della fede, de' Sacramenti, della Natura, & della Chiesa; dunque sono tenuti à star sotto l'vbidienza di colui, il qual nel Regno di Christo soprainténde à queste leggi, con l'interpretatione, con la custodia, & con far, che tutti siano di quelle osseruanti. Questo soprauntendente altro non può essere, che'l sommo Pontefice: dunque tutti i Prencipi deono riuerire, & vbbidire à questo presidente. Quarta decima. Di tutti i Christiani infimi, mezzani, & supremi è vno istesso fine; cioè l'acquisto delle virtù sopranaturali, & della felicità. Ma à vn fine risponde vno agente, & dirigente: questo nella politia di Christo non può essere altro, che'l suo Vicario: dunque egli dourà al prefato fine, con potestà direttiua, & coercitiua, quando bisognerà, incaminare tutti i Christiani. Quinta decima. Tutto l'huomo Christiano è spirituale per lo battesimo: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto*, &c. Ioan. 3. & si spoglia dell'huomo vecchio, che è secondo la carne, & si veste del nuouo, il quale è secondo lo spirito, come dice l'Apostolo à gli Efesi al 4. Per lo che Aluaro Pelagio nel luogo sopra citato, fà questa buona, & Christiana illatione. *Quapro-*

pter totus est de foro & iurisdictione noui hominis, qui est secundum spiritum ipse, & omnia, quæ possidet: quia non possidet ea nisi ad talem vitam, quæ est secundum spiritum. Et ideo Christiani volentes carnaliter viuere secundum veterem hominem, coguntur, vel cogi debent, ex quo Christianam religionem professi sunt, viuere secundum spiritum. c. ad hoc. 23. q. 3. displicet, c. non inuenitur, c. si Ecclesia. & q. 5. *ad fidem.* & cap. *si vos.* 22. q. 1. *c. fi.* L'interpretatione delle quali parole in lingua Italiana, è tale. Tutto l'huomo Christiano è del foro, & giurisdittione dell'huomo nuouo, quanto alla persona, & cose da lui possedute; perche non le possiede, se non ordinate alla vita, la quale è secondo lo spirito: & per tanto i Christiani, volendo viuere secondo l'huomo vecchio, sono costretti per forza, ò si deono constringere à viuere secondo lo spirito, già che hanno professata la Catolica Religione. Et nell'introduttione di questo argomento haueua detto. *Et ideò, qui concedunt Summum Pont. habere plenitudinem potestatis in spiritualibus, concedunt ipsum necessario habere plenitudinem potestatim in temporalibus, & corporalibus.* Et questa foggia d'argomentare con tal concessione, & illatione; è anco dell'Anconitano lib. 1. *de potestate Eccles.* q. 1. ar. 8. Ma se questa soprema potestà temporale alla spirituale annessa sia nel Rom. Pont. *concomitanter*, ò *consequenter*; *primario*, ò *secundario*, *directè*, ò *indirectè*, *formaliter*, ò *virtualiter*; *in habitu*, ò *in actu*; non tocca à me qui decidere. Decima sesta. Scommunica il Papa tutti i contumaci, etiamdio Re, & Imperatori: ma la scommunica priua lo scommunicato non solo delle cose spirituali, ma ancora delle temporali; della conuersatione ciuile, de gli atti humani, delle successioni hereditarie, delle dispositioni testamentarie, dell'vfficio, & potestà de giudicar cause, di formar processi, & sentenze, di far leggi, della fama, de gli honori: dunque nella potestà soprema del Romano Pont. v'è ancora la soprema temporale coattiua, & punitiua sopra tutti i fedeli. Decima settima. Vn Prencipato, quanto è più soperiore, tanto è più vnito, & intento al bene vniuersale; quanto è più diuiso, tanto più ad-

detto al bene meno vniuersale, & più singolare, & interessato. Christo volle il Principato della sua Chiesa tendesse à maggior beneficio, & vtile del suo popolo, che fosse possibile: dunque conuenne, che quello fosse sopremo, & monarchico, raccolto nel suo Vicario; il qual con occhio di carità, & equità, & con prudenza pastorale, & paterna cura rimira, & procura il bene de' grandi, piccioli, & mezzani. Decima ottaua, che è spiegata molto ingegnosamente dal Turrecremata nel lib. 2. *de Eccl.* c. 116. nel principio; & prima di lui dal Pelagio nel c. 40. del 1. lib. *de planctu Eccl.* Proua il Filosofo nel 1. della Politica, c. 3. che in qualsiuoglia intero composto di più parti, le quali ordine hanno tra se, ò che le parti siano congionte, come è l'anima, & il corpo nell'huomo; ò che siano disgionte, come è nell'essercito, che si fà di molti soldati, & Capitani, & altri huomini d'armi, è necessario, che vna parte habbia il dominio, & principato; l'altra ritenga la soggettione, & sia suddita. Cosi nell'huomo l'anima hà il dominio, il corpo la soggettione: nel misto v'è vn elemento predominante: nella musica vn suono più principale: dunque essendo il corpo della Repub. Christiana compaginato di cose spirituali, & terrene, come dice Vgone di S. Vittore lib. 2. *de Sacram.* & hauendo le cose spirituali alle terrene quella anologia, che hà il corpo all'anima, segue in necessaria consequenza, che'l Gerarca di questa Gerarchia Ecclesiastica, & il Prencipe di questa politia Christiana sia quel, che come anima comandi à tutti i membri del corpo Ecclesiastico. Per tanto Nicolò Papa nella dist. 22. c. *omnes*, dice, che Christo fondando la sua Chiesa, *Beato Petro æterna vitæ clauigero terreni simul, & cælestis imperij iura commisit.* Sopra le quali parole dice la Chiesa, *Argumento, quòd Papa habet vtrumq; gladium, scilicet spiritualem, & temporalem.* 63. dist. *tibi domino.* & 15. q. 6. *alius*, & cap. *nos sanctorum, & c. iuratos*, & 1. q. 4. *quia præsulatus.* & 86. dist. duo. *trãstulit enim de Græcia Imperiũ, vt extra de elect. venerab. Arg. contra* 96. dist. duo. 4. & 93. dist. *legimus*, & 21. dist. §. 1. Decima nona. In qualsiuoglia genere di causa si

dà

dà vna prima, alla quale l'altre inferiori si riducono, come Arist. l'insegna nel 2. della Metafis. Dunque, essendo nella communità Christiana, tante cause principanti, bisogna ridurle à vna prima, dalla quale nell'efficētia loro dipendano. Questa non può essere se non la Monarchica autorità del Vicario di Christo. Dunque, &c. Vigesima. Christo inquanto huomo hà, & hebbe nel mondo suprema potestà spirituale, & temporale sopra tutte le creature, come noi con pieno trattato prouato habbiamo contra 8. propo sit. de' sette Teologi, argomentando per questa verità dalle scritture, da moltissimi, & grauissimi Dottori, & aggiongendo all'alleganze delle scritture, & Dottori 20. ragioni: dunque conueniua, che l'vna, & l'altra autorità Christo lasciasse alla Chiesa, & al suo Vicario in tutta quella ampiezza, quale necessaria, & espediente era per l'amministratione, & buon gouerno di tutto il popolo Christiano; del quale è supremo pastore, & padre il suo Vicario. L'illatione è di S. Tom. nel 2. delle sent. dist. vlt. nell'vltimo delle sue qq. è dell'Anconitano nel lib. *de potestate Eccl.* q. 1. ar. 7. è d'Aluaro Pelagio *de planctu Eccl.* lib. 1. c. 40. è del Turrecremata nel 2. lib. *de Eccl.* c. 116. Vigesima prima, simile alla precedente. Sisto 4. nella sua constitutione declaratoria contra i Venetiani, i quali dal suo monitorio, & censure s'erano appellati al Tribunale dell'Omnipotente, & al futuro Cōcilio, determina essere heresia negare, che l'omnipotente Iddio al suo Vicario non habbia communicata omnimoda potestà senza riserua. Le parole della Pontificia declaratoria sono queste: *Nisi alterum de duobus affirment: videlicet Omnipotentem ipsum Petro Apostolorum Principi, & per eum eius successoribus omnimodam potestatem in terris non tradidisse; vel aliquid de ea retinuisse: vel, quòd à Vicario ad eum, cuius vices gerit, eiusque vnum, & idem est tribunal valeat appellari: quorum primum hæreticum: aliud verò à sacris canonibus alienum esse nemo ambigit.* Comincia la constit. *Qui monitis acquiescere.* promulgata nel 1484. à 15. di Luglio, del suo Pontificato an. 12. Et vna buona parte di detta constitutione s'è posta nel capo 2.

di questo nostro trattato. Or chi non vede non potersi dire la potestà da Christo data al suo Vicario essere omnimoda, se sola sia spirituale, & non temporale ancora; & se non sia direttiua,correttiua,coattiua,punitiua,& nõ infima,ne mezzana,ma soprema;che tutte queste forme,& modi di potestà si contengono in quello attributo *omnimodam.* Vigesima seconda,se dal fatto vsitato,& legitimo nasce il *ius*,come dicono i saui Giurisconsulti, vedendo noi ogni di comandare il Papa,& dare ordini, quale à questi, quale à quegli sopremo Prencipe, & non trouandosi Prencipe veruno, che faccia ò comandamento,ouero ordine al sommo Pontefice;argomẽto irrefragabile è la soprema potestà principante nel Regno di Christo essere solamente nel Papa. Vigesima terza è d'Agostino Anconitano nel lib. *de potestate Eccl.* q. 1. ar. 8. è vfficio del Rom. Pont. vedere, che i Prencipi Christiani si contentino di conueneuoli stipendij, che riceuono da popoli; & non permettere, che per via di gabbelle, ò altre estorsioni occupino maggior portione ne' beni de sudditi. *Quia,* dice l'Anc, *sunt Reges & Imperatores quasi ministri, & stipendarij ipsius Papæ, & ipsius Ecclesiæ, & per eũ stipẽdiandi sunt thesauro corporali ipsius Ecclesiæ pro pace, & defensione eius secundum taxationem ipsius, nec aliter sunt in statu salutis, si vltra stipẽdia eis taxata volunt bona temporalia à fidelibus Ecclesiæ surripere.* Et facendo nell'art. 7. dell'istessa quistione paragone del modo, con che la potestà temporale è nel Papa, & in tutti gli altri Prencipi Christiani, così dice. *Potestas ergo Regalis est in Papa, & in alijs Regibus & Principibus mundi: nobiliori modo tamen, & excellentiori est in Papa, quàm in eis: quia in Papa est per confirmationem, & dispositionem, atque correctionem ipsorum: in eis autem est per executionem, & administrationem.* Vigesima quarta. Hà il Romano Pontefice in molti casi autorità soprema sopra gli infedeli; come noi habbiamo alla lunga; & con alleganze di molti, & graui Dottori prouato nella confutatione dell'11. proposit. del lib. de' sette Teologi: dunque tanto più l'hauera sopra tutti i fedeli Christiani senza eccettione alcuna. Vigesima

quinta,

quinta. Se col conſeglio, & autorità del Papa ſi fà lega frà Chriſtiani contra gli Infedeli: i Prencipi collegati per loro ſoperiore riconoſcono il Papa; & egli li conſerua in vnione, & amicitia: ma la lega non è ſenza dominio temporale, & ſoprano in vno: dunque i Prencipi in tal caſo ſoggetti ſono al Vicario di Chriſto, & capo della Chieſa Chriſtiana. Vigeſima ſeſta. Tutti i Prencipi ſono ſoggetti nel lor gouerno alla poteſtà, & decreti de' Concilij generali non meno, che all' autorità, & decreti di tutta la Chieſa Catolica in detti Concilij rappreſentata: ma i Concilij ſottogiaciono all'autorità del Papa, come i migliori, & in numero più Dottori Catolici inſegnano, & noi inſieme col ſignor Cardinale Bellarmino, con irrefragabili ragioni dimoſtriamo nella confutatione dell'Apologia di F. Paolo contra detto Cardinale: dunque tutti i Prencipi ſi doueranno conoſcere, & confeſſare ſoggetti al Romano Pontefice ne' gouerni, & amminiſtrationi loro. Metterò fine à queſta proua della ſopranità del Sōmo Pontefice, con quella vltima ragione, & con queſte ſteſſe parole, & col verſo di Omero nel 2°. dell'Odiſſea, con che Ariſt. conchiude il duodecimo della ſua Metafiſica, per prouare non eſſere ſe non vn Dio nel mondo.

τὰ ὄντα δ' βέλεται πολιτεύεϑαι κακῶς:
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος.

Cioè, gli enti non vogliono eſſer malamente gouernati. La moltitudine de principati non è buona. Dunque vn Principe. Coſi diciamo noi. Il perfettiſſimo ente, che è ſotto il cerchio della Luna, è la raunanza di tutti i fedeli: queſta non vuole eſſere malamente gouernata: dunque vno ſia il ſoprano Prencipe di quella, cioè il Luogotenente del grande Iddio, & vnico Signor di tutto l'vniuerſo. Finalmente è dogma vniuerſalmente accettato da Dottori, & ſacri Teologi, che doue ſi tratta di cauſa ſpirituale, & ſalute dell'anime, il Rom. Pontefice può ſtender la mano in tutte le giuriſdittioni de' Prencipi ſecolari; alla qual concluſione tutti quei Prencipi acconſentiranno: i quali più ſi pregiaranno di eſſere Chri-

stiani,& figliuoli della Chiesa,che Prencipi. La onde se'l dominio de' Venetiani s'alzasse per fino al cõcauo della Luna, & s'estendesse per largo dal mezzo giorno al Settentrione, & per longo dall'Oriente all'Occidente, con tutto ciò può essere gionto,& quanto bisognasse,saettato dalla mano Apostolica,& dal Vicario di Christo. La seconda ragione, ò per meglio dire il secondo paralogismo loro esser può;che la cõseruatione di se medesimo, & de' suoi, & delle cose sue ad ognuno per qualsiuoglia legge si fà lecita. Dunque se col moltiplicar Chiese, & monasterij, & legati, & donationi, & alienationi, che ogni dì si fanno alle Chiese, & alle persone Ecclesiastiche mãca il necessario sostegno al popolo laicale, sarà lecito à chi presiede al ben publico far, che si leuino simili impedimenti. Or questo con le loro legi han fatto i Venetiani: dũque non hà potuto esser giusta contra loro la sentenza di Paolo V. Quanti errori di dottrina non vera, & di manifesta ingiustitia couino in questa ragione, dalla seguente risposta si scorgerà. Dico dunque errore d'ottenebrato intelletto essere, pensar che sia lecito conseruar la vita sua, ò lo stato suo, ò quasiuoglia cosa con l'ingiura altrui, & con torre quel, che giustamente altri possiede. Sarebbe egli giusto à Signori Venetiani per conseruar se spogliare il Rè Filippo, ò il Rè di Francia del loro, & della loro giurisdittione, non essendo da detti Regi non pure offesi, ma protetti, & benefitiati del continuo? in nessun modo. Quel che dunque nõ farebbero i Signori Venetiani ad altri Prencipi, ne manco à persone priuate, hauendo loro fatta professione d'huomini giusti, come vorranno fare alla communità sacra della Chiesa, dalla quale sempre mai, & dì, & notte, riceuono beneficij tanto segnalati di confessioni, communioni, raccomandatione d'anime, messe, diuini officij, orationi publiche, & priuate, prediche, essortationi, buoni essempi, ammaestramenti delli figliuoli, & figliuole? per gli quali benefitij meritano i benefattori rimuneratione, gratia, & stipendio, & nõ oltraggio, & ingiuria. Per tanto comandauano gli Apostoli à

Si ribatte la seconda ragione de' Venetiani.

laici,

laici, come scriue S. Clemente nel 2. libro delle constitutio- ni loro, al c. 32. che stimassero come loro presidenti i Sacer- doti: & che loro dessero il tributo, come à i Rè: & che con i propri beni alimentassero i domestici di quelli. Dice Scoto nel 4. delle senten. alla dist. 15. nella quest. 2. che qualsiuo- glia è tenuto secondo l'ordine della retta, & ordinata cari- tà, più ad amar la conseruatione giusta della Vita del suo prossimo, che l'ingiusta della propia. La onde s'io, & tu ci trouassimo in estremo bisogno, ne io per campare hauessi più d'vn pane, se tu me lo togliessi per saluar la vita tua; fa- resti contra la carità, & giustitia; & saresti vero ladro, & ve- ro homicida; quando io, per esser stato priuo di quel pane, venissi à morire. Dicanmi i Signori Venetiani, se essi più tenuti siano ad amare il Regno loro, ò quello della Virtù, & della giustitia? Se non vorranno esser nimici della Virtù & giustitia, risponderanno, che più tenuti sono ad amare il Regno della Virtù, & giustitia; conciosia che l'amore della Virtù, & giustitia si riduce all'amore, che dobbiamo à Dio, come scriue Origene nel proemio sopra la cantica: & l'amor di Dio si dee preferire ad ogni humano interesse. Ma occu- par quel della Chiesa, vendere gli edifici sacri, & per auen- tura farne anco padroni i laici, non si può fare senza grauis- sima ingiuria del Regno della Virtù, della giustitia, della pietà, & osseruanza, che si deo all'Vniuersità Ecclesiastica, al Sommo Pontefice capo di quella, & all'istesso Christo, dal quale è stata fondata la Chiesa, & libertà di quella: dun- que sono conuinti à confessare, che con le loro leggi, prati- che, giudicature contra la libertà, & immunità, & giurisdit- tione della Chiesa più amano il Regno, il quale hà leggi cō- trarie à quelle del Regno della Virtù. Rispondano ancora i Signori Venetiani; se credano esser bene, & giusto più to- sto aumentare, & cōseruare il patrimonio di Christo, & cul- to diuino, che diminuirlo, & lacerarlo. Ogni animo pio, & Catolico dirà meglio essere accrescerlo, & conseruarlo; ma con le lor leggi contra le fabriche de Monasteri, Chiese, spe-

dali, & luoghi pij contra la ricuperatione de beni enfiteotici: contra la libertà di lasciare, di donare, & vendere à luoghi pij, & persone Ecclesiastiche; in gran maniera si sminuisce il patrimonio di Christo, col quale viuono tante Monache, & sacre Vergini, & pouere donzelle; tanti buoni Religiosi: si diminuisce ancora il culto diuino con la diminutione de' ministri, che douerebbero a quello essere deputati ne' Tempi, ne Monasterij, & nelle Religioni. Dunque ne pietà, ne giustitia esser può ne gli statuti, & leggi Venetiane contro detto patrimonio, & culto. Ecco in quanti modi nulla si rēde la seconda Ragione. La terza Ragione loro è; Che benignità canonica, che equità Ecclesiastica è questa, che gli Ecclesiastici s'ingrassino de' beni, che sono stati di laici, & che i laici, languiscano per la pouertà, & muoiano di fame? Ora attendano i Signori Venetiani in quanti modi questo loro Achille s'atterri. Sia questa la prima Risposta col ritorcimento dell'argomento. Infiniti Ecclesiastici dell'vno, & l'altro sesso hanno lasciati i loro beni laicali al secolo; & si muoiono di fame dentro i Monasterij, sguazzando le persone secolari con i beni lasciati loro; or che equità è questa, nō souuenire alle necessità di tante persone necessitose del virile, & feminil sesso, che stentatamente viuono ne i chiostri della religione? Seconda Risposta. Il Rè Filippo hà immensa giurisdittione nel mondo nostro, & nel nuouo; da questo li vengono infiniti tesori d'argento, & oro: dunque che equità è questa, che egli dette cose solo possegga, & non siano occupate, & godute da noi? Or sappiate Signori miei, che molto maggior peccato cōmettete occupando i beni della Chiesa, che sono sacri, & di Christo, che quei del Rè Catolico, quali sono profani: perche in questi del Catolico sareste rei di peccato d'ingiustitia; ma in quelli della Chiesa di sacrilegio. Terza Risposta. Che spetie d'equità è questa, che potendo voi hauere il mio con buona coscienza, con buona mia gratia per via di donatione, ve l'appropiate contra mia voglia, per vie men giuste, & ragioneuoli? Quando mai vi siete trouati

Si riproua la terza ragione.

5

te trouati in gran necessità assaliti dal Turco, che non habbiate riceuuto dalla Sede Apostolica ogni sorte di sussidio, & spirituale, & temporale? aiutati da lei non solo con l'entrate sacre, con decime, & con esserciti, ma ancora con le forze, & tesori de gli altri Principi Catolici, à richiesta, & preghiere dell'istessa Sede Apostolica? Ciò voi sapete, ciò non potete negare: di ciò ferma, & eterna fede ne fanno l'istorie. Quarta Risposta. Se quel, che voi con leggi, statuti, essecutioni, violenze fatte contra gli Ecclesiastici per hauer la lor robbe, essi facessero contra voi per hauer la vostra sotto pretesto, che siete troppo grassi, & viuete troppo morbidi; che direste? di quanta empietà biasimareste gli Ecclesiastici? i cridi, & piati s'alzarebbero sino alle stelle. Quinta Risposta. Quale equità, qual ragione acconsente, che à Prencipi, & Signori si diano censi, & tributi conueneuoli per i seruigi, & beneficij, quali nel temporale riceuono da loro i sudditi, & che gli Ecclesiastici, che seruono à tutti i Prencipi, & Signori secolari, & à popoli nella salute dell'anima, nella felicità, che tutti in Cielo aspettiamo, riceuendo da gli Ecclesiastici il battesimo, la remissione de' peccati nel Sacramento della Penitenza, la sacratissima Eucharistia, tutti gli altri diuini Sacramenti, predicatione Euangelica, sepoltura Ecclesiastica, suffragij in vita, & dopò la morte, qual ragione dico, & equità acconsente, che alle persone Ecclesiastiche non si diano anco conueneuoli stipendi, & mercedi publiche, secondo che comādauano gli Apostoli, come habbiamo mostrato nella rifutatione del secondo Argomento. Sesta Risposta. Tanto lontano è dal vero, che alle persone sacre, & religiose auanzi la robba, quanto il contrario è contestatissimo con euidente calcolo, & sensata esperienza: il calcolo è tale. Facciasi vn cumolo di tutti i beni della Chiesa: & si ripartino in parti vguali, & in tante, quante sono le persone, che di quelle deono viuere. Ti dico, che à moltissimi, & à moltissime mancherà il necessario vitto, & vestito. Oltre che in questo calcolo non vi potrà essere forma alcuna di

6 — Che alle persone sacre, & Ecclesiastiche manca il necessario viuere.

 giustitia

giustitia distributiua; perche tanto toccherà all'infimo chierico, come à gran Prelati; à quali per ogni rispetto maggior rata si dee, che à quelli, che non sono di simil grado. La sperienza sensata è, che leuata vna, ò due Religioni manco numerose, come à dire la Benedittina, & Certosina, tutte l'altre non hanno da viuere; che per questo è stata poco à poco la proprietà introdotta in tante Congregationi regolari d'huomini, & donne; perche in commune non haueano, nè hanno da mantenersi; & di questo disordine cagione sono i secolari, che con le loro entrate non danno vitto, & vestito necessario in commune; se bene in parte potrebbero essere solleuate molte congregationi regolari con quel, che alcuni altri di Chiesa hanno di souerchio. Ma con tutto ciò moltissimi religiosi, & religiose resterebbero in bisogno per lasciar indietro innumerabili Preti, & Chierici sparsi per le prouincie della Christianità, i quali nessuna parte hauerebbero di detto solleuamento. Da questa sensata proua ognuno vederà quanto falso sia, ciò che Fra Paolo dice nel lib. delle considerationi: che gli Ecclesiastici hanno vinticinque volte tanto, di quanto si douerebbero contentare. Et acciò del tutto resti sbarbata la terza Ragione, aggiungo per settima Risposta: & dico per vno, che gli ordini regolari hanno da mondani in beni temporali, i mondani da regolari riceuono cento, dico cento più tosto, che 20. ò 50. Di questa verità arreco tre proue à mio giudicio conuincenti. La prima proua è tale. Sono nella Chiesa molte Religioni mendicanti, che viuono di limosine; & non ponno hauere entrata. In queste Religioni ogni dì molti n'entranno, & tutta la lor robba lasciano al secolo: la qual robba, se non si fossero fatti Religiosi, innumerabili di questi tali hauerebbero consumata ò in giuochi, ò in pompe, ò inuestire, & alimentare moglie, figliuoli, sorelle, nipoti; & in dotar figlie, & altre donne attenenti, & prossime di sangue; & pagare, & sostentare seruidori, & serue. Or tutta questa robba guadagna il mondo. Et dal tempo, che sono state instituite le Religioni mendicanti, massime quella di San Francesco, entrati nella Religione

Molto più riceuono i laici in beni tẽporali da gli Ecclesiastici, che gli Ecclesiastici da loro.

gione

gione sono per fino al giorno d'hoggi migliaia, & centinaia di migliaia: segue dunque il peculio della robba loro hereditata da secolari esser grossissimo, & quasi inestimabile: il qual peculio ogni dì va crescendo, secondo che di nuouo diuersi entrano in queste Religioni mendicanti: il quale aumento non si fà già in quelle Religioni, che ponno heredítare, con l'entrata di molti, che si riceuono alla giornata. La seconda proua sia questa, che quasi tutte le religioni, fuori d'vna, ò due, patiscono notabilmente nel vitto, & vestito necessario; il che non sarebbe, se seco con le persone portassero la lor robba alle Religioni; anzi tutte sarebbono richissime in sommo: la doue che restando alle Religioni la soma delle necessità, i sacchi delle richezze restano à secolari. Et tutto, che stentatamente viuano queste Religioni, delle loro entrate fanno parte, & limosina à molti secolari dell'vno, & l'altro sesso. La terza proua in caso seguito è la confessione della Prouincia di Scotia, la qual confessa; che dopò che in quella sono mancati Monasteri di Religiosi, & Religiose, si truoua essausta; tutto che habbia occupata tutta la sostanza delle Chiese, & Monasteri. Perche adesso gli huomini, che si sarebbero fatti Religiosi, godono la lor robba con le moglie, figli, & figlie, & seruidori; & le donne vogliono le sue doti conueneuoli; doue, che se si monachassero, la dote d'vna, che si marita con la carne, basterebbe à far la dote, à quaranta, & cinquanta di quelle, che si maritano con Christo ne' Monasteri; à queste tali bastando 200. ò 300. ò 400. scudi per i suoi scarsi alimenti, & à quelle del secolo spesso non bastando ne i 20. ne 30. mila scudi. Et questo incomparabil danno, che sente la Scotia, & con lei molte altre Prouincie heretiche, dubio non v'hà, che sentirebbero tutte le Prouincie Christiane se i Religiosi, & le Religiose tornassero al secolo con la libertà di propagar fameglie, come fanno gli altri laici, & donne laiche; ouero senza che vscissero quei, che sono dentro i Conuenti, & Monasteri, vietasse il Rom. Pontefice, che più non v'entrassero per qualche decina d'anni.

Credo

Credo con queste sette risposte resti del tutto diradicata, & estinta la forza della terza ragione de' Venetiani. Da queste sussistenti risposte potrà ognuno auederſi dell'heretica empieta dell'autore dell'Antiparenesi contra l'Illustrissimo Cardinale Baronio, il qual dice; che tutti i beni che possiede la Chiesa, si deono resignare à laici, il che tanto è à dire, Quanto che Christo il suo patrimonio sacro debba cedere à i laici, & fare il suo peculio sacro che diuenti profano. Nè costui s'accorge essere stata heresia di Valdensi che gli Ecclesiastici non potessero hauere beni temporali. Ma non s'è fermata qui l'empietà di questo maledico scrittore: perche in quella sua inuettiua più volte afferma i beni sacri essere sotto la giurisdittione del Prencipe laico, inquanto hanno parte naturale. Cosi il Prencipe profano potrà disporre autoritatiuemente di tutti i Sacramenti, perche in quelli v'è qualche cosa naturale. Ecco doue sono arriuati gli auersarij della causa Pontificia, i quali insegnando à Prencipi come possano de beni loro spogliare gli Ecclesiastici, i quali non sono i loro, ma di Christo, insegnano insieme à commettere più detestabile rapina che non era quella di Giuliano Apostata, il quale spogliando de loro beni patrimoniali i Christiani diceua; Il vostro Christo nell'Euangelio dice, *Qui non renuntiauerit omnibus, quam possidet, nō potest meus esse discipulus.* Del qual fatto mentione fà Agostino Anconitano nel libro *de potest. Eccl.* q. 1. ar. 8. *in resp. ad 3. argumentum.* Ma passiamo pure auāti. La 4. Ragione de' Signori Venetiani. Qual legge habbiamo noi fatta, che beni immobili non si lascino à gli Ecclesiastici, & che non comprino gli Ecclesiastici da laici, tale si troua appresso altri Prencipi, & l'istesso Papa ancora. Dunque non è stato il douere punir noi soli, & lasciare impuniti altri Prencipi: & massime hauendo noi seguito l'essēpio del medesimo Papa. Rispondo: tirare gli altri Prencipi, & per quanto mi persuado, innocenti nell'istessa colpa, niente grato sarà à essi Prencipi. Che Prencipe alcuno Catolico habbia fatto à nostri dì in tutto il suo stato legge simile alla

Si rispōde alla 4. Ragione de' Venet. fondata, come essi vogliono nell'essēpio d'altri Prēcipi, la quale eruditamente, disfitta dal Reu. P. Bouio nella

7

Venetiana contra la libertà della Chiesa, & de gli Ecclesiastici, io in tante decine di anni di mia vita non hò inteso: ne manco l'istesso Papa in tutto il suo dominio l'hà fatta, come la Santità sua afferma, & le si dee credere. Ma come la Sede Apostolica hà potestà di grauare le Chiese, & persone Ecclesiastiche, & imporre loro leggi conuenenuoli, come à veri suoi sudditi, quando le pare; così nessun Prencipe può imitar la Sede Apostolica, per non hauer podestà, ne dominio, ne giurisdittione sopra le Chiese, & persone Ecclesiastiche senza espresso priuilegio, ò licenza dell'istessa Sede. La qual licenza cosa manifesta è non hauere hauuta, ne hauere i Venetiani di poter fare, ò d'hauer fatta quella loro ordinatione, ò legge contro la libertà Ecclesiastica, con l'incorsione di scommuniche ne' sacri canoni fulminate contra gli autori di simili ordinationi, statuti, & leggi; & in particolare con l'incorsione della scommunica riseruata al Romano Pontefice nel can. 15. della bolla *in Cæna Domini*. Et come dette leggi Venetiane contengono notoria ingiustitia fatte contra la notoria giustitia di tante leggi della Chiesa in fauore della sacra libertà di lei, si conuince anco notoria essere l'inualidità, & nullità di quelle, & non esser leggi, ma pure ingiurie fatte alla Chiesa. Che come afferma S. Agostino nel primo lib. *de libero arbitrio*. Legge non si dee dir quella, che non è giusta, & nel 19. lib. *de ciuitate Dei*, al cap. 21. scriue così *non. n. iura dicenda sunt, vel putanda iniqua hominum constituta*, & l'istesso dice, & proua S. Tom. in pª 2. q. 95. art. 2. La onde le donationi, le vendite fatte alle Chiese, i legati non ostanti le leggi secolari, hanno validità, & obligatione necessaria nell'vno, & nell'altro foro. Et gli statutarij sono tenuti à rifare alle Chiese, & Ecclesiastici tutte l'ingiurie, & danni, de' quali sono stati causa efficace con violẽza di legge, ò sentenza ingiusta.

Risposta alle considerationi di F. Paolo dalla facciata 41. fino alla 47. & nella faciata 50. 51. 52. 53.

8 Quinta Ragione. Tra i casi, per li quali vna scommunica è nulla, mettono i Dottori, & scrittori di casi di coscienza, quando la scommunica è contro al priuilegio, che gode lo scommunicato: ma il Papa hà fatto priuilegio à Venetiani

S'euacua la 5 ragione de' Venetiani.

di

di mettere le mani nelle perſone Eccleſiaſtiche, & caſtigar-
le in certi caſi: Dunque nel monitorio eſſendo ſtata minac-
ciata, & poi data la ſcommunica contra cotal priuilegio re-
ſtarà nulla la ſcommunica. Queſto fondamẽto, & argomen-
to è di più deboli, che eglino poſſano allegare. S'hanno pri-
uilegio, quale eſſi pretendono, che vuol dire, che da tanti
Pontefici predeceſſori di Paolo V. non è ſtato menato lor
buono? Che vuol dire, che per catture, & prigionie, & riten-
tioni di perſone Eccleſiaſtiche ſempre per tanti, & tanti anni
ſono ſtati alle mani con i Nuntij della Sede Apoſtolica, & cõ
l'iſteſſa Sede? il priuilegio dato da qualche Põtefice di met-
ter le mani nelle perſone Eccleſiaſtiche, nõ è ſtato aſſoluto;
ma con tre conditioni qualificato. La prima conditione è,
che non paſſi il Territorio di Venetia: eſſi lo ſtendono à tut-
to il dominio loro. La ſeconda, che ſolamente vaglia in caſi
atroci; eglino ſe ne vagliono in caſi, i quali ſecondo le leggi,
& Dottori non ſolo atroci, & enormi non ſono; ma nè man-
co di quei delitti, che mediocri s'addimãdano. La terza con-
ditione, che'l proceſſo contra le perſone Clericali ſi faccia
con l'interuento del Vicario del Patriarca; il quale non ſuo-
le chiamarſi da loro. Or queſto ſi dourà chiamar priuilegio,
& non più toſto abuſo di priuilegio perduto, & del tutto
ſpento? dicendoſi nel can. di San Gregorio: *Priuilegium om-
nino meretur amittere, qui permiſſa ſibi abutitur poteſtate.* xj.q.3.
& l'iſteſſa ſentenza ſi ritruoua nella ſeconda epiſtola di Sim-
plicio Papa, & in vn'altra di Nicolò Primo à Incmaro, il
principio della quale è: *Beatitudinis tuæ.* & appreſſo S. Ago-
ſtino nel ſer. 247. *de tempore.* Anzi ſecondo i ſacri Canoni, &
Dottori tan toſto, che'l priuilegio comincia ad'eſſere adope-
rato con ingiuſtitia, & enorme leſione del terzo, ſi reputa eſ-
ſer ceſſato, & mancato: ſenti la gloſſa ſopra il can. *Reſcripta,*
25.q.2. *Si ex poſt facto incipit enormiter lædere, ſtatim non valet,
vt extra de decimis; ſuggeſtum: quam cito. n. priuilegium recidit
ad iniquitatem, ſtatim non valet, vt ff. de vulg. ſubſt. ex facto.* &
63. diſt. §. *Verum.* Vedeſi queſta ſentenza della gloſſa hauer

ſeguita

seguita il Panormitano nel suo commento sop. la Decretale *Suggestum, de decimis.* nel num. 4. & non potendosi negare, che l'abuso del preteso priuilegio sia stato per si longo tempo dannosissimo, & di lesione enormissima alle persone Ecclesiastiche; alla libertà della Chiesa; & alla podestà, & giurisdittione del Romano Pontefice: segue, molti anni prima del monitorio essere stato affatto estinto. In supplemento di questa nostra Risposta essorto tutti i zelatori della Verità, & dell'immunità Ecclesiastica à leggere quanto il Signor Nicomaco Filaliteo hà scritto, & messo in stampa dopò questo nostro Apologetico Trattato. il quale autore hauendo come vero istorico trascritti i cinque breui pretesi da Signori Venetiani, così come vero argomentatore, & buon Logico caua le seguenti illationi. La prima, che allegandosi da gli impetranti la consuetudine immemorabile di punire in certi casi i chierici, cotale giurisdittione non hanno per quella soprana autorità, che pretendono hauere immediatamente da Dio. La seconda, la consuetudine non essere stata immemorabile, per hauer nello spatio d'anni cento patite varie interrottioni. La terza, i priuilegij essere stati surreptitij per la suggestione del falso, cioè con essere stata allegata consuetudine immemorabile non essendoui. La quarta, cotale consuetudine essere stata interrotta con Decreti di Concilij generali, come del Concilio Lateranense nella sess. 10. & del Trid. nella sessione 25. c. 20. & dalla bolla *in Cæna Domini*, & da tanti richiami di Romani Pont. & loro Nuntij. La quinta, la pretesa consuetudine per esser contraria à sacri Canoni non potersi dire consuetudine, ma corruttela. Si che sotto la targa del Priuilegio Pontificio non si ponno ricouerare i Venetiani. Diranno forse, come veramente dicono, che se gli Ecclesiastici delinquenti nel lor dominio si cōsegnassero à giudici Ecclesiastici, ò non sarebbero castigati, ò più leggiermente castigati di quel, che conuiene. Prima Risposta. Dunque conuerebbe per l'istessa ragione, che tutti gli altri Prencipi facessero il medesimo ne gli stati loro contra gli

Ecclesiastici, il che non sarebbe senza grande empietà, ingiustitia, & abomineuole disordine. Seconda Risposta. Dunque se regnassero in Venetia vitij enormi d'adulterij, d'incesti, di stupri, di sacrilegi, & di peccati degni delle fiamme, d'homicidij, d'assassinamenti, & non facendosi essecutione di debito castigo contra i delinquenti, ne manco la debita inquisitione per hauere in mano questi maluagi: sarebbe bene che venisse in Venetia à punire i sudditi, & delinquenti qualche altro Prencipe, come dire il Rè Filippo, ò il Rè di Francia: & pure incomparabilmente più giusta cosa sarebbe, che'l Rè Filippo facesse giustitia in Venetia contra le persone ree di sì fatti delitti, che i Venetiani contra le persone religiose, & Ecclesiastiche. Conciosia che vn Venetiano, se nelle terre del Rè Filippo, ò dell'Imperatore, ò altro Prencipe sopremo, comette delitto degno del ceppo, della forca, del fuoco, può essere giustamente da detti Prencipi decapitato, impiccato, abruciato; il che nessun di loro può esseguire contra la persona Ecclesiastica delinquente nel loro territorio. Terza Risposta. Falso è, che le persone Ecclesiastiche nelle terre della Chiesa, & d'altri dominij, da Prelati non siano punite di giusto, & conueneuole castigo delle colpe comesse; quantunque per la riuerenza, & rispetto di tutto l'ordine Ecclesiastico si proceda, & si debba procedere con più mite pena, come auertono i Dottori. Gregorio XII. gentilhuomo Venetiano della casata Corrara fù eletto Pontefice nel 1407. sotto il Doge Michele Steni, essendo presi certi malfattori per delitti nefandi, & enormi, trouati senza chierica, & tonsura, & dicendo i delinquenti, che erano chierici, il Magistrato secolare nō li castigò, ma li rimise al giudice Ecclesiastico, & il detto Pōt. cō due breui ordinò al Vescouo di Pola, che quei chierici secondo la giustitia de i sacri can. punisse. Dal qual fatto tre graui errori di F. Paolo, & de gli altri suoi complici, che hanno scritto contra le canoniche censure dell'essistente Pontefice chiaramente si comprendono. Il primo, che'l castigo

de' chierici, & massime in casi atroci appartenga al Prencipe laico. Il secondo, che giusta, & conueneuol pena non si dia alle persone clericali da i giudici Ecclesiastici, conciosia che'l castigo secondo la legge canonica non si può da huomo Catolico dire non essere giusto. Il terzo, che la Republica da che è Republica, hà costumato di punire le persone Ecclesiastiche ne i casi enormi. Ventiliamo la sesta Ragione. Che giustitia è questa, che contra il Doge, & Senato si sia venuto à sentẽza senza citar la parte, senza l'ordine giudiciale: per lo qual difetto la sentenza si dee tener nulla. Et questo par sia l'Hettoreo Argomento de gli Auuersarij. Prima Risposta. Or che ingiustitia è stata questa, che le pecore non habbiano vdita la voce del Pastore? i figliuoli quella del Padre? i rei quella del sopremo giudice della Chiesa in vna sentenza di monitorio Apostolico, & paterno, approuato in vn sacro Concistoro da tante persone zelanti, religiose, prudenti, intendentissime, & di leggi, & di canoni, & di pratiche giuditiali, & di dottrina Teologica, & Euangelica? Seconda Risposta. *In notorijs, ordo est ordinem non seruare*, dice Baldo sop. il cap. *ad nostram, 3° de iureiur.* cioè in cose notorie ordine è non seruare l'ordine, & il Panormitano commentando l'istessa decretale nel num. 4. tiene nelle cose notorie non esser necessaria la citatione, ne manco la sentenza solenne, quando il fatto è talmente notorio, che non si può in modo alcuno negare: quali sono tutti i fatti raccontati da Paolo V. nel suo monitorio, i quali hanno notorietà irrefragabile. La Glosa quanto alla citatione tiene nel cap. *porro de diuortijs*, col Panormitano, & anco nell'allegato luogo per se la cita il detto Panormitano. Non richiedersi molte cose. *In notorijs*, dice la glosa sop. il cap. *Licet Heli de simonia*, nella parola *notorijs. non est necessarius accusator, vel testis, vel inquisitio, vel denuntiatio:* & sop. il cap. *illud, de clerico excommunicato*, dice il Panormitano, che nel fatto notorio non si ricerca ammonitione alcuna: & che senza ammonitione si potrebbe scommunicare, il che s'intende quando il fatto fusse proibito per

Si dimostra nulla la quinta Ragione de' Venet. sotto pretesto che non siano stati seruati termini giuditiali cõtra loro.

legge, che hà annessa la scommunica: perche in tal caso scōmunica declaratoria si potrebbe fare senza nuoua ammonitione, stando il fatto notorio contra la legge della Chiesa. Et sop. il cap. *Extirpanda* §. *Qui vero*, num. 10. *de prabendis*, mette vna teorica d'Innocētio, la quale dice allegarsi da tutti, & è questa. *Quod vbi pœna apponitur negatiue, non committitur, nisi pracedat monitio: secus si affirmatiuè, vt in casu cap. Si quis suadente 17. q. 4. assignat rationem: quia facta patent, negatiua latent, & est*, dice il Panormitano, vna Teorica, *multum sollemnis*. & il medesimo Panormitano sop. il cap. primo *de iudicijs*, allegando il Butrio dice nella sentenza della scommunica non esser necessaria la citatione, quando consta della contumacia num. 29. & sop. il cap. *peruenit, de excess. prælat.* nel num. 3. scriue la sentenza della scommunica esser valida, ancor, che si faccia senza citatione; & ciò caua dalla glossa di quella decretale. Il Nauarro sop. il cap. *Cum contingat, de rescriptis remedio.* 2. num. 35. scriue, che la scōmmunica fatta senza ammonitione canonica è valida, ancor, che venga la scommunica dal delegato. Et l'Astense nel lib. 8. tit. 8. art. 2. dice essere eccettione speciale nella sentenza della scōmunica; che per difetto dell'ordine giuditiale non diuenti nulla. Terza Risposta. Tanta è stata la benignità di Paolo Quinto, che potendo con maggior rigore di legge canonica procedere contra gli eccessi del Doge, & Senato in cose manifestissime, & notorie; con tutto ciò hà voluto con essi loro procedere come cotidianamente si suol fare da gli altri giudici inferiori, dando 24. giorni di tempo per la resipiscenza, in tre termini da lui ripartiti. il qual monitorio tutto santo, & giusto è stato con varie maniere da chi non si doueua, oltraggiato, & schernito: hauendo sotto pena della vita con publico editto comandato à tutti gli Ecclesiastici, che non lo publicassero, come era ordine del Papa; che non l'attaccassero; che appresso se non lo tenessero; ma che al Doge, ò à Magistrati i sudditi delle terre fuori di Venetia lo portassero; che tutti gli Ecclesiastici à porte aperte si diuini vf-

Paolo V. hà seruato l'ordine giuridico.

ficij celebrasſero; hauendo i monitorij à essi portati parte stracciati, parte abrucciati; hauendo con lettera Ducale à tutti gli ordini Ecclesiastici non regolari, & regolari infamato detto monitorio come ingiusto, inualido, nullo: hauendo tanti serui di Dio con prigionie crudelmente vessati: hauendo nella solenne processione del santiss. Sacramento con varie imprese, & motti, & rappresentationi irreligiosissime, & indegne d'esser raccontate profanata quella tremenda, & publica attione, & vilippesa l'autorità del Papa: cose, che se in altre terre del Christianesimo se si fussero fatte, ci hauerebbero ripieni di giustissimo sdegno, & insieme d'horrore. Dalle quali cose, & dell'altre tutte discorse in questo terzo capo potranno le persone sacre della Chiesa, le quali non hanno osseruato l'interdetto raccogliere, quanto graue peccato habbiano commesso col celebrare in publico atterriti della vana minaccia della vita: dico vana, per quello, che nel seguente capo si dirà. Ma già, che per commissione di quelli, il comandamento de' quali il suddito non può, ne dee essaminare, si dà alla stampa questo nostro Apologetico trattato, & si dà dopò esser comparse tante scritture, & libri da Venetia vsciti contra il giustissimo monitorio di N. S. Papa Paolo V. Ben sarà essaminare la settima Ragione tanto stimata da F. Paolo Seruita in tutti suoi libri, da altri, & da noi ancora censurati, & confutati. Dice dunque egli così appunto nel lib. delle sue considerationi, à car. 48. facciata 2. l'hauere ancora pronuntiato sentenza di scommunica contro il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla dottrina de gli antichi, & buoni Teologi. S. Agostino hà per perniciosa, & sacrilega, impia, & superba (che queste sono le sue parole formali) la scommunica contra la moltitudine se bene fosse in notorio, & manifesto peccato. Cita alla margine S. Agostino *cont. Epist. Parmen* lib. 3. & la 23. q. 4. c. *non potest.* & S. Tom. nell'additioni q. 22. art. 5. & nel 4. d. 18. q. 2. artic. 3. & nel quolib. 10. 15. & Innoc. 4. nel capo *Romana de sent. exc.* in 6. oue così dice: *In Vniuersitatem, vel Collegium pro-*

Si mostra la 7. ragione in fauore de' Venetiani nõ esser vera.

ferri sententiam excommunicationis penitus prohibemus. & la ragione di tal prohibitione è: perche in vna cõmunità vi ponno essere persone innocenti, alle quali non si dee pena così tremenda. A questo argomento rispondo in molti modi. Prima Risposta. La Decretale d'Innoc. IIII. come appare dal contesto, fà legge à giudici inferiori, & non al Papa, il quale è sopra tutto il ius humano positiuo. Quanto al testimonio di S. Agostino Fra Paolo è infedele tanto nella citatione delle parole, quãto nel senso vero di quel gran Dottore della Chiesa. Fedele non è stato nell'allegãza delle parole: percioche le parole formali di S. Agostino non sono le trascritte da lui: ma si bene le seguenti nel 3. lib. cap. 2. *ad epistolam Parmeniani. & re verà, si contagio peccandi multitudinem inuaserit diuina disciplina seuera misericordia necessaria est: nam consilia separationis, & inania sunt, & perniciosa, atq; sacrilega: quia, & impia, & superba sunt.* Nelle quali parole S. Agostino non fà mentione alcuna di scommunica, & quegli epiteti, ouero attributi; inania, perniciosa, sacrilega, impia, superba, che attribuisce S. Agostino à i consegli della separatione, che sono in neutro plurale, Fra Paolo attribuendoli alla scommunica li tramuta in singolare con guastar la concordanza dell'adiettiuo col sostantiuo in genere, & numero: del che ragioneuolmente se ne potrebbero dolere etiamdio i Gramatici. Ma è stata maggiore l'infedeltà dell'alleganza quanto al vero sentimento: Imperoche l'intento di S. Agostino in quei tre libri contra Parmeniano è confutare la scismatica, & Apostatica separatione, che fecero i Donatisti nell'Africa da tutta la Chiesa Catolica: pretendendo, che solamente nell'Africa, & nella fattione di Donato fusse la vera Chiesa. Or S. Agostino in quei libri contra Parmeniano risponde a varie autorità delle scritture portate da Parmeniano in fauore di quella scismatica diuisione, & hauendo incidentemente fatta mẽtione della scommunica in quel terzo libro, tornando al vero, & principale stato della controuersia dice, che i consegli di separatione dal vero corpo della Chiesa,

quali

quali erano i consegli di Parmeniano, & de gli altri Donatisti, erano perniciosi, sacrilegi, empi, superbi. Fra Cappello da Este vno de i sette Telogi di Venet. nel suo libro mandato fuori dopò la prima stampa del nostro, hà pensato l'argomēto tolto da quel lib. de S. Agostino farlo parere più verisimili con più lunga citatione: ma ben poteua trascriuere tutti i trè libri contra Parmeniano, che nulla di più harebbe prouato di quel, che ha fatto il suo Frà Paolo: & questo vedrà ognuno, che oltre la Gramatica, alla quale si rimette il Cappello, penetrerà il discorso, & scopo, & la tessitura di S. Agostino. Diceuano anco Parmeniano, & Primiano Donatisti, che col consortio di cattiui periua la Chiesa; & per tanto non voleuano con loro conuersare: inferendo contra loro S. Agostino. *Si enim dicunt per talem communionem perire Ecclesiam, cur eam non dicunt iam Cypriani periisse temporibus?* Et quando pur S. Agostino nel luogo da F. Paolo prima, & poi dal Cappello allegato s'intendesse della scommunica, che alla communita, & moltitudine dar non si dee, s'intenderebbe non di qualsiuoglia moltitudine (perche l'istesso Dottore in quel 2. capo dice, *Quamquam etsi nulla calamitas tribulationis premat, cum facultas datur, vtiliter corripitur in multitudine multitudo)* ma intende di quella moltitudine, nella quale son molti ribaldi, & incorrigibili, & quando si teme di scisma, come euidentemente si caua dal discorso, & parole di San Agostino. Or tal communità, ò moltitudine non presumeua Papa Paolo V. che fussero, ò douessero essere il Doge, & Senato Veneto, ne che di scisma, ò diuisione si douesse temere, per essersi i loro maggiori in tante lettere, ragionamenti, & occasioni d'importanti negocij mostratisi diuotissimi, & obedientissimi al Romano Pont. & di più nelle solenni, & giurate capitulationi fatte in Roma con Giulio II. alli 24. di Febraro del 1510. hauendo promesso di volere essere vbidienti à i comandamenti della Sede Apostolica, sottomettendo se, & il Dominio tutto alla giurisdictione del Sommo Pont. *Et ita ad sancta Dei Euangelia sacrosanctis scripturis corporaliter*

manu

manu tactis ante pedes sanctissimi Domini nostri Papæ antedicti, cioè i loro Procuratori, & Ambasciatori, *iurauerunt.* come si contiene nel fine della compositione stipulata frà Signori Venetiani, & detto Giulio II. Sia qui auertito il Lettore, che hà per costume Fra Paolo errare nelle citationi delle scritture, de' Canoni, di Concilij, & di Dottori, corrompendo il vero senso delle sentenze, che cita, come noi più volte l'habbiamo conuinto nella risutatione de' suoi libri, & massime nella risposta, che habbiamo fatta alla sua Apologia contra l'Illustriss. Cardinale Bellarmino. Seconda Risposta: Quando nello scommunicare Vniuersità, ouero Communità s'hà riguardo solo à i delinquenti, non è ingiusta la censura, massime venendo dalla mano Apostolica: perche prendendo forza la scommunica dalla volontà di chi scommunica, come i Dottori dicono, in tal caso non volẽdo l'autore della scommunica comprendere gli innocenti, essi non saranno in verità scommunicati: massime se constarà dell'innocenza loro, & eglino haranno della propria innocenza protestato. Ma continuiamo con la seconda Risposta la terza. Non menore autorità hà il Papa in minacciare, & fulminar censure, che gli stessi canoni, i quali sottogiacciono alla podestà, & arbitrio, moderatione, & interpretatione dell'istesso Papa: ma i sacri canoni minacciano la scommunica à tutta la Communità Christiana, se bene in quella solamente i delinquenti incorrono; dunque l'istesso potrà fare il Papa con vna sentenza sua, la qual hà vigor di legge. Quarta Risposta. Quando vna communità, vniuersità, ò congregatione tutta fusse delinquente, ò contumace, senza dubio veruno si potrebbe scommunicare: & perche la Santità di N. S. Papa Paolo V. intese dall'Ambasciator Veneto, al quale poteua, & doueua prestar fede, che essendo proposta la parte in Senato, che nõ si reuocassero mai le leggi, che spiaceuano à Sua Beatitudine, passò à tutte balle, che si tenessero salde, & che mai della riuocatione di quella se ne parlasse: aggiongendo l'istesso Ambasciatore della Repub. il fatto stato essere stato di ma-

 rauiglia

rauiglia, ne per auentura ne gli andati tempi più auenuto. Con le quali risposte s'interpretano sanamente i Dottori, i quali dicono non douersi scommunicare corpi d'Vniuersità, insieme resta sneruato tutto l'Argomento di Fra Paolo. Ma che la scommunica contra vna communità sia valida, lo tiene la glossa sop. la Decretale Romana, libro 6. & cita per se Bernardo famoso glossatore delle Decretali. L'istesso tengono due de' primi Dottori di casi di Coscienza, cioè Siluestro della Religione Domenicana *in verbo excommunicatio*, p° §. 10. & Angelo dell'Ordine Franciscano nella parola *excommunicatio* p° §. 7. & il suo Scoliaste; il quale fà testimonianza d'hauer veduta la bolla d'vn Papa, con la quale si scomunicaua l'Vniuersità de' Venetiani. Or quanto non è vero, che Paolo Quinto non habbia potuto scommunicare il Doge, col Senato, tanto è falso, che tre milioni siano stati scommunicati, come l'istesso Fr. asserisce nel lib. delle considerationi à car. 36. Concio sia che non solo non sono stati i popoli scōmunicati: ma ne manco interdetti, essendo l'interdetto imposto alli luoghi, & non alle persone.

Capo Quarto, nel qual si pruoua, che tutti quelli, che han celebrato, & tutta via celebrano nel dominio Veneto durante l'interdetto, rei sono di colpa mortale, & pene canoniche.

IN due parti sarà questo Capo diuiso: nella prima metterò i motiui, & apparenti ragioni, per le quali s'hauerànno potuto muouere gli Ecclesiast. à non seruare l'interdetto: quali ragioni à vna à vna si scioranno: nella seconda prouereno, & concluderemo la verità. La prima Ragione à fauor loro sarà stata, che da molti Dottori graui s'insegna, & tiene i precetti della Chiesa non obligare con graue danno, & pena della vita.

La prima ragione de' violatori dell'interdetto.

la vita. Mà à tutti gli Ecclesiastici è stata minacciata la pena di morte, se fussero stati osseruanti dell'interdetto: dunque senza cadere in peccato mortale, ò in pena Ecclesiastica han potuto violarlo. La maggior propositione di questo sillogismo è difesa da tutti i seguenti Dottori Teologi; da Francesco Vittoria nel tratt. *de excommunicatione* quest. 12. dal Soto nel 4. delle sent. alla dist. 22. nella q. 1. art. 1. concl. 5. casu. 5. oue dice, ma non con verità, che nessun Teologo hà dettò la legge di non partecipare con gli scommunicati *in diuinis*; douersi osseruare etiamdio con la perdita della vita; se pur lo spauento della morte non si facesse, ò per odio della fede, ò per dispregio della legge: è difesa da Sant'Antonino nella 3. par. tit. 25. cap. 1. auanti il §. dal Supplemento *in verbo excom.* 5. col. 2. da Siluestro *in verbo excom.* 5. num. 6. nel fine, oue dice la sua opinione esser di tutti, ma s'inganna: dalla Rosella *in verbo excom.* 8. col. 1. da Angelo nella stessa parola, & titolo §. 18. il quale il capitolo *Sacris de ijs, qua vi, & metus caussa fiunt*, (che questa sentenza non fauorisce) interpreta, quando si partecipa *in diuinis*, con lo scommunicato, ò per leggiero spauento, ò nel peccato mortale, ò quando la censura è fatta in difesa della fede. Siluestro *in verbo excom.* 5. num. 6. & 23. aggiunge; quando si partecipa in quelle cose, che per natura sua sono peccati mortali: quale interpretatione segue anco l'Armilla *in verbo excom.* num. 59. All'istessa sentenza s'attiene il Maggiore nel 4. dist. 18. q. 4. il quale è citato, & seguito dal Nauarro nella Somma nel cap. 27. num. 36. & dal Couaruuia nel commento del cap. *Alma mater*, nella seconda par. al §. 3. al num. 9. Questo primo Argomento, & pretesto di violare l'interdetto nelle Città de' Venetiani, perche hà ingannati tanti, & tanti, etiamdio persone non di pessima coscienza, è necessario ribatterlo cō verità di dottrina, & con maturità d'alcune considerationi.

Si mettono sette considerationi, per

Prima Consideratione. Che la Chiesa habbia autorità di far leggi, le quali ogni Catolico sia tenuto à osseruare con pericolo, & perdita della vita, è conclusione molto probabile,

difesa

difesa dal Soto nel 4. delle sentenze, alla dist. 22. q. 1. arti. 1. concl. 5. casu. 5. & dal Gaetano in prima 2. q. 96. art. 4. oue dice la contraria opinione essere erronea; à mio giuditio è molto pericolosa. Che s'vn Capitano d'essercito, & vn Prencipe cotal legge può fare, quanto maggiormente potrà farla il Papa, ò la Chiesa per l'autorità, che hanno da Dio sopra tutto il mondo Christiano, & tutti i Prencipi insieme? Può il Papa i Regi, & Imperatori priuere de i Regni, & Imperi, per lo peccato mortale; & se contumacemente sono disubidienti à i sacri Canoni, perche non potrà anco costringer tutti all' osseruanza de' suoi comandamenti sotto pena della vita? Dice S. Tom. nel 4. delle sent. dist. 17. q. 3. ar. 3. q^{la} 2. *ad primum argumentum. Quilibet peccator non solum aeterna, sed etiam temporali morte dignus est.* Se qualsiuoglia peccatore è degno di morte temporale; & vno nō meno peccatore diuenta trasgredendo le leggi della Chiesa, & di chi quella gouerna, che le leggi profane de' Prencipi, perche il sopremo Prencipe, & legislatore della politia Christiana non potrà imporre, se vorrà à i preuaricatori pena capitale? Et se egli come Prencipe particolare à quelli del suo stato mette leggi capitali in alcuni casi, perche come Prencipe, & Monarca di tutto il Regno di Christo quà qui in terra non potrà far leggi etiamdio capitali, essendo nel Sommo Pontefice l'vna, & l'altra potestà, come s'è nel 3. capo prouato? Seconda Consideratione. I precetti vniuersali della Chiesa, quali non contengono censura, potersi alle volte non osseruare, quando non concorra circonstanza ò d'ingiuria fatta alla fede, ò alla legge, ò al legislatore, ò alla potestà Ecclesiastica, ò scandalo, ò malo essempio à prossimi; & all'incontro dall'osseruanza del precetto graue pregiuditio nascer douesse all'osseruatore ò nella vita sua, ò nella fama, ò nell'honore, ò nella robba; è dottrina commune; ne merita d'esser rifutata. Terza Consideratione. Le sentenze precettiue, & giuditiali, quali contēgono chiara giustitia, massime in materia di censure fulminate dal Vicario di Christo, & da qualsiuoglia altro giudice compe-

la confutatione delle ragioni che fanno i violatori dell' interd.

rente deono sotto pena di peccato mortale essere vbidite, & sostenute da quelli, che sono sententiati: & quelli, che l'impugnano, ò disubidiscono, ò sprezzano, peccano mortalmente, non solo contra la legge humana, ma anco diuina, & naturale; come si mostra nel capo secondo di questo trattato; nel quale s'è prouato da Venetiani non hauersi potuto impugnare il monitorio Pontificio, ancor che giustitia contenesse dubia; & che non fusse l'ingiustitia di quello notoria. Quarta Consideratione. La legge, & sentenza Ecclesiastica di non communicare in attioni sacre con gli scommunicati, & che in quelle communicandosi si pecca mortalmente, & s'incorre la scommunica, ancor che si minacci la morte, è decisione canonica nella Decretale, *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus caussa fiunt:* nella quale Innocentio III. distinguendo la violenza assoluta, la quale è inuolontaria, & la paura, che si fà à vno, perche violi la censura, scriue così; *Licet metus attenuet culpam quia tamen non eam prorsus excludit, cũ pro nullo metu debeat quis mortale peccatũ incurrere, excommunicationis labe credimus inquinari.* Nel qual canone si vede, che Innocẽzo III. come dottissimo, & consideratissimo nelle sue Risposte Pontificie, assolutamente determina mortalmente peccar colui, il qual per paura partecipa *in diuinis,* con lo scommunicato: ne fà eccettione frà paura leggiera, & paura vehemente: ne aggiunge tante chiose, & limitationi fabricate da certi altri. Senza le quali chiose, & limitationi intendono il canone, & risoluono esser peccato mortale la partecipatione *in diuinis* con lo scommunicato, non ostante qualsiuoglia spauento, tutti i seguenti Teologi, più graui, & più antichi, che i citati per l'opinione contraria. Dico vn S. Tom. nel 4. delle sent. alla dist. 18. nella q. 2. artic. 4. rispondendo al primo Argomento della 3ª qla. Durando nella stessa dist. quest. 5. al terzo Argomento, Ricardo nell'istessa, nell'art. 6. q. 2. al pri. Alessandro de Ales nella 4. par. q. 22. memb. 1. art. 6. Adriano nella 3. questione *de clauibus, exceptione 8.* & nel quolibeto primo art. 3. al 5. Argomento, Gabriele nel 4. dist. 18. quest. 3. art. 3. dub. 4. Ocam citato,

Se scusato sia vno da peccato mortale, partecipãdo in diuinis cõ vno scõmunicato, quando s'induce per paura alla partecipatione.

citato, & seguito in quel luogo da Gabriele: Il Gaetano nella Somma nel Trattato *de excom.* doue ragiona della participatione con lo scommunicato nel capo, che comincia *circa tertium premissorum*, non lunge dal fine, & nella 1.2.q.96.art. 4. Pietro Soto nella terza lettione *de excommunicatione*, l'autore antico, & graue della Somma de' Confessori nel 3. libro tit.33.quest.173. rispondendo alla quest. secondo l'Ostiēse; perche nella quest. 165. ragiona della participatione, *extra diuina*. La qual distintione di dottrina in questo autore non hāno auertita, ne il Supplemento, ne il Couarruuia: che questa somma allegano: Almaino nel 4. dist. 18. nella quest. *de excommunicatione* artic: 3. In questa opinione sono i principali Dottori de' Canoni massime sop. il cap. *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus caussa fiunt.* L'Ostiense. Gio: Andrea. Antonio Butrio, il Panormitano. Anzi frà questi sono alcuni, che ne manco cō- cedono, che'l Papa senza peccato mortale possa trattare con gli scommunicati, se bene non cade in scommunica con essi trattando: questo credette l'Almaino; il qual errore imparò dal Panormitano sop. il cap: *Cum desideres*, il primo *de sententia excommunicationis*, al num. 3. del commento, il qual Panormitano è rifiutato da Siluestro *in verbo excom.* 5° nu. 10.

3 Quinta Consideratione. Cooperare à peccato mortale d'vno è peccato mortale secondo la dottrina vniuersale di Sacri Teologi, fondata in quella sentenza di S. Paolo nell'epª à Rom. al cap. 1. *Digni sunt morte non solum, qui faciunt, sed etiam, qui consentiunt facientibus*: & questa cooperatione mai è lecita. Sesta Consideratione. La sentenza del monitorio di Paolo V. contra il Doge, & Senato di Venetia è intrecciata con tali circonstanze, quali sono state accennate nella seconda consideratione, & da noi nella seconda parte di questo capo saranno replicate, che ne da peccato mortale quegli, che fanno violare l'interdetto, ponno essere in modo alcuno scusati; ne quelli, che l'hanno violato celebrando sotto velo di minacciata morte. La qual minaccia huomini sauij, ne quando si proponeua, stimauano versimile; & l'euento l'hà

to l'hà mostrato; poiche la morte non han patita quelli, che l'hanno osseruato, come i Padri Teatini, & Capuccini, & tanti altri. Con le quali considerationi credo resti euacuato il primo Argomento de' violatori Ecclesiastici, & con l'istesse s'annulleranno quasi tutti i seguenti. Il secondo argomento è stato questo: che per non morire di fame si può parteciPare con lo scommunicato: dunque si potrà partecipare per non morire di spada, ò di laccio. il Panormitano sop. il c. *Sacris, de ijs, quæ vi, & metus caussa fiunt*, mette molti modi di rispondere; il sesto modo è del Butrio; che gran disparita è frà la morte, che per la fame vno incorre, & quella, che per violenza d'altri patisce; La prima hà causa intrinseca; & se stesso vno vcciderebbe, se non si procacciasse da mangiare: La seconda hà causa estrinseca nell'ingiusta violenza altrui; & da vn'altro è vcciso. il Panormitano risponde meglio, come fà ancora Adriano nella 3. quest. *de clauibus exceptione* 8 & nel primo quodl. nell'art. 3. La fame posso cacciare senza colpa veruna, ne mia, che chieggo da mangiare, ne dello scommunicato, che è tenuto à darmene: ma all'istesso, che mi fà con lo spauento sacrificare, coopero nel peccato mortale; & aggiunge il medesimo Adriano nella q. 3. *de clauibus*, nell'ottaua eccettione; che ne manco s'hauerebbe da vbbidire al Tirano, quando minacciasse la morte della fame, s'io non communicassi con lui *in diuinis*. & questo tanto più è vero, quando concorressero quelle circostanze di scandalo, disprezzo della censura, della ruina del ben commune, per lo quale è stata data la censura: quali tutti interuenire nel caso, del qual si disputa, dapoi proueremo. Diceuano gli Apostoli, come afferma S. Clemente nel 4. lib. delle constitutioni Apostoliche, che è meglio morir di fame, che da nimici di Dio, pigliar cosa alcuna, che torni à ingiuria degli amici di Dio, & scherno loro. Terzo Argomento. Quando concorrono due precetti, dee cedere il minore al maggiore: ma il precetto di schiuare lo scommunicato *in diuinis* è humano; quello di conseruar la vita è naturale; dunque à questo dee

Secondo Argomēto de' violatori con la solutione.

Si scioglie il terzo Argomento.

4

5

sto dée cedere quello. Risponde Adriano in quella quest. 3. *de clauibus*, *exceptione ottaua*, in due modi: il primo è, che la maggior propositione di questo sillogismo non hà luogo in quelle cose, che sono per natura sua male, ancor che di malitia veniale; le quali non è lecito commettere, quantunque v'andasse la vita; il che etiamdio afferma S. Tom. nel quolibetò 1. nell'art. 9. Et il Gaietano nella pa 2. q. 96. art. 4. & il Panormitano sop. il cap. *Sacris, de ijs quæ vi, & causa metus fiũt*: & il Couarruuia nell'epitome del 4. delle Decretali, nella par. 2. cap. 3. §. 4. num. 3. Il secondo modo di risposta è, che l'istessa propositione non è vera, quando la carità non per via di precetto, ma di conseglio toglie la forza al precetto maggiore; & essorta, che per l'honesto si posterghi & la vita, & ogn'altra cosa caduca: così vno, il quale è assalito dal suo nimico, & non può saluar la propria vita, se non la toglie all'assalitore, può lodeuolmente perdere la sua, secondo la cõmune sentẽza di Theologi, la quale è ben difesa dal Vittoria nella relettione *de homicidio*, num. 24. Ma nel caso di Venetia dico, che'l precetto maggiore è di seruar la censura per tanti capi importatissimi; per li quali dee ognuno mettere à sbaraglio la vita, & quanto hà di momentaneo in terra.

6 Quarto Argomento. Di due mali il menore si dee eleggere; or manco male era, & è acconsentire al comandamento, & celebrare, che vedere prigionie, stratij di Sacerdoti, confiscationi di beni, bandi capitali, minaccie di morte, & altre cose somiglianti. Rispondo in molte maniere esser difettoso, & fallace l'Argomento. La prima fallacia è; che quel, che si dice da Dottori di Teologia, & Filosofia di due mali di pena, s'accommoda alli due mali di colpa: ne i mali penali il menore si dee preferire al maggiore: ma in quelli della colpa non t'è lecito fare il menore, ma sei tenuto à schiuare, & il menore, & il maggiore. La seconda fallacia brutissima è; che comparandosi il mal della colpa, che è il celebrare indebito, con i mali corporali, il mal di questi al mal di quella si preferisce. La terza fallacia, che si paragona colpa certa,

Risposta al 4. Argom.

Si risfuta il 5. Argom.

ta, con pena futura, massime circa la perdita della vita. Quinto Argomento. Non habbiamo hauuto il monitorio, ne potutolo vedere, hanno detto certi. Vana, & falsa scusa è questa. Quando sotto pena della vita si commandò à Sacerdoti regolari, & non regolari, che non seruassero l'interdetto, non si publicaua sufficentissimamente il monitorio, & l'interdetto? Quando il Doge in quella sua publica lettera à tutti i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Priori, Abbati, &c. di tutto lo Stato protestaua l'ingiustitia, & nullità della sentenza Apostolica, con commandar loro l'inosseruanza di quella, qual lettera fù attaccata in Venetia in tanti luoghi, & per quel, che s'è inteso, sulle porte delle Chiese, quando ciò si faceua, non si publicaua in Venetia l'interdetto? Quando i Padri Giesuiti, prima, che fusse giunto il termine dell'interdetto, si partirono, perche di quello voleuano essere osseruanti, & perche cosi comandò sua Santità; quando sette giorni dopò la partita loro si partirono ancora i Padri Teatini, & Capuccini; perche haueano seruato l'interdetto, & tutta via voleuano nell'osseruanza di quello continuare, non permettendosi ciò loro da magistrati non si manifestaua à tutti l'interdetto? & quando da magistrati di Venetia, & del dominio à tutti s'è vieto l'osseruanza dell' interdetto nõ è stato forse il publicarlo? Aggiongiamo che, acciò la sentenza dell'interdetto astringa all'osseruanza; basta, che di quella se n'habbia notitia dopò essere stato solennemente publicato; come espressamente afferma Innoc. III, nella sua prima Decretale *de postulatione Prælatorum*; nel cõmento della qual Decretale sopra quelle parole, *publice promulgauerit*, la chiosa cosi insegna. *Sufficit edicta proponi in publicò, & si ad citatum non perueniant, arg. de do. & cont. caussam quæ arg. ff. de dam. inf. l. 4. §. toties & C. de an. except, vt perfectius: & C. de iud. l. properandum. §. & si quidem.* Et alquanto dopò, *& si dubitaretur quia solummodo per famam intellexit, in tali dubio debuit potius seruare sententiam interdicti, quàm Ecclesiastica Sacramenta postea pertractare inf. de cleric. excom. minis. illud.* Cosa manifesta

nifesta è, che la sentenza della scommunica, & interdetto fù nella Città di Roma nel 1606. à 17. d'Aprile solennemente publicata con notitia certa dell'ordinario, & straordinario, Ambasciator Veneto, & de gli Ambasciatori d'altri Précipi. Per fare ancora più inescusabili gli inosseruanti fù in alcune Città vicine à Venetia, le quali con quella hanno continua contrattatione promolgato nelle Chiese à gran frequenza di popolo. Finalmente si cominciò à osseruare l'interdetto da tutti i Padri Teatini, & Capuccini in Venetia: ne di simile osseruanza sono stati gli habitanti di Venetia ignoranti, se ben di quella non hanno voluto essere imitatori. Sesta Ragione. La Chiesa catedrale, ne in Venetia, ne altroue serua l'interdetto: dunque doueranno essere scusate l'altre Chiese, & i religiosi, & chierici se non l'osseruano. La conseguenza di questo entimema è nulla. Perche quantunque sia vero, che osseruandosi l'interdetto nella matrice, ò nella catedrale, debbano osseruarlo ancor gli altri della Chieregia, come si caua dalla Decretale prima *de postulatione Pralatorum*, & dalla Clementina prima *de sententia excommunicationis*. la qual Clementina in particolare comanda à Religiosi; pur non vale per lo contrario: che essendo la matrice, ò catedrale colpeuolmente inosseruante dell'interdetto, possano, ò debbano l'altre Chiese, & persone Ecclesiastiche essere imitatrici della colpa, & disubidienza di lei; come prudentemente auerte la glosa della Clementina allegata nella parola, *obseruare*: la qual glossa attesta il Nauarro nella Somma cap. 27. num. 46. esser communemente riceuuta. Et chi non sà, che senza gran colpa di contumacia, & disubidienza al giudice sopremo della Chiesa in censura giustissima nô hanpotuto, ne ponno le Chiese catedrali, & matrici del dominio Veneto tralasciar l'osseruanza dell'interdetto Apostolico?

Si scioglie la 6. Ragione.

9 Settima Ragione. Valenti Teologi, de quali è stato capo Fra Paolo Seruita, hanno detto, & giurato al Doge, & alla Signoria la sentenza del Papa essere ingiusta, & non douersi temere, & l'istesso Frate con sei altri cerca di prouare il mede-

Confutatione della 7. Ragione.

ßimo nel libro cõposto contra il Pontificio interdetto. Dunque hanno potuto, & ponno credere gli altri Ecclesiastici esser lecito loro celebrare non ostante l'interdetto. Rispondo. Consceglio erroneo, & scismatico d'huomini erranti in manifesta dottrina, & scismatica non iscusa coloro, che possono, & deono accorgersi del fraudolento, & erroneo cõseglio. Chi sarà tanto ignorante Catolico, che pensi di potere senza gran peccato discredere à vna determinatione matura, & bilanciata, che procede dalla santissima Sede Apostolica, ancor che contradetta fusse da molti Teologi? Dunque, quando il Papa deffinirà in Roma con i suoi Teologi vna cosa di fede, potrà la Teologia d'alcuni pochi contraporsi alla definitione della catedra Romana, & Apostolica senza nota di heresia? Dunque facendo vna legge il Papa concernente materia di buoni costumi, starà alla Teologia di trè, ò quattro persone priuate impugnare la legge Pontificia? non è forse questo articolo da crederfi dà tutti i fedeli, che'l Romano Pontefice non può errare nelle determinationi della fede, & leggi spettanti à buoni costumi? Non è articolo indubitato frà buoni Catolici, che'l Papa per difesa della fede, della giurisditione Ecclesiastica, della libertà della Chiesa giustamente contra qualsiuoglia Prencipe può, & dee molte volte adoperare la spada spirituale della scommunica, interdetto, & d'altre pene canoniche, come tante volte hà fatto? S. Tomaso nel secondo libro delle sentenze alla dist. 22. nella quest. 2. art. 1. scriue in questa guisa. A ciascuno s'imputa à peccato l'ignoranza di quelle cose, che appartengono alla verità della fede, & à buoni costumi. & nel quolibeto 3. art. 10. dice così. Nelle cose appartenenti alla fede, & buoni costumi nessuno viene scusato seguendo l'opinione errònea di qualche maestro: perche seguirebbe, che non hauessero peccato coloro, i quali hanno seguitata l'opinione d'Arrio, di Nestorio, & d'altri Heresiarchi. Contra il libro di F. Paolo sottoscritto da i suoi colleggati dottissimamente hà scritto l'Illustrissimo Cardinale Bellarmino: & noi ancora l'habbiamo con-

mo confutato: & la confutatione piacendo al Signore si publicherà dopò questo Apologetico trattato. Non doueua à tutti i violatori dell'interdetto contra l'opinione di pochi ignoranti, & pessimi conseglieri valere l'essempio di tutti i Padri Giesuiti vsciti dallo Stato Venetiano per non voler fare contra l'interdetto? frà quali Padri erano tanti valenti huomini, & intendenti maestri, & lettori di Teologia? Ora ci resta à prouar la parte vera, cioè, che tutti quelli, che sotto pretesto di scampar la morte, ò altri graui danni temporali hanno contra la sentenza dell'interdetto celebrato, & che tutta via celebrano, hanno peccato, & peccano mortalmente con incorrere le pene canoniche, che poi si diranno. Odano gli Ecclesiastici violatori dell'interdetto le voci de' sacri canoni contra loro. In Canone *Quisquis* xj. q. 3. il quale è di S. Agost. nell'epist. *ad Casulanum*, così parla. *Quisquis metu cuiuslibet potestatis veritatem occultat, iram Dei super se prouocat; quia magis timet hominem, quàm Deum.* Gli Ecclesiastici di Venetia, & dello stato occultano la verità difesa dal Papa contra gli oppressori della giurisdittione, & libertà Ecclesiastica, per tema della podestà temporale; dunque secondo S. Agostino prouocano l'ira di Dio contra se. Ascoltino quel, che dice il seguente Canone, *nemo peritorum. Melius est autem pro veritate pati supplicium, quàm pro adulatione recipere beneficium.* Tutti quelli dunque, che per beneficio, ò commodo temporale, con adulatione indegna di persona Ecclesiastica hanno schiuato il patire per la verità, & giustitia della sentenza Pōtificia, han contrafatto questo Canone. Sentano il Canone di S. Gio: Crisostomo, *nolite timere eos qui occidunt corpus.* nella stessa causa, & quest. *His verbis ostenditur, quod non solum ille proditor est veritatis, qui transgrediens veritatem palam pro veritate mendacium loquitur; sed etiam ille, qui non libere veritatem pronunciat quam libere pronunciare oportet; aut non libere veritatem defendit, quam libere defendere conuenit, proditor est veritatis.* Quegli, che dicono le Messe in publico, & celebrano i diuini offitij, non solo non confessano, non solo non difendono li-

Si proua con l'autorità de Canoni mortalmente peccar coloro che non seruano l'interdetto.

teramente la verità dell'interdetto,& monitorio Pontificio, ma ancora con l'atto esterno mostrano non esser vero,& giusto: dunque secondo l'autorità di questo Canone sono traditori della verità: dunque peccano mortalmente. Nel Canone, *Non semper* di S. Agostino xj.q.3. si comanda non obedire à quei Signori, quali comandano cose contrarie à Dio. Et io domando à Frati, & Preti, se quando lor vien comandato dal Doge, ò da Magistrati Venetiani, che non obedissano alla sentenza dell'interdetto promolgato giustamente dal Papa, il comandamento sia contro il voler di Dio, ò secondo il volere della Maestà sua: questo non possono in modo alcun dire, se in tutto non han perduti i principij della sinderese, & i caratteri della professione Catolica: dunque sono costretti à dire il comandamento esser contrario al voler diuino; dunque forzati sono à confessare non douersi loro prestare obedienza contra Dio, ancorche si douesse lasciar la vita. La onde S. Girolamo sop. il 3. cap. dell'epist. *ad Titum.* Se cosa buona, dice egli, è ciò, che comanda l'Imperadore, & il Presidente, seconda la volontà di chi ti comanda: ma s'è cosa mala, rispondi quel, che stà ne gli Atti Apostolici: bisogna più vbidire à Dio, che à gli huomini. parole riposte nel Canone, *Si Dominus ead. caus.* & q. Chi può negare esser cosa mala, & detestabile, comandare, che non s'obedisca al Pastore, & vniuersal Pastore della Chiesa in causa giustificatissima, & di grandissima importanza. & Iddio non comanda con queste parole nel Deuteron. à cap. 17. *Qui autem superbierit nolens obedire sacerdotis Imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, & decreto Iudicis, morietur homo ille.* Eutichiano Papa nel Can. *Si quis Episcopus* xj.q.3. dice, che se Vescouo, ò Abbate comanda à vn Prete, ouero Monaco, che cãti Messa per gli heretici, non è cosa lecita, ò espediente vbidire. Et pure il Vescouo hà giurisdittione sopra i sacerdoti secolari, & l'Abbate sopra il Monaco. Ma il Doge di Venetia, il quale nulla giurisdittione hà sopra gli Ecclesiastici comanda a sacerdoti, che non seruino l'interdetto Apostolico,

& è

& è da loro vbbidito. Nel Can. *Si autem ead. caussa. & q.* tolto dalla terza epist. Decretale di Clemente à tutti i Vescoui, si dice, che se i sacerdoti, diaconi, subdiaconi, & altri chierici non obediranno à Vescoui, saranno banditi dal Regno di Dio, dal consortio de' fedeli, & da limitari della Chiesa di Dio: Gli Ecclesiastici dello stato Venetiano lasciano d'vbidire al capo di tutti i Vescoui per momentaneo spauento, & interesse in cosa di sommo momento: dunque non ponno fuggire la maledittione, & pena del canone di San Clemẽte. Nel canone di Gregorio IIII. *Nulli*, dist. 19. sono le seguenti sentenze d'atterrire qualsiuoglia trasgressore del precetto, & interdetto Apostolico, massime essendo sacerdote. *Nulli fas est*, dice il canone, *vel velle, vel posse transgredi Apostolica Sedis precepta.* Et vn verso dopò: *Sit ergo ruina sua dolore prostratus, quisquis Apostolicis voluerit contra ire decretis, nec locum deinceps inter sacerdotes habeat, sed exterris à sancto ministerio fiat; nec de eius iudicio quisquam postea curam habeat; quoniam iam damnatus à sancta, & Apostolica Ecclesia, ac auctoritate sua de inobedientia, atque præsumptione à quoquam esse non dubitatur.* Et nell'vltimo del canone, *Sitque alienus à diuinis, & pontificalibus officijs, qui noluit preceptis Apostolicis obtemperare.* Nel canone *Quicumque* xj. q. 3. dice S. Pietro. Chiunque contristarà il Dottore della verità, pecca in Christo, & inacerba Iddio padre di tutti; per lo che sarà di vita priuo. I Preti, & Frati per condescendere alle voglie del Doge di Venetia contra il Papa, & suo monitorio, contristano aspramente il sommo Dottore della verità nella santa Chiesa: dũque peccano in Christo, & di vita di gratia sono priui. Il medesimo Prencipe de gli Apostoli nel can. *Si inimicus* xj. q. 3. & dist. 93. comanda à tutti i Christiani, che s'allontanino da colui, & che nõ li parlino, ne si mostrino amici, dal quale Clemente, qual si destinaua da San Pietro successor suo, fosse stato auerso; & ciò deono fare, ancor che non ne habbiano comandamento da Clemente. I Preti, & Frati violano l'interdetto per mostrarsi amici, & fauoreuoli à coloro, à quali Paolo V. con la giustitia

tia delle cēsure Ecclesiastiche contrario si dimostra: dunque manifestamente contrauengono al comādamento del Prencipe de gli Apostoli. A questi sacri canoni aggiongiamo alcuni breui ragioni di succo,& neruo; delle quali viue,& sparse semenze couano ne sopradetti canoni, & nelle considerationi poste nel principio di questo quarto capo. Per prima ragione dunque seruiamoci di questa. Fauorir causa ingiusta contra la giusta; falsa contra la vera, profana, contra la sacra; laicale, contra l'Ecclesiastica in materia grauissima, come si dirà nella seconda ragione, è peccato mortalissimo, che per non cometterlo mille vite douerebbe mettere ogni vero catolico,& diuoto della Sede Apostolica: Ma gli Ecclesiastici inosseruanti dell'interdetto, & sentenza Pontificia ciò fanno, & ciò protestano col celebrare publicamente Messe, & diuini offitij: dunque da peccato per natura sua mortalissimo scusar non si ponno. Seconda Ragione. Il bene,&conseruatione della podestà Pontificia, della sua giurisdittione, & di quella de' Prelati di santa Chiesa, dell'immunità,& libertà Ecclesiastica per esser bene commune, & d'altissimo ordine, deesi da ognuno per legge diuina, & di natura preferire alla propria vita: Ma la sentenza di Paolo V. contra Venetiani con la censura della scommunica, & interdetto è stato necessario mezzo per la ricuperatione,& conseruatione delle nominate cose: dunque torre via questo mezzo è per natura sua colpa enorme, che per non incorrerla conuerebbe cento vite esporre. Terza Ragione. La punitione de' cattiui appartiene alla verità della vita, come ben dice Adriano nel quolibeto 1. art. 3. *ad secundum Argumentum*, nella colon. 1. in forma ottaua. Le parole sono queste: *Ad secundum, respondeo: quòd punitio malorum est de veritate vitæ, vt est actus virtutis, & medicina quadam ad cohibendum peccata.* La punitione con le censure è stata data da Paolo V. à i Venetiani per ouiare alle colpe loro,& ancora di molti altri. Dunque impedir simil castigo è peccato mortale contra legge diuina, & di natura: questo fanno i Frati, & Preti, che non seruano l'interdetto

Prima Ragione cō la quale si pruoua peccar mortalmēte gli Eccl. che nō osseruano l'interd.

Terza Ragione.

dato

dato; dunque peccano mortalmente resistendo à legge diuina,& naturale. Quarta ragione. Porgere impedimento, che vno di graue infermità non risani, è contra carità, & conseguentemente contra precetto diuino,& naturale: ma la scõmunica è medicina, che cura la malattia della rebellione, dice Alessandro de Ales nella 4. par. q. 22. memb. 1. art. 1. & à questo stesso effetto Paolo V. alla censura della scommunica hà aggionta quella dell'interdetto: dunque con la violatione di simile censura s'impedisce la sanità de gli infermi; per salute de' quali s'è fatto il monitorio con le censure in quello compreso. Segue dunque colpa hauer commessa, & commettere contra la carità coloro, che celebrano publicamente. Se pure gli Ecclesiastici non volessero con la violatione del l'interdetto confermar l'intollerabile biastemma de Nicolò Crasso contra il decreto delle censure Pontificie, delle quale in questa maniera scriue in quella sua Vatiniana Antiparaenesi contra l'Illustrissimo Cardinale Baronio, nella facc. 54. *Immo non solum nobis ipsis sed etiam bonis omnibus persuasum est; si omnes inferorum Furiae in vnum coiissent, vt à diuino cultu hanc vrbem, Imperiumq; Venetum abducerent, non potuisse deterius ab illis Consuli, quàm fuit à nobis consultum. Et audes dicere ad animarum salutem à vobis promulgatum esse?* Et io rispõdo à costui, che se tutte le Furie infernali se si fussero messe insieme, con più rispetto hauerebbero parlato del Decreto del Vicario di Christo; ne nel numero de' boni hauerebbero posti quegli, che dell'ordinationi Apostoliche & Pontificie con lingua viperina straparlano; & à quelle ostinatamente vogliono esser cõtumaci, & ribelli. Quinta ragione. Il peccato dello scandalo quanto spiaceuole sia à Dio, mostrò il suo figliuolo in San Matteo à capo 18. minacciando à l'autore dello scandalo col *vae*, che è nota nelle scritture sacre dell'eterna maledittione, come afferma S. Gio. Crisostomo nel lib. della verginità, & soggionge la pena il Saluatore, che allo scandalezante si douerebbe, cioè, che con vna macina legatali al collo si gettasse nel profondo del mare. Ma i Preti, & Frati, violatori

Quarta Ragione.

Quinta Ragione.

violatori dell'interdetto causa sono di tutti i seguenti scandali, dell'irreuerenza verso il Vicario di Christo, di tāte mormorationi. & ingiurie contra la sua persona, & sentenza, con tanta verità, & giustitia data; del discredito delle censure, & chiaui Ecclesiastiche; di tante biastemme, & calonnie vituperevoli, & odij suscitati contra tanti innocenti Religiosi; che si sono partiti per non fare à modo de gli inosseruanti, d'erronea & falsa openione, che sia lecito far, quel che essi fanno; di pessimo essempio dato à tutte l'altre prouincie della Cristianità d'imitar l'istesso fatto; della confermatione del l'errore, ilquale hanno gli Heretici contra l'autorità del Papa, & d'altri Prelati nello scommunicare, & interdire, & contra la validità di dette censure. Dunque di tanti, & tāto enormi scandali essendo causa gli inosseruanti Chierici, & Religiosi dell'interdetto, quali scandali tutti vietati sono per leggi humane,, diuine, & naturali; segue loro peccare mortalmente; che per non cadere in simil colpa di necessità douerebbero eleggere ogni grande, & estremo male corporale secondo tutti i Dottori. Sesta Ragione. Dogma indubitato di Teologia è, che cooperare al peccato mortale è parimente peccato mortale contra qualsiuoglia legge. Ma quegli, che celebrano palesemente contro l'interdetto, sono cooperatori di peccato, anzi di molti peccati mortali; dunque peccano mortalmente contra legge diuina, & naturale, non che canonica. La pruoua della minore propositione di questo sillogismo è tale. Negar non si può, che grauemente non pecchino il Doge di Venetia, & tutti quei, che con autorità laicale, sprezzano la sentenza della scommunica, & interdetto Apostolico con tanta maturità di consceglio, & concorso di pareri formata in Roma, rigettandola, come ingiusta, come inualida, come nulla (che maggiore sprezzatura di questa in vna sentenza Pontificia non si può imaginare) ma in confermatione, & protestatione di questa ingiustitia, inualidità, & nullità, ricercano da gli Ecclesiastici la celebratione publica de' diuini officij: Dunque gli Ecclesiastici dello stato

Sesta Ragione.

12

produ-

producendo col celebrare atto confermatorio, & protestatiuo di tanta ingiuria contra il Papa, & sentenza sua, segue in necessaria conseguenza, loro essere cooperatori direttamente di peccato mortale, & per natura sua tale, che per ischiuarlo bisognarebbe patire mille tormenti, & morti. A questa ragione rispondono alcuni del Clero Veneto per consolare le proprie coscienze nell'inosseruanza dell'interdetto, che essi non sono cooperatori di colpa altrui, & che non celebrano *in contemptum censura, aut Romani Pontificis*, non per disprezzo della censura, o del Papa: imperoche quanto fanno essi, dicono di far per non incorrere graui mali, che lor soprastanno nelle vite, & beni; non come cooperatori di colpa altrui: perche, i Sig. Venetiani comandano la celebratione delle Messe, & diuini vfficij per tenere il popolo quieto: il quale pare fine honesto. Questa risposta, & scusa non s'ammette dalla buona Teologia. Primieramente, perche sentenza giusta del giudice competente, & sopremo non può esser rifiutata dal reo per altro fine da lui pretéso: conciosia che alla publica giustitia, con la quale si regola la sentenza del non errante giudice, ogni altro fine dee cedere. Dapoi il fine dalla Chiesa intento nella censura dell'interdetto non può con fine contrario essere impedito da i delinquenti: ma il fine della Chiesa, quando si serue dell'interdetto locale contra qualche Prencipe, è solleuare il popolo contra lui: perche cō tal solleuamento si riduca alla reconciliatione con Dio, & all'vbbidienza della Chiesa: dunque sotto pretesto di tener quieto il popolo con la violatione dell'interdetto doppia colpa si commette. La prima di non vbbidire alla sentenza del sopremo giudice. La seconda, è disfare il fine giusto, & Ecclesiastico dell'istessa sentenza. Dico 3°, che per iustificare l'attione violenta de' Signori Venetiani, con la quale forzano gli Ecclesiastici à celebrare, non basta il fin buono; ma vi vuole mezzo proportionato, & legitimo; il quale esser non può in questa loro operatione: conciosia che'l mezzo è la disubidienza manifesta alla sentenza Pontificia, & al sopre-

tao giudice della Chiesa. Dunque non ponno dire quei del Clero di Venetia di non esser cooperatori di colpa altrui; ne manco dir ponno essere i celebranti fuori di colpa per non celebrare *in contemptum.* prima perche non possono negare, che la lor celebratione per se stessa non sia contra la sentenza del giudice, ingiuriosa à lui, & alla sua sentenza. Or nessun si trouerà, che dica potersi contrauenire ò leggi, ò sentenza Ecclesiastica con ingiuria fatta ò alla legge, ò al legislatore, ò alla sentenza del Papa, ò all'istesso, ancorche vi debba andar la vita. In oltre dico, che per offendere Iddio mortalmẽte nella violatione delle censure Ecclesiastiche, & massime *quando sunt ab homine,* non è necessario, che disprezzo formale v'interuenga; il quale è, quando vno in dispetto ò della sentenza, ò del giudice lascia di far quello, che si comanda, come dice Gio: Gersone nell'Alfabeto 34. *Tractatu de contemptu clauium,* consideratione 2. ma basta vn disprezzo implicito, come insegna in quel luogo l'istesso, il qual consiste in vna contumacia, ò disubidienza, quando vno non per non volere vbbidire, ma per qualche interesse vtile, ò dilettabile lascia di fare il comandamento del Prelato. Ecco le parole del Gersone. *Alio modo fit contemptus implicite: quia videlicet est contumax inobedientia, quamuis non ex inobedientia, vel propter non obedire, sed propter aliquid aliud delectabile, vel vtile aliquis peccat contra Praelati iussionem.* Et chi vorrà leggere i sacri Canoni, ne' quali si parla di coloro, i quali non hanno osseruata la sentenza dell'interdetto, ò contrafatto hanno qualche altro ordine Ecclesiastico, vsano il modo di dire *in contemptum,* ancorche vi sia stata la semplice disvbidienza. Et quel primo modo di dispregio fondato nel dispetto, & odio ò della legge, ò del legislatore della sentenza giuditiale, ouero del giudice, non è fra gli huomini ordinario, ne si suole quello considerarsi regolarmente nel punire i rei trasgressori delle leggi, & sentenze. Continuando dunque il filo delle proue la settima ragione è. L'istesso Romano Pontefice s'ha lasciato chiaramente intendere per risposte à bocca, & in lettere,

Settima Ragione.

che meglio era, & è morire, che violare l'interdetto. Chi vorrà mò dubitare? & la glosa nella Decretale vltima *de excessibus Prelatorum*, dice, che per nessuna pena temporale si dee violare l'interdetto, sopra quelle parole, *Compulit nō obseruare.* Oppongono alcuni à questa settima ragione (credo per violentar la conscienza loro contra la forza del vero) che eglino non sono obligati à credere, che l'essistente Pontefice habbia in quel modo, che noi testifichiamo, detto peccar mortalmente gli Ecclesiastici, che nel dominio Veneto violano l'interdetto. Dalla quale incredulità escono tutte le seguenti illationi. La prima. Dunque coteste buone persone credono esser mentitori me, & quelli, che sanno quel, che costoro non credono? & senza nessun ragioneuole motiuo nota di falsa testimonianza attribuiscono à coloro, de' quali son tenuti hauere buona openione. Seconda illatione. Dunque per temerario, & souerchiamente ardito assertore si douerà riputar, chi ciò scriue; perche non hà temuto di mettere in scrittura publica vn detto Pontificio, del qual presto, & con molta facilità potrebbe essere conuinto. La terza illatione. Dunque à vn Religioso amico, & affettionato alla salute di quelli, à quali è indrizzato il 4. cap. del suo lib. per farli credere la verità, & giustitia della censura Pontificia (affinche à quella vbbidiscano, & siano in stato di salute) per mero arbitrio, ò per interesse di più liberamente errare vogliono discredere. Et pur S. Agostino dice nel lib. *de vtilitate credendi contra Manichaeos, cap. 11. Sed si quis diligenter consideret plurimum interesse, vtrum se scire quis putet, an, quod nescire se intelligit, credat aliqua vtilitate commotus. profecto erroris, & inhumanitatis, atque superbiae crimen vitabit.* Mostrando, che facendosi il contrario tal colpa non si schiferà. Quarta illatione. Se F. Paolo, ò qualche altro di quelli, che scriuono contra il Pontefice nella causa presente in lib. stampato riferisse cosa detta ò dal Doge, ò da cotesti Signori, ancorche di pregiuditio fusse à quei, che defensori sono delle censure Pontificie, noi la crederemmo, sebene il libro, nel qual ciò si testificasse, fusse dalla sacra,

la sacra,& vniuersale Inquisitione interdetto:quanto più ragioneuolmente dunque doueranno gli Ecclesiastici dello stato Veneto credere à vno,che pure in libro stampato,& non proibito fatto in puro benefitio della verità, & de violatori delle censure Ecclesiastiche,attesta non solo della mente,mà anco delle parole,& del *viua vocis oraculo* di sua Beatitudine? *Ecce*,dice S.Agostino in quel lib.*de vtilitate credendi*,al c.10. *credo tibi:sed non ne est æquius,vt etiam tu credas mihi,cum tu beneficium,si aliquid veri teneo,sis accepturus,daturus ego?* Et chi negarà,che'l credere quel,che io testifico,al credente riesce à beneficio,& à danno di colpa il non credere, non potendosi con giusta ragione la discredenza scusare:dicendo S.Agostino nell'istesso libro à c.12.*Nam omne factum,si recte factum nō est,peccatum est. Nec recte factum vllo modo esse potest, quod non à recta ratione proficiscitur.* Et se vorranno essaminare la coscienza loro quelli,che discredono alla nostra testimonianza,trouerano la discredenza loro non procedere da fondata ragione;ma da fallace,& lusingheuole affetto, che ci fa errare souēte,& fomenta nell'errore.Quinta illatione.A effetto d'impedire il peccato nel prossimo si suol credere al testimonio d'vno,come i Dottori di casi di coscienza tengono nelle loro somme *in verbo testis*,Siluestro q.5.Angelo §.14. la Tabiena §.8.l'Armilla §.7. & fondano questa sentenza nel c. *super eo;* il 2.*de testibus*,& nella glossa sop.il c.*nuper,eodem titulo*,& sop. il can.*multi*,2.q.1. Questa mia testimonianza farsi per impedire il peccato del celebrare indebito nel tempo dell'interdetto ben ponno creder le persone Ecclesiastiche habitanti nelle terre de' Signori Venetiani:dunque à quella dourebbero credere. Et se crederanno à vno scrittore di casi di coscienza,ò interprete di legge canonica,quando ne' loro libri fanno mentione ò di qualche bolla,ò interpretatione,ò risposte Pontificia,ò di qualche famoso autore; perche non si douerà prestar fede à vno,il cui libro è stato in mano di Cardinali, & dell'istesso Pontefice, prima che si raccomandasse alla stampa? Ora ritornando alla traccia delle 12.Ragioni,

 l'ottaua

l'ottaua è. Deoneſtare, & infamare vna communità ſacra, & ſacerdotale, & farla contemptibile al mondo, non è ſenza mortal colpa, contra il precetto di Dio, & della natura: ciò fanno i violatori dell'interdetto: perche à giuditio di tutti i buoni fedeli, & addetti alla Sede Apoſtolica ſono tenuti, & nominati per iſcommunicati, ſoſpeſi, irregolari, ineligibili, impoſtulabili, ſacrilegi violatori della Papale cenſura, & cõſeguentemente infami. nel can. *Si quis*, 3. q. 4. dicendoſi; *Si quis iuſſum Apoſtolicæ Sedis libenter tranſgreſſus fuerit infamis efficitur*: dunque mortalmente peccano. Nona Ragione. L'eſſer in vna controuerſia frà il ſuo Prencipe, & vn'altro infedele al proprio, & metterſi alla banda dell'altro, colpe atrociſſima, maſſime, quando pretende il proprio Prencipe hauer ragione. Ma gli Eccleſiaſtici di Venetia i quali ſono veriſſimi ſudditi del Papa ſopremo Prencipe loro, & di tutta la Chieſa Catolica, in vna cauſa frà lui, & i Venetiani hanno abandonato il lor Prencipe, & poſtiſi dalla parte del Prencipe di Venetia: dunque di peccato d'infedeltà contra diuina, & naturale legge non ſi ponno ſcuſare: maſſime pretendendo il lor Prencipe vero hauere ragione, come hà nella cauſa contra i Venetiani. Decima Ragione. I Dottori di caſi di coſcienza frà le ſpetie d'Apoſtaſia mettono il non obedire al precetto della Chieſa, ò del capo di quella, come poi vedere nelle ſomme loro nella parola Apoſtaſia, ſe bene non ſia ne propria, ne formale Apoſtaſia. Dunque gli Eccleſiaſtici di Venetia non rendendoſi obedienti al precetto dell'interdetto Pontificio, ſottogiaceranno à cotale ſpecie d'Apoſtaſia dannata per legge diuina, & naturale ancora. Et Gregorio VII. nel can. *Si qui ſunt presbyteri*, diſt. 81. dice, *Peccatum paganitatis incurrit quiſquis, dum Chriſtianum ſe eſſe aſſerit, ſedi Apoſtolicæ obedire contemnit.* Vndecima Ragione. L'eſſer cagione non remota, ma aſſai propinqua di ſciſme, & hereſie, che naſcono nel mondo, non auiene ſenza gran nequitezza, & ſceleratezza: ma la violatione dell'interdetto Pontificio, & hauerlo per ingiuſto, per inualido, & nullo, & ſprezzare i comandamenti

[Margin: Ottaua Ragione.]

[Margin: Nona Ragione.]

[Margin: Decima Ragione.]

[Margin: Vndecima Ragione.]

del

del Vicario di Christo, non può nelle prouincie Christiane cagionare, se non scisme, & heresie, come col testimonio di S. Cipriano, & S. Girolamo nella prefatione di questo libro habbiamo demostrato. Dunque non par, che da mortal colpa restar possano liberi le persone Ecclesiastiche violatrici dell'interdetto. A quanto pericolo d'errore corrano coloro, che resistono à gli ordini del santiss. Padre di tutti, ne conto alcuno fanno delle paterne correttioni sue, perche à sano, & retto sentimento tornino, il mostra S. Agostino nel lib. 18. 13 *de Ciuitate Dei*, à cap. 51. oue dice, che tali contumacemente resistendo, diuentano heretici. & Santo Antonino nella 3. par. tit. 22. cap. 6. §. 5. conchiude secondo S. Tomaso con queste parole: *Vnde patet, quòd quicumque dicit non esse obediendum in ijs, quæ per Papam statuuntur, in hæresim labitur: & ad idem est, quod ipse Doctor concludit lib. 4. contra Gentiles, c. 76.* Piaccia à Dio, che à tanta rouina non giongano quegli, che delle cose statuite, & da passati Pontefici, & dal presente in difesa della libertà Ecclesiastica, sprezzatori, & impugnatori ora si mostrano. Duodecima, & vltima ragione. Peccato mortale è à ognuno non essere con la Chiesa, & nella Chiesa di Christo dal suo Vicario gouernata: & è peccato questo molto dannabile, contra la diuina, & naturale legge: ma quelli, che sprezzano le sentenze, & commandamenti del Romano Pontefice, mostrano di non essere ne con la Chiesa, ne manco nella Chiesa: dunque peccato per natura sua mortale commettono. La minore del sillogismo non è mia, ma di S. Cipriano gran Dottore, & Martire nel Canone, *Scire debes.* 7. q. 1. oue così parla. *Scire debes Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo: & si quis cum Episcopo non sit in Ecclesia, non esse.* Dunque essendo tutta la Chiesa Catolica nel Rom. Pont. come la Chiesa particolare è nel Vescouo, chi nõ è col Sommo Pont. non sarà nella Chiesa. Ma sentano gli sfenturati preti, & frati, che cosa dica l'Apost. S. Pietro contra coloro, 14 che amici si mostrano à quelli, à quali i successori di lui sono giustamente non amici. *Si vero quis amicus fuerit his, quibus ipse*

12. Ragione.

ipse amicus non est; & locutus fuerit his, quibus ipse non loquitur, unus est; & ipse ex illis, qui exterminare Dei Ecclesiam volunt: & est multo nequior hostis hic, quam illi, qui foris sunt; & evidenter inimici sunt; hic enim per amicitiarum speciem, quæ sunt inimica gerit; & Ecclesiam dispergit, & vastat. Cioè, se qualcuno amico sarà à coloro, alli quali egli non è amico; & parlarà à quegli, à quali egli non parla; è uno di quelli, che vogliono esterminar la Chiesa di Dio: & questo tale più scelerato nimico è, che i Gentili, che manifestamente sono nimici: poiche costui sotto pretesto d'amicitie, fa cose di nimici; & dissipa, & guasta la Chiesa. Le quali parole tutte registrate sono nel canone, *si inimicus*, alla dist. 93. Or che haurebbe detto l'istesso Prencipe de gli Apost. contra quei, che fauoreggiano nella presente controuersia contra il suo successore Paolo V. la parte di quelli, che di tante censure, & scommuniche sono allacciati? Le quali non saranno qui annouerate per fare chiosi al mondo i Venetiani; i quali da me sono stati amati sempre, & riueriti; ma perche, quando saranno tocchi dalla mano del Signore, per riconciliarsi con la Maestà sua, & con la Santità del suo Vicario, sappiano di quali eccessi debbano à Dio richiedere il perdono; & di quante scõmuniche l'assolutione dal suo Vicario. Per tacere dunque l'altre, di quelle, che sono nella Bolla, che ogni anno in Roma nel giouedì Santo, à frequenza infinita di popolo, con tanta solennità si suole leggere, & publicare, almeno adosso n'hanno 23. La prima scommunica incorsa compresa nel primo anatematismo, ò canone, è l'essere ricettatori, & fautori d'heretici; lasciando in Venetia publicamente nel palazzo dell'Ambasciatore d'Inghilterra predicare il Caluinismo; andandoui anco, come hò inteso, de' gentil'huomini Venetiani: & con atti contrarij alle leggi canoniche, protestando la medesima setta peruersa. La seconda nel medesimo canone, per esserfi sottratti dall'obedienza dell'essistente Rom. Pontefice Paolo V. La terza è nell'istesso canone, per hauer rinouate l'heresie di Marsiglio da Padoua, cõdannato

nato dalla Chiesa & l'heresie di lui hauere stampate, creduto, fatto credere, & insegnare da altri, col corrompimento nella sana dottrina di tante moltitudine. F. Marco Antonio Cappello nell'vltima parte del suo trattato composto dopò la prima stampa di questo nostro, chiaramente mostra di nō creder la condannatione di Marsilio Padoano: ma la trouarà nel 4. lib. d'Alfonso di Castro *aduersus hæreses*, nel tit. *de Eccl.* heresi 4. Aluaro Pelagio, che visse al tempo di Gio: XXII. nel primo lib. *de planctu Eccl.* cap. 68. lo chiama heresiarca nouello, perfido, empio. Il Turrecremata nel lib. 2. *de Ecclesia* c. 100. presso al fine in questo modo scriue. *Vt non parum admirandum aduersarios Basiliens. tanta caligine mentis inuolutos, & excæcatos malitia, vt in materijs fidei definiendis, & declarandis maluerint sequi homines ab Ecclesia Dei in doctrina sua damnatos: sicut fuit Marsilius de Padua.* Et l'istesso Turrecremata mette le sue heresie condannate da Gio: XXII. nella parte 2. del 4. l. c. 37. della medesima sua Somma *de Ecclesia*, & cita l'estrauagante *Licet.* Il Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica lo confuta, come Marsilio heretico, & maestro de' Luterani; & nel 4. lib. al c. 8. nel §. *in eundem modum*, lo chiama heretichissimo. Et il Card. Osio contra Brentio heretico li dà parimente nome d'heretico nel lib. 2. §. *Sed neque de Ioanne*, & per tale dice esser stato tenuto. La quarta è nel quinto canone, per mettere gabelle ingiuste, & per riscuoterle anco da gli Ecclesiastici. La quinta, nel settimo canone, per tenere per mezzo dell'Ambasciatore d'Inghilterra auisato quel Re heretico delle cose del Christianesimo, & dello stato Ecclesiastico, con graue danno, & pregiuditio di quello. La sesta, che è nell'x. si Perseguitare ogni dì Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, perche seguitano la parte del Papa, & de' sacri concilij; & constitutioni Apostoliche, in materia di giurisdittione Ecclesiastica. La settima nel medesimo canone per cacciarli da' loro terre, per la medesima causa. L'ottaua nel 13. canone, per impedire in varij modi l'essecutione di monitori, & lettere Apostoliche. La nona nell'istesso canone, per impedire altri,

che non vadano à impetrare dal Papa lettere di gratia, ouero di giuſtitia, ò che dell'impetrate non ſi ſeruano. La 10. nel can. 15. Tirare a loro Tribunali le perſone Eccleſiaſtiche. La 11. nell'iſteſſo canone. Fare ſtatuti, & ordinationi contra la libertà Eccleſiaſtica. Duodecima nel can. 16. Impedire, che Prelati, & giudici della Chieſa non ſi ſeruano della loro giuriſdittione. Decima terza nel 17. Sequeſtrare l'entrate, & frutti delle Chieſe, & Monaſteri. La 14. nell'iſteſſo. Per vſurparle. La 15. nel 18. Per mettere grauezze alle perſone Eccleſiaſtiche ne loro beni. La 16. nel can. 18. Moleſtare le perſone ſacre della Chieſa. La 17. Proceſſarle. La 18. Sententiarle nell'iſteſſo can. La 19. Bandirle nell'iſteſſo. La 20. cacciarle, nell'iſteſſo. La 21. Ammazzarle. La 22. nel can. 19. Il preteſo priuilegio hauerlo diſteſo per doue nõ ſi daua. La 23. in hauere abuſato il priuilegio nel can. medeſimo, ſecondo la Bolla di Paolo V. Ma oltre le ſudette ſcommuniche, conuie-
15 ne dar notitia à i Lettori di quella ſcommunica ancora che da Clemente V. publicata fù nel Concilio generale Vienneſe, con approbatione dell'iſteſſo Concilio; per la quale ſono ſcommunicati tutti i ſignori temporali, i quali nel tempo dell'interdetto poſto alle terre loro sforzano le perſone Eccleſiaſtiche à celebrare Meſse, & diuini offitij, & la ſcommunica è riſeruata al Romano Pontefice. La ſcommunica è nella Clementina, *Grauis ad nos, de ſententia excommunicationis*, nella quale ſi dice l'eceſſo de sì fatti Signori éſser graue. Et io per me tengo, & affermo eſſer maggior perſecutione quella, che i Venetiani fannó à gli Eccleſiaſtici, conſtringendoli à celebrare, che la perſecutione, che nell'Inghilterra s'è fatta à ſacerdoti Catolici; percioche nella perſecutione Ingleſe gli Eccleſiaſtici erano forzati à non celebrare; il che poteano fare, ò laſciar di fare ſenza peccato; ma nella perſecutione Venetiana s'aſtringono à celebrare contra la ſentenza del l'interdetto; il che non ponno i celebranti far ſenza colpa mortale: come per tante ragioni s'è in queſto capo prouato. In quella d'Inghilterra ſi toglieua la vita à corpi; in queſta ſi

Scõmunica del cõc. Vienneſe generale cõtra i Sig. temporali, che sforzano le perſone Eccl. à celebrare nelle terre loro, ſottopoſte all'interdetto Eccleſiaſt.

P toglie

La persecutione che nel dominio de' Venetiani si fà à gli Eccles. è maggior di quella d'Inghilterra.

toglie la vita all'anime; & si minaccia à quella de' corpi; & si mettono taglie di morte à sacerdoti, che per non violar l'interdetto fuggono. In quella d'Inghilterra non diuentauano i sacerdoti irregolari, ne soggetti alle pene Ecclesiastiche; in questa si fanno rei di tutte le seguenti pene. Sono irregolari, con i quali solo il Papa dispensa per la Decretale *is qui*, nel §. *is vero de senten. excom.* lib. 6. Sono ineligibili *actiue, & passiue.* come dichiara la glossa nell'vltimo di quel §. cioè non ponno eleggere, ne ponno essere eletti. Sono impostulabili, cioè non si ponno proporre ne à Papi, ne à Prelati per qualunque dignità, per la decretale prima *de postulatione Pralatorum.* Sono sospesi dall'offitio, & beneficio per la Decretale vltima nel §. vltimo *de excessibus Pralatorum.* & tal sospensione afferma la glossa grande sopra quel capo *de excess. Pralat.* la qual glossa communemente è seguitata da Dottori, dice Angelo nella sua Somma, *verbo interdictum*, p°. num. 7°. & Siluestro nella sua Somma *eod. tit. 6.* num. 3. scriue secondo il più vero intendimento, che quelli, i quali sanno il luogo, oue celebrano, essere interdetto, celebrando restano sospesi ab officio, & beneficio, & iurisdictione. S. Antonino nella 3. par. tit. 25. cap. 4. §. 1. cotali celebranti essere irregolari, & sospesi proua allegando Innocenzo, l'Ostiense, & Bernardo, poteua ancora aggiongere il Panormitano sop. quel l'vltim. cap. *de excess. Pralat.* & altri; la Rosella *in verbo interdictum* 7. nel principio; la Tab. *eodem tit. 6.* parimente nel principio confermano l'istessa sentenza. Sono interdetti dall'ingresso della Chiesa per la decretale, *Episcoporum de priuilegijs* lib. 6. la quale secondo i più, & migliori autori parla vniuersalmente cōtra tutti, & non solo contra i priuilegiati; come alcuni malamente la limitano; & nella Decretale *postulastis*, nel §. *quasiuistis, de clerico excommunicato, vel deposito*, si dice, che i violatori dell'interdetto, se sono chierici, deono essere spogliati de' benefitij; se sono mònaci, ò monache, si deono rinchiudere in più stretti monasterij à far penitenza. Perdono il priuilegio di chierici osseruatori dell'interdetto di potere esse-

Pene Ecclesiastiche nelle quali incorrono le persone Eccles. per non osseruare l'interdetto.

16

re sepe-

re sepeliti nel Sacrato nel tempo dell'interdetto generale, per la decret. *quòd in te, de panit. & remis.* S'oltre à queste pene caduti siano nella scommunica del monitorio contra i fautori, potrebbesi dubitare. Pure io credo esser cosa più probabile, che vi siano incappati sottomettendosi, alla scommunica nel monitorio *quouis modò fauentes*, essendo modo principale di fauorire non seruare l'interdetto. in proua di ciò fà à proposito nostro l'vltima decret. *de excess. Prælat.* nella quale quelli, che violarono l'interdetto, & non stettero saldi contra l'essortationi, & minaccie, chiamansi *fautores* del Vescouo, che constringeua alla violatione dell'interdetto. certo è, che per la decretale *postulasti* §. *quasiuistis, de clerico excommunicato minist.* sono scommunicati questi tali. Quelli poi à persuasione delle quali i Venetiani hanno perseuerato nelle colpe, per le quali sono stati dal Papa scommunicati, sono senza dubio veruno incorsi in varie censure; & di più scommunicati per la sentenza del monitorio; & anco per la decretale, *nuper, de sententia excommunicationis*, oue si scommunica colui, che partecipa con lo scommunicato dal suo giudice per qualche delitto, & in cotal delitto lo fomenta, col conseglio, aiuto, fauore. Or quali, & quanti siano gli effetti penali della scommunica maggiore, te ne puoi chiarire leggẽdo i Teologi sop. il 4. delle sent. alla dist. 18. il Turrecremata sop. il can. *si inimicus*, xj. q. 3. num. 12. doue ne raccoglie molti tolti dall'Ostiense. S. Antonino nella 3. parte tit. 24. cap. 76. Angelo *in verbo excommunicatio*. vltimo. Siluestro *in verbo excommunicatio* 3. la Rosella *in verbo excommunicatio* 6. §. 49. la Tabiena *in verbo excommunicatio* p°. Soto nel 4. alla dist. 22. Per varij articoli. l'Armilla *in verbo excommunicatio* num. 9. Il Nauarro nella Somma nel cap. 27. dal num. 17. per fino al 23. inclusiue. Il Couarruuia nel commento del cap. *Alma mater*; & altri moderni, che delle censure Ecclesiastiche hanno stampati trattati. Et se la molta affettione mia, & antica osseruanza verso il Reu. Clero di Venetia, se l'hauer io per sedici anni in seruigio suo, & della

Sono scommunicati i violatori dell'interdetto, se sono Eccl.

Dottori, che trattano de gli effetti della scõmunica maggiore.

Sereniſſima Republ.ſpeſo il mio pouero talento in quel,che à me è ſtato lecito; ſe le letture publiche di caſi di coſcienza per parechi anni non ſono ſtate ingrate à tanti, che con tanto affetto di beneuolenza m'aſcoltauano, ſe l'eſſerſi fidati di me, & delle mie riſpoſte tante perſone Eccleſiaſtiche regolari, & non regolari,ne i più graui, & importanti dubi delle coſcienze loro; ſe tutto queſto può qualche coſa da loro impetrare,ſiano i miei Reuerendi contenti,che impetri la fede, & credulità di quanto fin quì per difeſa del vero, & beneficio della loro ſalute hò detto,& con tanta varietà d'argomēti hò prouato, & in quello anco, che ſono nel ſeguente capo per dire, & prouare. Il qual capo ſarà intorno alla libertà, & immunità. quale eſſi con tutto il rimanente della communità Eccleſiaſtica godono per legge di Dio,& della natura.

L'Immunità, & libertà Eccleſiaſtica, non eſſer venuta da Prencipi del ſecolo, ma da Decreti de' Concilij generali, dalle Conſtitutioni de' Romani Pontefici,dalla legge di Dio, & della Natura: & ſi riſponde alle ragioni contrarie. Cap. V.

FATTO haueua il titolo à queſto quinto capo, quando prima di cominciarlo, mi capita alle mani vna ſcrittura à fauore de' SS. Venetiani, contra la Santità di N. S. Papa Paolo V. con queſto titolo. Riſpoſta d'vn Dottore di Teologia ad vna lettera ſcrittagli da vn Reuer. ſuo amico, ſopra il Breue di cenſure della Santità di Papa Paolo V.publicate contra li Sig.Venetiani, & ſopra la nullità di dette cenſure, cauata dalla ſcrittura, dalli Santi Padri, & altri Catolici Dottori. Tale è il titolo. Comparte coſtui il ſuo diſcorſo in otto peſtilentiſſime propoſitioni. Nelle due vltime s'affatica di prouare l'ingiuſti-

Del lib. de otto propoſitioni contra il monitorio Pontificio.

tia, & nullità della ſentenza di Papa Paolo V. contra i Venetiani: alle quali propoſitioni ſi contrapōgono le maſſicce, & irrefragabili ragioni, & autorità del 1. & 2. capo del preſente noſtro Trattato: nelle ſei antecedenti aſſeriſce la podeſtà di tutti i Prencipi eſſere immediatamente da Dio, & quella potere eſſercitare ſopra le perſone laicali, & Eccleſiaſtiche con mettere loro grauezze, far leggi, ſminuire, & torre i priuilegi dell'immunità loro da i Prencipi conceſſa. Eſſere errore il credere la libertà della Chieſa eſſere ſtata introdotta per legge diuina. Prima di Giuſtiniano Imperatore non eſſere ſtata fatta eſſentione à gli Eccleſiaſtici da tribunali laicali. Quali propoſitioni tutte ſi rifuteranno in queſto capo 5. Aggionge far bene, & meritare quei, che non ſeruano l'interdetto, dicendo Meſſa, & amminiſtrando i ſacramenti; peccar coloro, che nelle feſte non aſcoltano la Meſſa; & hauer peccato quei Religioſi, quali per vano timore delle cenſure non ſono reſtati à far come gli altri. Contra queſti errori ſà il quarto capo di queſto noſtro Trattato, & la confutatione del libro de i 7. Teologi da loro compoſto contra l'interdetto Pontificio, & in particolare la riſpoſta alla 17. propoſitione; & ancora la refutatione de gli errori in queſto ſoggetto grauiſſimi, con i quali F. P. nel ſuo lib. delle conſiderationi, & i 7. Teologi nel loro hanno procurato d'ingannare i poco intendenti. A quali libri, & da noi, & da altri Catolici è ſtata fatta compita riſpoſta. Ma queſto nuouo Teologo ſenza nome non s'è vergognato ſcriuere in queſta foggia ſotto la ſeſta propoſitione. Anzi à dire il vero, non poſſo ſcuſar quelli, che tengono opinione che l'eſsentione Eccleſiaſtica ſia *de iure diuino*; parendomi ora poco fondati, ora poco auueduti, ora troppo arriſchiati, ora troppo adulatori. Dunque tutti quei gran Padri, & Teologi, che furono in due Concilij generali, nel Lateranenſe ſotto Leone X. & nel Tridentino ſotto Pio IIII. ſono ſtati poco fondati, poco aueduti, troppo arriſchiati, troppo adulatori: quando dalla diuina legge traſſero la libertà, & immunità della Chieſa. Et non lunge dal

fine

fine dell'ottaua propositione parla così à quel suo amico. Et che per non pericolare vi ritiriate à quel sicurissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti gli Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono *de iure diuino*, ma *ex priuilegio Principum*: li quali Prencipi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti priuilegi, come loro piace, quando gli si rappresentano nuoue ragioni di farlo per l'vtilità de' dominij à loro soggetti. Or le bugie di questo nuouo maestro quanto meritino esser credute dalle seguenti autorità, & ragioni sarà à tutti palese, & ancora dal libro nostro contra questo pestilente libro molti mesi sono composto per darlo alla stampa. Et perche questo capo vltimo è di somma importanza, & di necessità riuscirà lungo, per manco tedio de' lettori, & per maggior chiarezza delle cose che seguono, quelle à tre membri ridurremo. Nel primo dimostreremo la libertà, & immunità Ecclesiastica non essere stata data da Prencipi secolari, come da autori di lei, ma da decreti di generali Concilij, & Constitutioni de' Romani Pontefici. Nel secondo prouaremo di quella vera fondatrice, & madre esser la legge di Dio, & della Natura. Nel terzo l'imposture di questo seduttore scopriremo, & i suoi sofistici, & vani Argomenti, & d'alcuni altri della setta sua rifuteremo.

Che l'Immunità, & libertà, qual nelle persone sacre gode la Chiesa, non s'è hauuta da Prencipi, ma da Decreti di Concilij generali, & Constitutioni di Romani Pontefici. Membro I.

L'autorità de' Concilij generali non è autorità de' Principi, ma sacra, & sopra qualsiuoglia, & sopra tutti i Prencipi insieme: questa propositione ammetterà ogni Catolico: Ma l'immunità della Chiesa, & de gli Ecclesiastici è stata stabilita, & corroborata da sei Concilij generali. Dal Concilio Niceno, la cui autorità S. Gregorio come d'Euangelio venera- 2

L'immunità Ecclesiastica da sei Cōcilij generali è stabilita.

ua,

na, secondo che egli mostra nell'epist. 24. del primo libro, & si vede nel can. *sicut* dist. 15. nel quale Concilio si comanda le cause de' chierici non douersi terminare ne' tribunali secolari; come ti poi chiarire dal can. *iudices*, citato da Gratiano XI. q. 1. & da Innocentio nella sua decretale epist. 2. cap. 3. le parole del quale Innocentio sono nella medesima causa, & quest. al canone *Si qua caussa*. Ora il Cõcilio Niceno in anni di più di 250. fù prima di Giustiniano Imperatore: al quale Imperatore il nostro Teologo attribuisce la primeua essentione de gli ecclesiastici da giudici profani nelle cause ciuili. Et se bene cotal canone hoggi non si troua nel Concilio Niceno; pure esserui stato ne fà fede detto Pontefice Innocentio, & ancora i riformatori del Decreto sop. il canone allegato, *iudices*. Habbiamo l'istessa essentione dal Concilio Calcedonense al cap. 9. oue si dice. *Si clericus aduersus clericum habeat negocium, non relinquat suum Episcopum, & ad secularia negocia non concurrat.* Et questo Concilio fù generalissimo, & celeberrimo con l'interuento di più di seicento Vescoui, riuerito parimente da S. Gregorio come l'Euangelio, & centinaia d'anni celebrato prima, che venisse al mondo Giustiniano. L'istessa immunità, & libertà è confermata con graue decreto dal Concilio Lateranense sotto Alessandro III. più di 400. anni addietro nel capitolo 19. il quale si legge nella Decretale *non minus, de immunitate Eccles.* il quale scommunica i laici, che mettono taglie, & grauezze à chierici. Dal concilio Constãtiense fermata è stata l'istessa immunità; nel fine del quale si confermano due constitutioni di due Imperatori, cioè di Federico II. mentre fù obediente figliuolo della Chiesa, & di Carlo Quarto fatte contra coloro, che fanno statuti, & leggi contra la libertà, & immunità della Chiesa, & persone Ecclesiastiche; & che grauezze mettono à dette persone. Et nella constitutione di Federico si fanno infami quelli, che giudicano secondo gli statuti contrarij alla libertà Ecclesiastica. Et in quella di Carlo parimente infami si dichiarano coloro, che prendono, carcerano, bandiscono gli

Eccle-

Ecclesiastici:& si rinouano le pene de' sacri canoni. Et acconsentirono al decreto gli Ambasciatori di Prēcipi, & gli stessi Prencipi; conciosia, che come dice S. Atanasio, il consenso del Concilio generale è consenso di tutto il mondo Christiano nel libro *de Synodo Arimini, & Seleucia*: & anco santo Agostino nel primo *contra Donatistas* à cap. 18. & nel 6. lib. al cap. 4. con altri Padri, & Dottori. Di nuouo rinouata, & fortificata fù l'istessa libertà nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella sess. 9. & dal Tridentino nella sess. 25. cap. 20.

Il cōsenso del Cōcil. generale è cōsenso di tutto il mondo Cristiano.

Or dicami l'autore incognito di nuoua Teologia, & di tante imposture, che nel suo libro dell'otto propositioni si scorgono, dica; se crede egli all'assertioni, & decreti di questi sei grauissimi Concilij generali: se non crede, come vero heretico, si constituisce reo di fuoco: Se crede, come hà potuto scriuere l'immunità Ecclesiastica esser per priuilegio di Prēcipi secolari, & il primo cōcedente di quella essere stato Giustiniano Imperatore? Il Concilio Mileuitano, al quale si trouò S. Agostino più di anni 200. auanti Giustiniano, comanda, che i chierici non lascino il Tribunale de' loro Vescoui: & il decreto di questo Concilio è citato dal gran Pontefice Innocenzo III. nella sua decretale *si diligenti, de foro compet.* & il Concilio primo Romano sotto S. Siluestro Papa, celebrato del 320. con la presenza dell'Imperatore Constantino, & di ducento settantacinque Vescoui v'è questo quarto canone. *Syluester Episcopus dixit, nulli omnino licere caussam quālibet in publico examinare, nec vllum clericum ante iudicem laicum stare. Et dixerunt Episcopi placet.* Et nel secondo Concilio sotto l'istesso Pontefice v'è anco questo bel decreto per l'essentione dell'ordine Clericale. *Nemo clericus, vel diaconus, aut presbyter propter caussam suam quamlibet intret in curiam: quoniā omnis curia à cruore, dicitur; & immolatio simulacrorum est. Quoniam, si quis clericus in curiam introierit, anathema suscipiat.*

3

Commemoriamo ora alquanti Romani Pontefici assertori della libertà de' chierici per centinaia d'anni prima di Giustiniano: il qual fù ne gli anni del Signore 866. S. Pietro primo

Rom. Pōt. antichi assertori del. la Chiesa Eccles.

4

mo Vicario di Christo,& Pontefice non pure al foro Sacerdotale rimette le cause delle persone Ecclesiastiche, ma ancora di tutti gli altri Christiani,come testimonianza ne fà S. Clemente nella prima epist. decretale. Et Anacleto,che fù ne gli anni del Signore 84.rinoua il medesimo ordine,& decreto di S. Pietro nella sua prima epistola anco decretale.Et Alessandro Primo nella sua prima epist.l'istesso foro comanda à gli Ecclesiastici aggiongendo queste parole. *Cum magis Apostolus Christianorum caussas ad Ecclesias deferri, & ibidem terminari præcipiat.* Et fù Alessandro creato Papa ne gli anni del Signore 109.Stefano primo Papa, & martire ne gli anni del Signore 257. nella seconda epist.decretale dice,che gli Apostoli, & suoi successori per le città, & luoghi posero Patriarchi, & Primati; da quali douessero le cause di più importanza esser giudicate. Vedi l'epistole decretali di Gaio, di Marcellino, di Gelasio, & altri Romani Pontefici in questo particolare dell'esentione di chierici; & sarai più, che certo della verità, che noi difendiamo: Et della falsità di questo errante scrittore, il quale autore della libertà, & essētione Ecclesiastica, finge essere stato Giustiniano, da lui chiamato Christianissimo, il qual fù heretico, come mostra Euagrio nell'historia Ecclesiastica lib.4. c.39. credendo il corpo di Christo sempre essere stato inalterabile,& immortale: & crudelmente perseguitò diuersi Romani Pontefici, come nell'8.& 10.tomo de' suoi annali mostra il Signore Cardinale Baronio. Le parole d'Euagrio sono queste. *Iustinianus rectam dogmatum viam auersatus, diuerticulumque Apostolis, & Patribus incognitum ingressus in spinas, & tribulos incidit*, con quel, che segue in conformità di quanto noi diciamo. Et pur Fra Marc'Antonio Cappello nel suo libro contra il monitorio Pontificio difende il contrario di quel, che diciamo noi col testimonio d'Euagrio:& me,& altri hà per menzognai ingānato da certe parole di Nicolò à Michele, in vna lettera, nella quale lo chiama pio: & dice, che noi fingiamo. Se per queste parole F. Marc'Antonio Cappello tocca me, come chia-

ramente pare, commette tutti gli errori seguenti. Il primo, che m'attribuisce quel, che io non dico: percioche in questo 5. capo mostrai Giustiniano Imperatore non essere stato Christianissimo, come lo chiama il Marseglio nel suo libro dell'8. propositioni, ma si bene heretico, & persecutore de' Romani Pontifici. Et altro è non essere empio, altro non esser Christianissimo, come appresso si dirà. Il secondo errore è stato, il non discernere la fede Catolica, che è virtù sopranaturale, dalla virtù della pietà, che è virtù naturale, & conosciuta anco da Filosofi Gentili; della quale hanno scritto, & dattini precetti anco verissimi. Poteua dunque Giustiniano Imperatore di pietà naturale, & morale essere lodato, tutto che fusse heretico. Il terzo errore è, non comprendere due specie di pietà, delle quali parla S. Tomaso nella 2. 2. q. 10. ar. 3. La prima delle quali è virtù, che risguarda il principio del nostro essere, & gouerno, cioè Iddio, i genitori, la patria. L'altra pietà è dono dello Spirito santo; & à questa appartiene honorare i Santi, non contradire alle diuine scritture, ò da noi intese, ò non intese, come insegna nel citato luogo S. Tomaso, & S. Agostino nel 2. lib. *de doctrina Christiana*, al c. 3. Dunque potè essere in Giustiniano la prima pietà restando priuo della seconda. Il 4. errore d'inconsideratione è stato, non hauer distinti i tẽpi, nell'vno de' quali potè Giustiniano esser pio, & Catolico; & in vn'altro empio, & heretico. Et cosi per quel tempo, che fù buon Christiano, & Catolico, è stato lodato da Gio: II. nella sua epist. 2. decretale, che scriue à Giustiniano, & anco da Procopio, & da altri. Il 5. errore di calonnia è, farci fingitori di cosa, della quale è stato portato il testimonio d'vn celebre autore Euagrio. Il diuotissimo Romito dalla santa Valle situata nella piazza di S. Marco, intimo all'autore dell'8. propositioni tanto, quanto egli à se medesimo, in quella sua scisinatica, & heretica lettera, quale scriue à i fedeli sudditi del dominio Venetiano, non solo tiene Giustiniano essere stato Christianissimo, ma ancora santo per testimonianza d'Adriano IIII. in vna epist. à Mau-

ritio

ritio Imperatore. Ma tanto è vero, che ciò Adriano IIII. dica scriuendo à Mauritio, il qual per molte centinaia d'anni fù prima d'Adriano IIII. quanto è falso che'l finto Romito autore della scismatica, & heretica lettera viua nel Romitorio, & che in lui sia vna minima scintilla di pietà, & diuotione Christiana. Conchiudiamo pur, che tanto di pietà, & santità lodato esser dee Giustiniano Imperatore, quanto di scientia & legal peritia; il qual dall'autor del lib. dell'8. propositioni è con la sua solita lingua di verità commendato per dotto, & per maggior legista, che sia stato: si come afferma nella difesa di questo suo lib. contra il Signore Cardinale Bellarmino. Et pur per testimonianza di Suida appena sapeua Giustiniano leggere: & nella compilatione delle leggi si serui di Treboriano, come il medesimo Giustiniano dice nel proemio de i Digesti, il qual Treboriano, se crediamo à Suida, ne alla pietà, ne alla religione, ne alla vera bontà fù addetto. Per lo che marauigliar non ci dobbiamo, se nelle leggi, & nouelle di Giustiniano si leggono molte cose alla libertà della Chiesa, & sacri canoni non poco repugnanti. Ma prouiamo con testimonianza irrefragabili, & conuincenti ragioni l'essentione, della qual si parla esser di legge diuina, & naturale.

Prima si proua esser per diuina legge constituita l'immunità della Chiesa: poi per Argomenti tolti dalla legge diuina, & dal lume della natura.

Membro II.

Prouasi l'essetione de gli Eccl. essere di legge diuina.

6 Nel Concil. Lateran. sotto Leone X. si leggono queste parole nella sess. 9. §. *Et cum à iure. Cum a iure tam diuino, quàm humano laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit:* & rinoua tutte le constitutioni di Bonifacio VIII. circa la libertà Eccl.ca, & con graui cẽsure castiga il Concilio quegli, che grauezze impongono à dette persone. Il Concilio Tridentino sess. 25. cap. 20. dice così. *Ecclesiae, & personarum Eccle-*

siasticarum immunitas Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus constituta est. Il Teologo incognito dice, che l'immunità Ecclesiastica si hà da Prencipi. Il Concilio generale afferma, che è statuita da Dio, & da sacri canoni, à chi si dee in questa materia credere? il Concilio Coloniense, se bene non generale, che fù inanzi del Tridentino, nella parte 9. al cap. 20. cõ queste parole insegnò l'istessa verità. *Immunitas Ecclesiastica vetustissima res est, iure pariter diuino, & humano introducta: quæ in duobus potissimum sita est: primum vt clerici eorumque possessiones à vectigalibus, & tributis, alijsque muneribus laicis libera sint: deinde ne rei criminis ad Ecclesiam confugientes inde extrahantur.* San Gregorio sopra il Salmo quinto penitentiale, commentando il nono versetto, dice, che Christo *voluit Ecclesiam esse liberam*, & parla di questa libertà, che ora difendiamo; la quale era oppugnata dall'Imperatore, che allora viuea: del che il santo Dottore molto se ne duole in quel luogo. Et Giouanni Papa nel canone, *Si Imperator*, dist. 96. dice. *Ad sacerdotes Deus voluit, quæ Ecclesiæ disponenda sunt pertinere, non ad sæculi potestates, quas, si fideles sunt, Ecclesiæ suæ sacerdotibus voluit esse subiectas.* Et alquanto dopò. *Non à legibus publicis, non à potestatibus sæculi; sed à Pontificibus, & Sacerdotibus Omnipotens Deus Christianæ Religionis clericos voluit ordinari, & discuti.* Da questa parola, *discuti*, così inferisce la glossa. *Ergo antequam esset aliqua constitutio, clerici non erant de iurisdictione sæculari. Vnde omnes constitutiones, quæ emanauerunt, quòd clerici non sunt iudicandi nisi ab Episcopis, non sunt, nisi iuris declaratio.* Simmaco nel Sinodo Romano 3. dice: *Solis Sacerdotibus de rebus Ecclesiæ disponendi indiscussè à Deo cura commissa est.* Il Teologo, che da prima volle essere occolto dice, che l'istesso è lecito fare à Prencipi. il Concilio Costantiense nella sess. 31. dicendo, *Subditi in eorum Prælatos, & laici in clericos nullam habent iurisdictionem & potestatem*, ben mostra tale podestà non conuenir loro per veruna legge. Bonifacio VIII. nella sua decretale, *quamquam, de censibus*, lib. 6. scriue in questa forma. *Cum igitur Ecclesiæ Ecclesiasticæque personæ, ac res ipsarum non solum iure humano, qui-*

nimmo

nimmo diuino à secularium personarũ ex actionibus sint immunes. Et questa è vna di quelle constitutioni di Bonifacio VIII. che furono nel Concilio vltimo Lateranense rinouate in fauore della libertà della Chiesa. Eugenio IIII. Venetiano di sangue, & di singolare amore verso la Repub. scriuendo à Francesco Foscari Doge si lamenta d'alcune leggi fatte contra la libertà Ecclesiastica dell'acerbe essattioni, & estorsioni di danari fatte al Clero, *Quo nihil*, dice, *in Catholica, & libera ciuitate absurdius dici potest.* Et dopò tre linee; *Cum tamen omnia diuina, & humana iura disponant ministros, & Sacerdotes Dei ab huiusmodi oneribus, & exactionibus immunes esse debere: sicut fuerunt apud Patres veteris legis: cum populus vniuersus laboraret, ob Dei reuerentiam immunitas data est, quod postea sanctione legis*
7 *statutum est temporibus Christianis.* Per tanto l'empio di Gio: Vuicleffo fù condannato nel Concilio Costantiense: perche frà l'altre sue pazzie da lui afferte questa ancora asserì, che gli Ecclesiastici non erano essenti dalla potestà ciuile, ne nelle cause ciuili, ne criminali. Il Couarruuia peruersamente allegato da questo nuouo maestro nel libro delle questioni pratiche al cap. 31. nella 2. conclus. dice esser commune opinione, che i chierici per legge diuina essenti siano dalla potestà laicale: questa opinione attribuisce alla glossa sopra il capi. *Si Imperator.* dist. 96. & alla glossa sopra il cap. *quamquam de censibus:* la qual dice essere da tutti riceuuta: in oltre allega il Cardinale nella repetitione fatta sopra il cap. *perpendimus*, & l'Abbate, il Felino, & Decio sopra il cap. *Ecclesia sanctæ Mariæ de constitutionibus.* & l'istesso Felino commentando il cap. 2. *de maioritate, & obedientia*, nella prima colonna scriue questa essere sentenza commune de' Canonisti. & il Panormitano talmente tiene essere de *iure diuino* l'essentione de' chierici dalla potestà dell'Imperatore, che ne manco vuole possano essere dal Papa sottoposti all'Imperatore, ò à somigliante autorità laicale. Indubitato sentimento di questa verità, che noi difendiamo, l'hanno chiaramente mostrato i primi Imperadori del mondo essendo Christiani, tanto prima

prima di Giustiniano. Costantino non volle accettare le querele d'alcuni Vescoui, quali à lui erano portate, dicendo. *Vos Dij estis à vero Deo constituti. ite, & inter vos caussas vestras discutite, quia dignum non est, vt iudicemus Deos.* Così racconta il fatto S. Gregorio nell'epist. à Mauritio Imperatore lib.4.epist.31.ouer nel cap. 75. & questa testificatione di S. Gregorio è nel can.*Sacerdotibus*, xj. q. 1. & secondo il canone *futuram* di S. Melchiade Papa 12. q. 1. parlò in questa guisa Costantino. *Vos à nemine diiudicari potestis, quia solius Dei iudicio reseruamini: Dij. n. vocati estis: & idcirco non potestis ab hominibus iudicari.* Questo poco scaltro Auuocato di Venetia risponde quelle parole hauer dette l'Imperatore Costantino per modo d'eccesso, ma non che sentisse, come suonano le parole. Et così bugiardo fù vn pijssimo, & sincerissimo Imperadore: bugiardi due Romani Pontefici santissimi, che queste parole narrano come verissime testimonianze della pietà di quel buono Imperadore. Et inferisce questo innominato dalle parole di Costantino: che ne manco gli Ecclesiastici sarebbono soggetti al suo Prelato, douendo essere giudicati da Dio. Ne s'auuede, che Costantino propriamente parlò de' Vescoui: & che per giuditio di Dio intese giuditio sacro, & Ecclesiastico non profano, non laicale. Valentiniano, Teodosio, & Arcadio Imperadori non permisero, che gli Ecclesiastici tirati fossero auanti giudici secolari, allegando questa ragione. *Habent illi suos Iudices: nec quidquam his publicis est commune cum legibus:* & soggiongono il fatto di Costantino già narrato. Vedi il can.*Continua lege*. xj. q.1. & il Cod. Teodosiano lib. 16. *de Episcoporum audientia*, al cap. vltimo. Basilio Imperat. di Costantinopoli nell'oratione, che fece à Padri della sesta Sinodo generale, voltando le parole à laici, che erano in degnità, parlò così. A voi in nessun modo è lecito muouer parola circa cause Ecclesiast. queste inuestigare appartiene à Patriarchi, Vescoui, & Sacerdoti, non à noi, quali dobbiamo esser pasciuti, santificati, & sciolti da loro. E' necessario dunque, che noi con timore, & fede

L'essentione de gli Eccles. essere da Dio l'hàno insinuato gli stessi Impe.

sincera

sincera questi vdiamo; & le faccie loro riueriamo: essendo loro ministri dell'Onnipotente; & la sua persona rappresentando. Con tutto ciò costui non curandosi forse, ne di decreti di Concilij generali, per quanto mostra, ne di constitutioni Pontificie, vuole che questo *ius diuinum*, dell'essentione Ecclesiastica li si mostri nelle sacre scritture. Primieramente ti potrei rispondere, essere nella Chiesa molte cose *de iure diuino*, che nella scrittura non sono espresse; cioè il Battesimo de' fanciullini, l'adoratione dell'imagini, le forme d'alcuni Sacramenti, come della confermatione, ordine sacro, estrema ontione; & frà queste cose, che sono di traditione diuinà, si può collocare l'immunità, & libertà Ecclesiastica per esser cosa antichissima come dice il Concilio Coloniense: & per hauerne fatto tanto conto quei Pontefici, che vissero nelle fiamme delle persecutioni tiranniche de gli Imperadori Gentili. Secondariamente ti rispondo, che à vn Catolico douerebbe bastare per confermatione del vero, che due Concilij generali, & le Decretali de Romani Pontefici ciò dicono. Terzo aggiungo, che non mancano luoghi nelle scritture diuine per questa verità. Si suole communemente allegare da Catolici l'essentione de' Sacerdoti dell'Egitto idolatri data loro per mezo di Gioseffo nella Genesi al capit. 47. conchiudendo, che troppo grande assordità sarebbe, che Iddio per mezo del suo figliuolo non hauesse à suoi legitimi, & Euangelici Sacerdoti donata la medesima, & anco maggiore essentione. Nel primo libro d'Esdra à c. 7. si mette l'Editto d'Artaserse Rè della Persia, col quale comanda, che à i Sacerdoti Hebrei, & ministri del Tempio tributi, & gabelle non siano imposte. Quanto più dunque vorrà Iddio, nella nuoua legge, che i suoi Euangelici ministri essenti siano dalle potestà profane de' Prencipi, & tributi loro? Dicendo con ogni verità il gran Leone nell'8. serm. *de Passione. Nunc, & ordo clarior Leuitarum, & dignitas amplior Seniorum, & sacratior vnctio Sacerdotum.* Et se Iddio non volle, che i Rè Gentili nocessero à i padri del vecchio Testamento, ne che li toccassero,

Scritture diuine per l'immunità, et libertà Eccles.

come

come si dice nel Salmo 104. *Et corripuit pro eis Reges. Nolite tangere Christos meos*; quali parole S. Agostino commentando dice: *Verba dixit Dei corripientis, vel arguentis Reges, ne læderent Sanctos, cum essent numero breues, atque paucissimi, atque incolæ in terra Chanaam.* Se Iddio dico vietò à i Rè idolatri, che non mettessero le mani nelle persone di quei Padri, che figura, & tipo erano de Padri spirituali del nuouo Testamento, sotto il quale militano i Regi, & Prencipi Christiani, come permetterà loro, che con violenza di mani, di pene, & tributi nuocano à questa sacra sorte de' Padri, & Sacerdoti? S. Tomaso nel 2. delle sent. dist. 44. q. 2. art. 2. *ad primum*, & S. Bonau. sop. l'istessa dist. art. 3. q. 1. nu. 35. & Ricardo sop. l'istessa dist. art. 3. quest. 1. al primo Argomento, da quella autorità in San Matt. al 17. *ergo liberi sunt filij*, cauano singolarmente l'essentione di Religiosi, che seguitano la vita Apostolica, nè posseggono cosa alcuna come propria. & S. Girolamo commentando quel cap. di S. Matt. dall'istesso luogo trae l'immunità de gli altri chierici, scriuendo che per honore del Signore i chierici non pagano tributo. Et S. Agostino nel lib. primo delle quest. Euang. nella quest. 23. dice, che i figliuoli del Regno di Christo non sono tributarij. S. Gregorio Magno nel canone *sacerdotibus*, xj. q. 1. estratto dal 4. lib. dall'epist. 31. à Mauritio Imperatore argomenta da due autorità diuine nel l'Essodo à cap. 22. Applica *illum ad Deos, idest, ad sacerdotes, illũ* cioè colui, che douerà giurare: *& Dijs non detrahes, ideSt sacerdotibus.* & dall'autorità profetica di Malachia al 2. *labia Sacerdotis custodiunt scientiam: & legem requirent ex ore eius: quia Angelus Domini exercituum est.* Dalle quali autorità questo gran Dottore inferisce, che essendo honorati da Dio i Sacerdoti col nome d'Angeli, & di Dei, loro si dee l'honore dell'essentione, & libertà. Argomentiamo noi così. Per constitutione diuina è la Gerarchia Ecclesiastica, come definisce il Concilio di Trento nella sess. 23. can. 6. *quæ constat ex Episcopis, Presbyteris & ministris*: & di questa capo è il Romano Pontefice: dunque da ogni altro capo profano per legge diuina quelli,

Altri argomẽti à prouare l'immunità Eccl. si stca essere iuris diuinis.

che

che à questa Gerarchia appartengono, sono essenti. In oltre la Communità sacra, & che presiede all'anime, & al culto diuino per legge diuina, & anco naturale non può, ne dee sottogiacere alla podestà profana, che nella salute dee essere gouernata da simile Communità: tale è la Communità Ecclesiastica. dunque dee essere essente dalla podestà profana, & secolare. Appresso. Le pecore non deono gouernare li pastori, ma esser gouernate da quelli. Tutti i Prencipi sono pecore nell'ouile di Christo de' Vescoui, & Sacerdoti; dunque deono da loro essere pasciute, & gouernate. Di più. I figliuoli deono esser soggeti à' Padri, & non questi à quelli: ma tutti i laici sono figliuoli de' Sacerdoti, & della Chieregia: dunque à quella deono essere obedienti, & massime à' Vescoui. Così Clemente Papa, & martire, discepolo di San Pietro dichiara infami, & bāditi dal Regno di Dio, & dalle porte della Chiesa tutti i Prencipi di qualsiuoglia grado, che non obedìscono à Vescoui, come si legge nel canone *si autem vobis*. xj. quest. 3. Con gran confidenza dunque, sapendo S. Gregorio Nazianzeno quanto più alta sia la potestà de' Vescoui, che quella de' Prencipi, nell'oratione *ad ciues Nazianzenos terrore perculsos, & ad iratum Præfectum*, hauendo detto al popolo quel, che gli conueniua, trasportando il parlare à i Prencipi, che l'ascoltauano, così dice. *An me libere loquentem æquo animo feretis? Nam vos quoque Imperio meo, ac throno lex Christi subijcit. Imperium enim nos quoque gerimus, addo etiam præstantius, ac perfectius: nisi vero æquum est spiritum carni fasces submittere, & cælestia terrenis cedere.* Et è cosa chiara, che non parla della potestà, che i Vescoui hanno nel foro penitentiale sopra i Prencipi, come qualcun di questi nemici della causa, & potestà Pontificia sofisticamente potrebbe rispondere. Perche nel tribunale della coscienza ogni semplice sacerdote, non che Gregorio Nazianzeno, che era Vescouo, è soperiore à' Prencipi. Ma seguiamo gli Argomenti. Cose consecrate à Dio per diuina legge, & naturale non deono essere soggette à podestà profana: le persone Ecclesiastiche sono sacre, & de-

dicate à Dio, dunque non ſottogiacciono à Prencipi. Le coſe d'ordine ſoperiore, & più degno non ponno ſtare ſotto l'ordine dell'inferiori: ma le perſone Eccleſ. ſono d'ordine ſoperiore: le laicali d'ordine inferiore: dūque quelle nō pōnō ſtare ſotto queſte. Aggiongi, che quelli, che ſono in ſtato di vita più perfetto, non deono hauere per ſuperiori quei, che ſono in ſtato imperfetto: perche queſto ſarebbe antiporre l'imperfetto al perfetto: Ma lo ſtato clericale è più perfetto del profano de Prencipi laici: dunque nella ragione non cape che à quelli debba eſſer ſoggetto. Oltre ciò, ſe Chriſto Saluator noſtro ſopremo Monarca della Chieſa, & di tutto il mondo fuſſe in terra, & gouernaſſe la ſua Chieſa ſenza priuare i Prēcipi terreni de' loro dominij, & prencipati, neſſun Prencipe ſarebbe tanto irreligioſo, empio, & ſacrilego, che haueſſe ardire vſurparſi vn minimo di giuriſdittione ſopra la fameglia ſacra di Chriſto per ſuo volere, & ordine à ſe ſolamente ſoggetta, & non à ſuoi profani ſeruitori, che ſono i Prencipi, & tutti i laici. Come dunque ora, reggendo il medeſimo Chriſto viuente in Cielo per mezzo del ſuo Vicario, che è il Romano Pontefice, l'iſteſſa ſua fameglia, cioè tutta la communità Eccleſiaſtica, potrà Prencipe terreno pretender dominio, ò giuriſdittione alcuna ſopra quella? Ne merita queſta altra ragione d'eſſer poſta adietro. Molto maggior dominio ſenza dubio veruno hà il padrone ſopra il ſuo ſchiauo, che vn Prencipe ſopra i ſuoi cittadini, & ſudditi non iſchiaui. Ma lo ſchiauo, tutto che per ancora conſeguita nō habbia la ſua libertà, ordinandoſi, & facendoſi chierico con la ſaputa del patrone diuenta ingenuo, & libero dalla poteſtà di lui: dunque molto più quelli, che ſtanno ſotto i Prencipi, non come ſchiaui, potendoſi far chierici, etiādio contradicendo i Prencipi, dalla poteſtà d'eſſi, & dominio ciuile reſtaranno liberi. La maggior di queſto ſillogiſmo è tanto chiara per ſe ſteſſa, che ſuperflua pare ogni proua: eſſendo che'l ſeruo tutto quel quel, che egli è, è del ſuo patrone, come dice Ariſt. nel primo della polit. cap. 3. Tutto ciò, che giuſtamente acquiſta, al ſuo

10

patrone

patrone acquista: Non può testare; Il patrone lo può vendere; & molte altre cose con lui fare, che al Prencipe lecite non sono con i suoi sudditi. Et se'l Prencipe può priuare delle robba, honore, fama, libertà, & vita, i sudditi, ciò non fà inquanto, Prencipe; ma in quanto giudice; ne di simil pena castiga i sudditi, inquanto sudditi, ma inquanto delinquenti, & non sudditi alle leggi. La menore del sillogismo è nel Can. *si seruus sciente Domino*, dist. 54. nell'Autent. *de sanctissimis Episcopis, & clericis. collat. 9. c. 17. & Cod. de Episcopis. & clericis. l. si seruus sciente Domino.* Facciamo anco questo Argomēto. Ogni legge diuina, humana, & naturale questo insegna, che la cōmunità sacra debba esser riuerenda alla laica, & profana: ma tale non sarebbe, se fusse soggetta alla potestà de' Prencipi secolari, come è la profana: dūque per diuina, & naturale legge douette esser da quella fatta essente. Et la seguēte ragione parimēte vale à persuadere la medesima verità. Tutti i chierici dedicati al culto diuino in qualsiuoglia parte del mondo siano, fanno vna intera, & total fameglia sacra, che sotto Christo, & il suo Vicario milita: se dunque sopra quella i Prencipi del secolo potessero hauer potestà dominatiua, & coercitiua, sarebbe di peggior conditione detta fameglia di qualsiuoglia altra profana di qualunque Prencipe; perche la fameglia del Rè Filippo, del Rè di Francia, dell'Imperatore, è soggetta al suo solo Prencipe: doue che la fameglia di Christo à tutti i Prencipi restarà soggetta, per esser lei in vtilità, & salute del mondo per tutte le prouincie dispersa, cosi il sopremo suo patrone disponendo, & comandando. Et in questo modo il beneficio di libertà Christiana contra la tirannide del peccato, & del demonio procurata da i Sacerdoti Euangelici, & dalle persone sacre à tutti i Christiani con indegna seruitù, & soggettione verrebbe lor cōpensata da i Prencipi del secolo. Non dobbiamo trascurar questa altra ragione dettata dalla legge diuina, humana, & naturale, & da qualsiuoglia sano intelletto senza contradittione accettata. Nessun Prencipe inferiore può inuolare la giurisdittione d'vn

Prencipe sopremo, alquale egli è soggetto, ne presume di essercitare giurisditione alcuna sopra i sudditi del supremo. Ma il Romano Pontefice hà soprema giurisdittione, & monarchica potestà da Christo, & immediata sopra tutta la cōmunanza sacra sparsa per tutto il mondo: & douunque l'Ecclesiastiche persone si trouano, restano nella giurisdittione, & Imperio del Monarca della Chiesa: dunque nessun Prencipe secolare, il quale per diuina legge è sotto il Sommo Pontefice Romano, ne poco ne assai si dourà con autorità laicale, & giuditiale impacciare cō i sudditi del Sommo Prencipe di tutto il popolo Christiano, & molto più particolare della parte religiosa, & sacra. All'illuminata cognitione di questa libertà Ecclesiastica conferita da Christo alla Chiesa nella persona di Pietro diuinamente fù solleuato il gran Costantino, quando con la medicina spirituale del Battesimo in vn subito diuenuto mondo della lepra spirituale, & corporale se stesso, & l'Imperio consacrò à Christo, & al suo Vicario Siluestro, & à seguenti Pont. Romani cedè con tanta volonterosa donatione il suo Palagio Lateranense, & l'istessa Città anco di Roma capo, & antica seggia dell'Imperio Romano, dicendo non esser cosa giusta, che quiui l'Imperator della terra potestà ritenesse, doue dall'Imperator del Cielo era stato già posto il Prencipato de' Sacerdoti, & il capo della Christiana Religione: si come apparisce dal Decreto della donatione fatta dall'istesso Imperatore alla Chiesa Romana: il qual decreto proua Agostino Steuco nel primo libro della donatione di Constantino contra Valla Grammatico esserne piene le librarie della Grecia, & esser da tutta la Greca natione cotal decreto confessato, riceuuto, & venerato. Il qual edetto non solo da Gratiano è stato registrato nel decreto nella dist. 96. c. *Cōstantinus*: ma prima di lui testificato, & scritto da Anselmo, da Iuone Carnotense, da Deusdedit, da Pietro Damiano *in disceptatione synodali inter Regium Aduocatum, & Romanæ Ecclesiæ defensorem*. Et è creduto, & difeso dal B. Agostino Anconitano nel Trattato *de potest. Ecclesiastica* q.

11

43.ar.1.2.& 3. da S.Anton.nella prima parte istoriale, tit. 8. c.2.§.8. Dal Turrecremata sop.il cap. *Constantinus*, dist.96. Dal Panormitano nella prima parte de' suoi consegli, nel cons.84. num.2. oue così scriue. *Nec oportet disputare de Donatione facta per Constantinum: cum illa fuerit confirmata, & approbata per multos Imperatores, & per Ecclesiam, vt in dicta Clem. Romani, & alijs iuribus superius allegatis: maximè in cap. fundamenta praalleg. vbi dicit, quòd diuinitus fuit facta. Vnde non procul esset ab haresi tenere contrarium.* Ristoro Castaldo nel suo libro *de Imperatore*, q.51. & il Couarruuia *variarum resolutionum* c. 16. num. 8. molti citano per questa verità della donatione fatta da Constantino. Et quel, che più autorizza l'Imperial decretto della donatione è, che di quella chiara testimoniãza rendono Nicolò III. nella decretale, *Fundamenta, de electione*, & il B.Leone IX.epist.prima c.14. *siue* §. *decreuimus itaque contra præsumptiones Michaelis Constantinopolitani, & Acridani Episcoporum.* Et nel c.12. ouero §. *quod quamuis* della stessa epist. scriuendo di questa diuinissima attione del religiosissimo Imperatore così dice. *Imperialis celsitudo hoc totum, quod potuit effecit, quando tota deuotione quidquid à Domino acceperat, eidem in ministris suis reddidit.* Aluaro Pelagio lib.1. *de planctu Ecclesiæ* c. 43. nel quale difende la donatione di Costantino riferisce che Innoc.IIII. disse à Federico II. che *collatio Constãtini potius fuit cessio, quàm collatio.* Aggiongi che, se non fusse la libertà Ecclesiastica, *de iure diuino*, con tanti ragioni naturali fortificato, nel tempo delle tiranniche persecutioni non tanti zelanti osseruatori, & difensori di quella con tante constitutioni santissime, con inuitta costanza sarebbero stati tanti Papi, Vescoui, & Sacerdoti. Aggiongi, che ne manco à quella hauerebbero acconsentito tutti i Prencipi Christiani, i quali sono marauigliosamente gelosi della loro temporale giurisdittione. Segue, che scopriamo, per attendere la promessa, l'imposture di questo difensore, & fautore della causa Venetiana contra la Santità di Papa Paolo V. & altresì l'inualidità d'alcuni argomenti più principali di certi Teologi della stessa causa partigiani dimostriamo. *Scuopronsi*

Scuopronsi le fraudolente oppositioni dell'Autore del libro dell'8. propositioni, & alcuni altri Argomenti della stessa setta fatti contra l'asserta verità.

Membro III.

Base della proua di questo oscuro,& innominato scrittore 12 contra l'immunità Ecclesiastica,alla quale egli con tanta indegnità hà renontiato,è. Che ogni Prencipe secolare hà potestà immediatamente da Dio sopra gli stati, & Prouincie, che possiede senza eccettione alcuna. In ciò erra, & nulla proua. Poiche eccetto il Romano Pontefice, il quale è eletto da' Cardinali,& riceue la potestà immediatamente da Dio, tutti gli altri Prencipi,& Magistrati l'hanno da' loro elettori.Ne Teologo veruno intendente à questa conclusione contradice. Et dato,che tutte le potestà de' Prencipi fussero immediatamente da Dio,sarebbero con ordine di maggiore,& menore, di più degno,& men degno,d'inferiore,& superiore;come è ne gli Angeli,ne' Cieli; che se bene sono tutti immediatamente da Dio,pur tra quelli v'è l'ordine di superiori,& inferiori, *Quæ enim à Deo sunt ordinata sunt*, dice l'Apostolo à' Rom.al cap.13.ò secondo il testo Greco, scritto da San Paolo, *αἱ δὲ ἐξουσίαι ὅσαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι ἐσίν.* cioè le potestà,che sono,da Dio sono state ordinate,così legge S.Basilio,& così legge S.Crisostomo, & prima di loro Ireneo nel 5.libro. *aduersus hæreses*, c. 24. Et perche nel popolo Christiano v'è la potestà sacra,& Pontificia: & anco la profana, & laicale de' Prencipi, ogni Catolico confessa la laicale esser subordinata alla sacra,& Pontificia; & da quella douer riceuer comandamenti, & indrizzi. La onde l'autorità di S.Paolo,nella quale costui tripudia, per prouare i chierici star sotto la giurisdittione de' Prencipi: *Omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit.* affatto distrugge quanto egli pretende. Percioche essendo frà tutte le potestà sublimissi-

ma

ma quella del Vicario di Christo, & Padre di tutti i Christiani vniuersal pastore della gregge dell'istesso Christo, & sopremo prencipe nella Monarchia Ecclesiastica instituita dal medesimo Saluator nostro, *qui est Princeps Regum Terra*, come dice San Giouanni nell'Apocal. al primo, & nel 19. *Rex Regum, & Dominus dominantium*, segue in necessaria conseguenza, che à cotal potestà del Romano Pontefice qualsiuoglia prencipe debba esser soggetto, massime essendo il Papa padre di tutti i Regi, come dice S. Bernardo nel 4. libro delle considerationi. Et il medesimo Santo nell'epist. 183. scritta à Corrado Imperatore valendosi di questa sentenza dell'Apostolo. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, l'induce à prestar la debita riuerenza al Romano Pont. così scriuendo. *Quam tamen sententiam* (intende questa dell'Apostolo) *cupio vos, & omnimodis moneo custodire in exibenda reuerentia summa, & Apostolica Sedi, & Beati Petri Vicario sicut ipsam vobis vultis ab vniuerso seruari imperio.* Ma non sarebbero i prencipi à questa sopraeminente potestà del Sõmo Pontefice soggetti, se perturbassero la sua giurisdittione, & commandassero alle persone clericali, & sacre, che spettano come proprij, & veri sudditi alla giurisdittione Pontificia tãto nelle persone loro, come ancora ne' beni: dunque in nessun modo è ciò lecito fare à prencipi del secolo. Da questa fondamenta al proua qualunque giudicioso, & buon Catolico

13 scorgerà quella ampliatione fatta da costui alla sua propositione per inalzar la potestà secolare de' prencipi con tali parole: Senza eccettione alcuna: essere ò erronea, ò heretica. Erronea, se intende, che la potestà de' prencipi secolari s'estenda ancora sopra i chierici, che sono sudditi veri, & proprij della potestà Ecclesiastica, essenti, come s'è prouato per leggi canoniche, diuine, & naturali dalla potestà, & giurisdittione de' prencipi laici. Heretica: se la vuole dilatare à qualsiuoglia genere di cause, ò all'essentione da qualsiuoglia altra potestà: percioche la dottrina Catolica insegna à i prencipi non appartener le cause spirituali, & essi esser soggetti

alla potestà del Sommo Pontefice. Il gran Basilio nel libro della constitutioni Monastiche à cap. 23. dalla sopradetta sentenza Apostolica argomenta *à minori ad maius*, per prouare quanto più à i prelati si debba vbbidire da i sudditi, che à prencipi mondani. Sentiamo di gratia vn tanto Dottore. *Si igitur qui mundo huic præsunt ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt, ijs diuina lex pietatis cultores tantopere voluit esse subiectos; &, quod maius est, quorum vita tota tunc erat impietas: quàm magna tandem ei à pietatis cultore præstanda obedientia est, qui à Deo constitutus præses sit, & imperandi potestatem à legibus illius acceperit? & qui defendi potest eum non Dei ordinationi resistere, qui antistiti resistat suo? præsertim cum apertissime Apostolus iubeat omni in re parendum esse spiritualibus præpositis. Ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri; vt cũ gaudio hoc faciant, & non gementes: hoc enim non expedit vobis.* In questa sentenza di San Basilio habbiamo la podestà de' prencipi secolari, all'vbbidienza de' quali sono esortati i Christiani, non esere immediatamente da Dio, come pre Giouanni Marseglia scoperto autore di quel dannato libro dell'otto propositioni afferma: perche dice il gran Dottore della Chiesa, la potestà di tali eser per legge humana, cioè, per dispositione, ò per legge elettiua de gli huomini, i quali autorità di reggere or minore, or maggiore danno à colui, che per capo, ò prencipe s'eleggono. La doue il Papa da suoi elettori nulla di potestà riceue, ma tutta li viene data immediatamente da Dio. Ne la positione di questo nuouo Marsiglio del Padoano Marsilio discepolo credente, & imitatore, dal qual hà prese le conclusioni, & fondamenti de i rinouati errori, è vn tantino fauorita dalle parole di San Gio: Crisostomo, anzi distrutta: così scriuendo San Gio: Crisostomo. *Quid ergo dicis? omnis ergo Princeps à Deo constitutus est? istud inquit non dico: neque enim de quouis Principum sermo mihi nunc est, sed de ipsa re disserit: non enim potestas est, nisi à Deo.* La quale espositione è seguita da Teodoreto, & Ecumenio sopra quella sentenza dell'Apostolo. Et quando S. Crisostomo

dice,

dice, che etiamdio il profeta, & Apostolo dee obedire alle potestà sublimi, non intende potestà profane, ma sacre, & legitime, & alle quali direttamente sono soggetti, & i Profeti, & gli Apostoli; & che ogniuno dee riconoscere la sua podestà superiore; & à quella rendersi obsequente, & essequente. Con l'espositione di S. Giouanni Crisostomo grandemente si confà la dottrina di S. Tomaso, di S. Bonauentura, di Ricardo, di Durando, d'Egidio Romano, & del Cartusiano sop. la dist. vltima del secondo libro delle sent. I quali tutti per occasione d'vna quistione, che muoue il Mastro sopra la potestà che hanno i demoni, hauendo allegata lui la sentenza di S. Paolo, *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, hanno insegnata la seguente dottrina. S. Tomaso nell'vltimo di quella dist, dichiarando la lettera, dice: *Proculdubio auctoritas Apostoli de potestate prelationis intelligitur*. Di più scriue nell'istesso luogo: *Vnde non oportet, vt omni potestati, quæ à Deo est obediatur: sed ei tantum, quæ à Deo est instituita; vt sibi debita obedientia impendatur; cuiusmodi est sola prælationis potestas*. Gli altri Dottori ora nominati sopra la medesima dist. cioè San Bonauentura nell'art. 2. q. 1. Ricardo art. 2. q. 1. Durando q. 2. num. 6. Egidio q. 3. Cartusiano q. 4. insegnano, che nella potestà della presidenza tre cose si ponno, & deono considerare, cioè l'essenza di quella, il modo, col qual s'acquista, & l'vso di lei: quanto alla prima cosa è da Dio, quanto all'altre due non è necessario, che venga di lui; dicendo in Osea à c. 8. *Ipsi regnauerunt, & non ex me: Principes extiterunt, & nō cognoui*. Con questi Teologi ancora s'accorda Alessandro de Ales nella 3. par. q. 40. membro 5. oue così scriue, & Rom. 13. *vbi dicitur, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Ex his igitur patet, qualiter ex nouo, & veteri testamento accipitur auctoritas Iudicum ordinariorum, siue secularium, siue spiritualium*. Secondo questa commune dottrina de' Teologi, & legitima interpretatione del luogo di S. Paolo portata da S. Gio: Crisostomo nelle parole da noi citate, Alberto Pigio nel 5 lib. della Gerarchia Ecclesiastica, nel qual dottamente confuta l'he-

 resie

resie di Marseglio da Padoa, argomentando quell'heresiarca dalle parole dell'Apostolo. *Omnis anima sublimioribus potestatibus, &c,* in fauore della potestà secolare de' Prencipi contra l'Ecclesiastica, con queste formali parole lo confuta. *Itaq; quod dicit Apostolus, omnem animam sublimioribus potestatibus subditam esse debere, & debitam eisdem praestare obedientiam, libenter amplectimur: sed hoc te admonitum volumus lector, non de ciuilibus tantum magistratibus, & potestatibus illum loqui, sed in vniuersum de omnibus, ita vt iuxta illam Apostoli sententiam, serui dominis, famuli, & ancillae patrifamilias, vxor marito, monachus suo Abbati, omnes denique, qui vel sua voluntate, vel ex statu, & conditione Reipublicae, cuius pars sunt; vel ex sua natiuitatis sorte alteri subiecti sunt, illi obedientiam debeant. Itaque, quoniam non idem in omni ordine superioritatis, & subiectionis debetur superioribus potestatibus à subditis, ideo concludens generalem illam sententiam dicit. Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem. Quin ipsa ratio Apostoli, qua persuadet omnes omnibus superioribus potestatibus obedientiam debere, conuincit illum ita vniuersaliter (vt diximus) loqui, & non tantum de potestatibus secularibus, aut magistratibus ciuilibus. Quoniam, inquit, à Deo haec ita ordinata sunt, cuius ordinationi qui resistunt, sibi ipsis damnationem acquirent, aut iudicium, vt legit Chrysostomus. A Deo siquidem ordinatum est, vt sit ordo inter homines, vt hic praesit, & caeteris imperet, ille subsit, & obsequatur alterius imperio, ne cuncta temere ferrentur; & quemadmodum vndae (vt eiusdem Chrysostomi verbi dicam) ita populi huc, atq; illuc circum agerentur.* Ne manco allora scriueua San Paolo à preti, & frati, perche douessero vbbidire à Prencipi Gentili, ma à communi laici nouellamente conuertiti alla fede Christiana: i quali per esser Christiani credeano, come bene auertono i Catolici espositori, essere essenti dalle leggi de' Prencipi Gentili, & dalla potestà loro. Dalla dottrina di questi gran maestri qualunque giudicioso Teologo tutti i seguenti corollarij cauerà. Il primo, che non à qualsiuoglia potestà, la quale immediatamente sia da Dio, si dee vbbidire: per che 14

seguirebbe, che si douesse vbbidire ancora à demonij, i quali hanno la potestà quale essa sia, immediatamente da Dio: ma è necessario che Iddio voglia, che à tal potestà s'vbidisca. Il secondo corollario è, che l'Apostolo parla solamente di quelle potestà, alle quali si dee l'obedienza. Il terzo, che i Prencipi secolari secondo S. Basilio hanno la potestà loro da gli huomini contra alcuni nuoui Teologi della Republica di Venetia impugnatori della libertà Ecclesiastica, & del monitorio Apostolico. Il quarto, che la ragione d'vbbidire à Prencipi secolari, non è perche egli siano tali; ma perche in loro si truoua partecipata la potestà sublime. Il 5. che douunque, & in qualunque questa potestà sublime si ritroua quanto all'essenza, quanto al legitimo acquisto, & vso, à quella si debba vbbidire. Il sesto, che cotal potestà, & sublimità quanto all'essenza, acquisto, & vso incomparabilmente è maggiore ne i prelati della Chiesa, & massime nel Romano Pontefice, che in tutti i prencipi. Il settimo, che l'Apostolo secõdo molti graui Dottori parla dell'vna, & l'altra potestà spirituale, & temporale: frà quale è anco S. Anselmo nella verbale interpretatione di quella parola, *potestatibus*, dicendo *secularibus, vel Ecclesiasticis*. Et noi nella confutatione dell'Apologia di Fra Paolo contra il Signor Cardinale Bellarmino disfacendo la sua assertione nella car. 55. facc. 2. la quale è; che l'autorità dell'Apostolo, *Omnis anima, &c.* s'intenda solamente delle potestà laicali de' prencipi, con sette proue mostrato habbiamo essere l'autorità commune à tutte le potestà Ecclesiastiche, & secolari; arrecando testimonianze di molti Dottori, & portando S. Ireneo nel 5. *aduersus hereses* & S. Ambr. nel commentario sop. l'epist. à Rom. & Tertulliano nello Scorpiaco appresso il fine, i quali la sentenza di San Paolo così citano, *Omnibus potestatibus sublimioribus subditi* 15 *estote.* A prouare questo errore, che la potestà de' Prencipi sia independente dalla Pontificale nel gouerno politico, & che sotto la politia stiano come veri sudditi tutti gli Ecclesiastici Fra Marc' Antonio Cappello vno delli 7. Teologi di Vene-

Risposta à i alcuni altri argomenti côtra l'immunità Eccles. chi non sono nel lib. dell'8. propositioni.

tia hà ritrouato questo fondamento; cioè, che è proprietà essentiale alla natura humana, & all'huomo l'esser ciuile: cioè, come egli dichiara, soggetto alla potestà ciuile. Et perche dalla proprietà essentiale alla natura, & dalla natura alla proprietà essentiale dimostratiuamente s'argomenta; da cotal principio senza veruna ragione posto dal Capello seguono con necessaria illatione tutti i seguenti assordi. Il primo, che Adamo non fù huomo: perche come à capo della natura humana non li conueniua soggettione politica, mà si bene la proprietà contraria. Il secondo. Christo non sarebbe stato vero huomo; perche à lui ripugnaua la ciuile soggettione: per douersegli il prencipato, & dominio sopra tutte le creature: come noi prouiamo molto alla lunga nella confutatione dell'ottaua propositione del trattato da 7. Teologi composto contra l'interdetto Pontificio. Il terzo, i Romiti ò non sarebbero huomini, ò che non potrebbero ritirarsi alle solitudini senza licenza de' Prencipi laici. Il quarto, che i Religiosi per non potersi spogliar di cotal proprietà essentiale secondo il Cappello intrinsecamente sarebbero persone ciuili, laicali, & profane; & estrinsecamente, & accidentalmente sacre. Il quinto seguirebbe, che i prencipi inquanto prencipi non fussero huomini; perche inquanto tali hanno la qualità contraria, ò il termine opposto alla soggettione politica. Et così Fra Marc. Antonio hauendo voluto dare à prencipi secolari potestà dominatiua sopra tutta la Chieregia, gli hà fatti meno, che huomini; anzi vguali alle bestie. Resta, che ò l'istesso Cappello, ò vn altro della medesima Academia vêga con quest' altro principio à stabilire l'autorità de' prencipi independente dalla Papale, & dica, che Christo, quando disse à S. Pietro, che pascesse le sue pecorelle, eccettuò i prêcipi. Della quale positione, come di vero teorema, se ne seruì Enrico IIII. Rè, il quale fù priuato del Regno da Gregorio VII. & il Biondo di questa sua heresia fà mentione con tali parole nel libro 3. della 2. Decade. *Ferunt Henricum principio quoque nuncios per Regna sua misisse frequentes, qui dicerent Iesum*

Christum,

Christum, quando ter Petro oues pascendas commisit, excepisse reges. Pontifexq; è contra per litteras, quæ extant, notum populis fecit, Deũ in terris agentem, quando ligandi, & soluendi in cœlo, & in terra potestatem Petro dedit, neminem excepisse, eumque quicunque ligari se posse negat, quòd absolui nequeat, consiteri, sicque ab omni corpore Ecclesiæ sequestrari. Quibus Papæ verbis Prælati, Principes, & Populi pars Regni Theutonicorum maxima, animis ab Henrico alienari cœperunt, primiq; Saxones exarserunt in bellum. Cerca l'istesso F. Marc'Antonio Capello nella seconda parte del suo libro al c.32. con l'autorità di S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione *ad populum timore percussum*, prouare, che gli Ecclesiastici *iure diuino*, stanno soggetti à Prencipi nelle cose temporali: le parole sue sono queste. Quello poi, che inferiscono questi Dottori è contra l'intentione del santo; il quale dice in quella oratione istessa, che nelle cose temporali ognuno, anco egli stesso è *de iure diuino*, obligato à riconoscere suo soperiore il Prencipe, & lo dimostra molto fondatamente con dottrina sacra, & particolarmente con l'autorità, *Omnis anima*. Sin qui il Cappello: il quale se consideratamente hauesse letta quella oratione di Nazianzeno, nessuna di quelle cose haurebbe attribuito à vn tanto Dottore, che in questo capo del suo libro afferma. Percioche essendo in due parti quella oratione ripartita: nella prima consola il popolo, che era tutto mesto, & impaurito; & insieme l'essorta alla debita obedienza, & à pagare il tributo douuto; per conto del quale si crede, che 'l Prefetto fusse in collera col popolo, in nome del quale faceua quella oratione al Prefetto per placarlo, & in essortando il popolo, dice. *Ita etiam nobis præscribitur, vt sublimioribus potestatibus pareamus, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam: vt qui pendendo tributo simus obnoxij, nec cõmittamus, &c.* Nè segue, che quel, che qui dice San Gregorio come Oratore rappresentãdo la persona del popolo, s'adatti alla propia. Et che ciò sia il vero, volendo far passaggio alla 2. parte, che toccaua à i Prencipi, & al Prefetto, così dice. *Atque hæc mihi ad subditos partim monendi, partim consolandi gratia*

S. Gregor. Nazianzeno dice tutto l'opposito di quel, che gli appone il Cappello.

gratia dicta sint, mihi inquam pauperi pastori, paruum hunc gregem componenti, & instruenti, cum quo gaudente gaudere, & mœrente ingemiscere, pastoritiæ meæ legis præscripto iubeor. Quid autem vos Principes, & Præfecti? Ad vos enim iam nostra se conuertit oratio. Et continuando il parlar con i Prencipi dice loro. *Quid igitur dicitis? aut quid inter nos conuenit? An me libere loquentem æquo animo feretis? Nam vos quoque Imperio meo, ac throno lex Christi subijcit. Imperium enim nos quoq; gerimus, addo etiam præstantius, ac perfectius: nisi vero æquum est spiritum carni fasces submittere, & cælestia terrenis cedere.* Tale è il filo, & tale è il legitimo, & accorto progresso dell'oratione del santissimo Oratore. Onde tutte le seguenti verità si deducono. La prima che quel, che disse ragionando al popolo della soggettione à' Prencipi, con pagare anco loro il tributo, non conuiene alla persona ne di S. Gregorio, ne di chierici. La seconda, che'l popolo di Nazianzo, i quale era soggetto à' tributi, non poteua rappresentare tutti i Christiani, moltissimi de' quali ancora laici possono essere essenti da gabelle, & tributi, ò per la natiua libertà loro, se bene staranno sotto vn capo, ò per patti fermati col prencipe, che s'eleggono: per lo che non può con verità dire F. Marc'Antonio che S. Gregorio ogn'uno etiamdio se stesso sommette in cose tēporali all'autorità de' prencipi. La terza verità è, che apertamente S. Gregorio Nazianzeno asserisce la conclusione affatto contraria à quella del Cappello, cioè, che i prencipi sono per legge di Christo soggetti a lui, & non egli à prencipi. Conferma la prima, & terza verità il medesimo Dottore nell'oratione *ad Iulianum Exæquatorem*, il quale era sopra i tributi, & gabelle, & per auentura era quel Prefetto col quale parla nell'oratione *ad ciues perterrefactos.* In questa forma dunque nell'altra oratione parla; *Oues Pastores ne pascite, nec supra fines vestros assurgite: satis enim vobis est, si recte pascamini. Iudices ne iudicate, nec legislatoribus leges præscribite.* Et non v'è dubio, che parla de' prelati, & giudici Ecclesiastici: & disfa con queste parole l'empietà dello scrittore dell'immodesta inuettiua cōtra l'Illustrissimo Cardinale

dinale Baronio, il quale nella facciata 60. della sua inuettiua, come fà il Cappello, dice, che ancora i Sacerdoti sono pecorelle de' prencipi, con horrenda metamorfose conuertendo i pastori in pecore, & le pecore cangiando in pastori. A simili fini arriua il sapere, & odio de' nimici del sopremo pastore, & rettore della Chiesa Christiana. Presso al fine poi dell'oratione parlando San Gregorio Nazianzeno delle persone Ecclesiastiche, & sacre, l'essentione di quelle mostra con queste parole. *Qui Cæsari nihil, Deo omnia habet.* Notino quella parola *nihil* gli impugnatori della libertà, & immunità Ecclesiastica. Procura nel medesimo capo il Cappello di snervare l'energia di quella similitudine, con la quale dimostra San Gregorio Nazianzeno, & prima di lui dimostrarono gli Apostoli, quanto più degno sia il Sacerdotio del mondano principato, dicendo, che frà l'vna, & l'altra potestà è quella proportione, che è frà l'anima, & il corpo. La qual similitudine hà questa forza, che, si come oltre la dignità, che hà l'anima sopra il corpo, ella al corpo comanda, & il corpo à lei in nessuna cosa fà comandamento; così che comandar può la sacra alla profana, ma non gia alla sacra la profana. Quella proprietà, che'l Cappello da all'anima sopra il corpo, che in tutte le cose à lui possa comandare, all'anima non conuiene, ne manco alla potestà sacra verso la profana: non conuiene all'anima; perche nell'operationi vegetali non essercita l'anima imperio sopra il corpo, non essendo quelle à lei soggette: ne manco nella vigilia, & sonno, quantunque siano passioni della portione sensitiua: perche contra nostra voglia molte volte vegghiamo, & dormiamo. Nella facciata 105. argomentando dall'epist. 54. di S. Gregorio dell'xj. del Registro s'ingegna prouare l'essention clericale essere stata data da i Précipi; perche in quella epistola S. Gregorio recita verbalmente molte leggi d'Imperatori fatte in fauore dell'immunità Ecclesiastica, nelle persone, & luoghi sacri come sono le Chiese, con la quale autorità del santo Dottore il P. Bouio, & me così licentia Fra Marc' Antonio. Or vadano i Boui, i Filotei,

Come s'intenda il sacerdotio rispetto al principato mondano esser come l'anima rispetto al corpo.

Filotei, i Comitoli, & altri tali a dir quanto vogliono che'l Prencipe non è superiore a chierici *de iure diuino*, & che non può far legge sopra cose sacre, ne manco fauorabili per mãcamento di potestà. Ma noi contra il Cappello, secõdo il vero, & Catolico senso dell'Epistola Gregoriana diciamo, che poteua egli raccogliere, quegli Imperadori nelle leggi citate da S. Gregorio mostrarsi non autori, ò institutori, ò fondatori, ò donatori della libertà, & essentione Ecclesiastica: ma restitutori, difensori, & promotori di quella subordinati, & soggetti alle leggi diuine, & Ecclesiastiche. Resta vn' altra proua 18 di F. Marc'Antonio per l'autorità de' Prencipi sopra la communanza clericale, & è, che gli Imperatori hanno raunati Concilij, sono stati in quelli presidenti, & hanno giudicate cause Ecclesiastiche con piacere, & acconsentimento de gli stessi padri di Concilij. Et qui fa vna sparata di Cõcilij, quali generali, & quali particolari, di molti ancora allegando le parole. Questo buon padre gia volontariamente s'è reso alla verita, tornato alla soggettione di Papa Paolo V. & de' suoi comandamenti; ha lasciato il nido di Venetia, gli emolumẽti, & honori, che in quella haueua credesi che scriuera contra il suo libro da noi più volte ripreso nella confutatione del Trattato de i sette Teologi, de' quali egli era vno. Si che non mi tratteneró molto nella refutatione di questa ragione: persuadendomi, che l'istesso, che ha scoccate le saette contra la giustitia, & verita, le rimandera contra l'ingiustitia, & falsita. L'Argomento portato da lui è ribattuto gagliardamente dal Cardinale Turrecremata nel 3. lib. *de Ecclesia, c. 6. 7. 8. 22. 23. 24. 25.* & dal Signor Card. Bellarmino lib. 1. *de Concilijs, & Ecclesia. c. 12. 13. 14.* Il Turrecremata nel cap. 6. con autorita di sacra scrittura, di Concilij generali, col testimonio di molti sacri Canoni, & antichi Pontefici Romani proua l'autorita di congregar Concilij generali essere propria del Pontefice Romano. Nel 7. & nell'8. risponde all'oppositioni de gli auersarij. Nel cap. 22. dimostra il legitimo presidente del Concilio generale essere il Papa. Nel 23. 24. & 25. risponde

Che gli Imperatori non hanno mai hauuta l'autorità di congregare Con-

ponde à gli argomenti contrarij. Et nel 25. proua che gli Imperatori non hanno mai hauuta ne' Concilij presidenza autoritatiua, ma solamente honoraria, ò come egli dice *ad ornatum*. Il Signor Cardinale Bellarmino nel c.12. del libro citato dimostra essere assertione de gli heretici de' nostri tempi, che l'autorità di conuocar Concilij generali sia dell'Imperatore. Questa esser positione di Martino Lutero nel lib. *de Concilijs*, pag. 58. doue dice, che i Concilij generali dall'Imperatore Signore vniuersale di tutti erano conuocati: l'istesso hauer creduto l'empio Molineo nel suo conseglio *de non recipiendo Concilio Trid.* §.6. & anco i Protestanti nel libro, nel qual rendono la ragione, perche non andarono al Concilio di Trento: il medesimo insegnarsi da Caluino nel lib. 4. dell'institutioni c.7. §.8. & da i Magdeburgensi centuriatori nella Centuria 4.c.7. Mette il Cardinale nel 17. cap. gli argomenti per la parte Catolica: & nel c. 13. risolue varij argomenti ritrouati da gli heretici facendo chiaro, che quei Concilij, che lor dicono esser fatti per comandamento d'Imperadori essere stati in verità celebrati con la legitima autorità, & licenza del Romano Pontefice. Al quale per diuino priuilegio annesso alla potestà di lui conuenire l'intimare, comandare, & radunare Concilij generali per irrefutabili autorità, & ragioni si conuince. S. Marcello Papa nella sua prima epistola Decretale *ad Episcopos Antiochenæ Prouinciæ* dice, che gli Apostoli *inspirante Domino constituerunt, vt nulla Synodus fieret præter eiusdem Sedis auctoritatem.* Il Concilio Alessandrino nel qual si ritrouò S. Atanasio nell'epist. à Felice Papa non molto lũge dal principio con queste parole scriue. *Nam scimus in Nicæna magna Synodo 318. Episcoporum ab omnibus concorditer esse roboratum, non debere absque Romani Pontificis sententia Concilia celebrari.* Et Giulio I. nell'epist. *ad Orientales Episcopos*, dice. *Porro dudum à sanctis Apostolis, successoribusq; eorum, in præfatis antiquis decretum fuerat statutis, quæ hactenus sancta & vniuersalis Apostolica tenet Ecclesia, non oportere præter sententiam Romani Pontificis Concilia celebrari.* Et Pelagio II. nell'epistolà prima à

Concilij ne' meno in Concilij sono stati con presidenza autoritatiua, ne come capi.

gli Orientali quasi nel principio scriue. *Cum generales Synodos conuocandi auctoritas Sedi B. Petri singulari priuilegio sit tradita, & nulla vnquam Synodus rata legatur quæ Apostolica auctoritate non fuerit fulta.* Sisto III. nell'epistola à' Vescoui Orientali commise all'Imperator Valentiniano, che procurasse la raunanza de' Vescoui, perche alla presenza loro purgar si voleua dalle calunnie imposteli da vn certo Basso: le parole del Pontefice sono queste. *Valentinianus Augustus nostra auctoritate Synodum congregari iussit.* Il quale Imperatore parimente pregato da' Vescoui dell'Ellesponto, & Bitinia, & da altri, che loro permetesse congregare Concilio, diede questa risposta, come scriue Sozomeno nel 6. lib. à c. 7. *Mihi, qui in sorte sum plebis, fas non est talia curiosius inquirere: sacerdotes quibus ista curæ sunt, inter se ipsos quocumque loco voluerint, conueniant.* Vedi come l'Imperatore Valentiniano ben conosce non appartenere à lui congregar Concilij. Adriano II. nell'epistola à Basilio Imperatore, laqual si lesse nell'attione prima dell'8. Sinodo, li da ordine con queste parole. *Volumus per tuæ pietatis industriam Constantinopoli numerosum conuocare Concilium.* Nella quarta Sinodo Romana sotto Simmaco hauendo il Rè Teodorico raunato il Concilio; perche fusse in quello terminata la causa di Simmaco, risposero tutti i Vescoui, ch'el Concilio dal Papa douea esser chiamato, & non dal Rè, ne s'acquetarono per fino à tanto, che'l Rè non produsse le lettere del Pontefice, le quali fecero testimonianza, che col voler di Simmaco era stato raunato quel Concilio: l'istesso attestando anco il medesimo Simmaco. Finalmente nell'vltimo Concilio Lateranense sotto Leone X. nella sess. xj. v'è chiara, & espressa determinatione, che al Pont. Romano stà il far Concilij, & trasferirli, & confermarli. All'autorità aggiongiamo alcune breui ragioni. Sia la prima. Il Concilio generale rappresenta tutta la Chiesa: dunque al Romano Pontefice, che è capo, & amministratore di tutta la Chiesa, stà il congregarlo: l'Imperatore non è capo, ma membro, & suddito della Chiesa: dunque lontano è dalla sua giurisdit-

tione

tione in simile attione autoritatiuamente intromettersi. Seconda. Chi rauna Concilij generali, bisogna, che possa comandare à tutti i Vescoui, & Prelati della Christianità: questo solo può fare il Papa; perche l'Imperatore, ne può à Vescoui comandare, &, quando pure potesse far loro comandamento, per andare al Concilio, non astringerebbe, se nõ quelli, che sono sotto il suo Dominio, & non sotto quello de gli altri Prencipi. Terza. Se l'Imperatore potesse far raunanza di Vescoui, & Prelati per celebrar Concilio generale, bisognarebbe anco, che potesse comandare al Papa; senza il quale non può esser Concilio legitimo, & generale: al qual dee interuenire ò con la sua presenza, ò con quella de' suoi Legati. Ma l'Imperatore non può comandare al Papa, ne à lui è soperiore, come noi con 22. ragioni habbiamo prouato nella confutatione dell'Apologia di F.P. contra l'Illustriss. Cardinale Bellarmino, & per esser l'Imperatore ministro del sommo Pontefice, al quale anco giura la fedeltà: dunque nõ può in modo nessuno raunare autoritatiuamente Concilio generale. Ne manco ne' Concilij generali ponno hauer presidenza gli Imperatori autoritatiua, ne coattiua, ma solo per ornamento dell'istesso Concilio, come mostrano i Padri del Sinodo Calcedonense nella lettera scritta al santissimo Leone, così dicendo. *Quibus, scilicet Patribus, congregatis tamquam caput membris præpositus eras, per eos, qui tuam continent vicem, rectum Concilium demonstrans. Imperatores vero ad ornandum decētissime præsidebant.* Ecco come l'Imperatore haueua nel Concilio presidenza d'ornamento: ma il Romano Pontefice presidenza potestatiua, & come capo, per testimonio dell'istesso Concilio. Erano ancora gli Imperatori presidenti ne' Concilij come braccio de' Catolici, & protettori della fede Catolica contra i proterui, scismatici, & heretici: perloche Martiano Imperatore nella 6. attione del Concilio Calcedonense disse. *Nos ad fidem roborandam, non ad potentiam aliquam ostēdendam, siue exercendam exemplo religiosissimi Principis Constantini Synodo interesse volumus; vt veritate inuenta non vltra multi-*

tudo prauis doctrinis attracta discordet, ouero *ne vlterius prauis persuasionibus à recta separentur fide.* Trouasi questa sententia di Martiano anco nella dist.96.can.*Nos*. Et alle volte mandauano de' loro giudici,& vffitiali,che assistessero à Concilij,non per far giudicature di cause in quelli, ma per esser fedeli testimonij, & relatori di quanto si trattaua ; come si raccoglie euidentemente dalla 4.attione dell'ottaua Sinodo generale. Soglliono anco i nostri contradicenti l'immunità Ecclesiastica contrariare con altri tre argomenti, che reputano più valorosi. De' quali vno è,che se'l carattere Battesimale non libera dalla soggettione douuta à Prencipi, ne manco liberarà il carattere del Sacramento dell'Ordine. Con molta ragione non solo vn baccalare,ma ogni principiante di Teologia di simile argomento si riderebbe, per la grandissima disparità, che è fra l'vno,& l'altro Sacramento. Imperoche essendo il Sacramento del Battesimo, Sacramento di rigeneratione,ouero di natiuità spirituale, per lo quale il battezzato diuenta membro della Chiesa,figliuolo adottiuo di Dio, partecipe della gratia,herede del Cielo,di cotali effetti capaci sono tutti gli huomini,& donne di qualsiuoglia genere,& conditione senza mutanza fatta ne nella cōditione del sesso, ne nella persona, ne nell'essercitio, ne nello stato, ne nella professione, ne nell'età. Si che ognuno può restare in quel genere,& ordine di vita,che prima del Battesimo lecitamēte teneua ; cioè il seruo nell'ordine de' serui, il soldato de' soldati, ogni artegiano nella sua arte,& conseguentemente soggetto alla potestà politica;la quale hà dominio architettonico sopra ogni forma di viuere ciuile, & sopra ministerio, & sesso profano. Ma il carattere del Sacramento dell'Ordine non ammette ciascuno,ma solo le persone qualificate,& idonee all'essercitio d'atti sacri;& conferisce potestà spirituale, & sacra per essercitare atti sacri ordinati al corpo vero di Christo, & al corpo mistico, che è il popolo Christiano. Et perche profana potestà de' Prencipi non può essercitare imperio sopra la sacra,& spirituale; di qui è,che l'Ordine fà es-

sente

ſente l'ordinato dalla poteſtà terrena, & ciuile. Proua S. Tomaſo nel 4. diſt. 24. q. 1. ar. 2. q[la] 2. *ad prim. arg.* che in qualſiuoglia ordine ſi ricerca vna ſpirituale poteſtà; & nell'iſteſſa q. ar. 1. q[la] 2. *ad ſecundum*, rendendo la cauſa, perche nella diffinitione del Batteſimo non ſi mette il nome di potenza, ouero di poteſtà: ma ſi bene nella definitione dell'Ordine, coſi ſcriue. *Ad ſecundum dicendum, quòd Baptiſmus, quamuis in eo conferatur aliqua ſpiritualis potentia recipiendi alia Sacramenta, ratione cuius characterem imprimit, non tamen hoc eſt principalis eius effectus, ſed ablutio interior, propter quam Baptiſmus fieret etiã priori cauſſa non exiſtente: ſed ordo poteſtatem principaliter importat, & ideo character, qui eſt ſpiritualis poteſtas, ponitur in definitione ordinis, non autem in definitione Baptiſmi.* La qual definitione ſecondo il Maeſtro nel 4. diſt. 24. è da gli altri Teologi dichiarata, & accettata. Meritamente dunque da gl'intendenti cotal ragione ſarà ſtimata di molto poco neruo. Confeſſo maggiore apparenza del veriſimile eſſere in quella, che ſegue. Il Sacramento dell'Ordine non toglie il figlio ordinato alla poteſtà paterna: dunque ne manco lo torrà alla politica del Prencipe. Queſta entimematica proua in più modi ſi diſtrugge. Primo modo è, che s'argomenta da maggior poteſtà alla menore, & dalla coſa più difficile alla coſa men difficile negatiuamente: il che è manifeſto errore nell'argomentare. Chiaro è, che maggiore è la poteſtà del padre ſopra il figliuolo, che ſopra il ſuo ſuddito quella del Prencipe. Sorge la poteſtà paterna da quella legge naturale, che è dell'ordine primeuo. La poteſtà ciuile naſce da humana legge, come in queſto ſteſſo capo quinto s'è dimoſtrato con l'autorità del gran Baſilio. La poteſtà paterna hà principio interno independente dall'humano arbitrio, che è la communicatione dell'eſſere. Per la qual communicatione il figliuolo ſi ſtima come membro, & parte del ſuo padre, ſi come ſi dice nel primo *magnorum moralium*, cap. 31. nel 5. lib. *ad Nicomachum c. 6.* almeno per fino à tanto che non arriua à vna virile età il figliuolo, ſi che reſti dal ſuo padre ſeparato ſecondo Ariſtot.

Perche dal la giuriſdittione de Prẽcipi libera il Sacramento dell'Ordine, & non della poteſtà paterna.

Dunque

Dunque mentre stà col suo padre come membro congionto il figliuolo, hà sopra lui il padre natural dominio, si come il tutto sopra la parte. Or tale non si può dire la potestà de' Prencipi sopra i suoi sudditi, per esser quella originata, & instituita per arbitrio humano, & per puro consenso di coloro, che se l'eleggono. La potestà del padre è tale, che può vendere il figliuolo per sostentarsi, come si dice nella *L. fin. C. de patribus, qui filios suos distraxerunt*, & alla legge acconsente la chiosa con altri Dottori: saluo se'l figliuolo fusse chierico secondo gli stessi, che in questo caso non li si permette venderlo; il Prencipe non può ciò fare con i suoi sudditi: perche nõ hauerebbero mai acconsentito alla sua elettione cõ tal conditione, che li potesse far schiaui per la necessità della sua fame. Trouandosi in estremo bisogno il padre, non può entrare il figliuolo in Religione: il suddito vi può entrare, ancorche'l Prencipe in vn gran bisogno si trouasse. Il figliuolo è più tenuto secondo Aristot. nel 9. lib. *ad Nicomachum* c. 2. à souuenire il padre, che se stesso, & nel commento S. Tomaso dice l'istesso, & accẽna la medesima dottrina in 2ª 2. q. 26. ar. 9. nel fine. A Dio, & à nostri progenitori nessuno può vguale honore, ò gratia rendere, che pare sia all'obligo, & beneficij riceuuti, come Aristotele insegna nel fine dell'8. dell'Etica. A Prencipi vguali honori, & gratie render possiamo. Dũque, come dicemmo da principio, non bene s'argomenta negatiue *à maiori ad minus*. Il secõdo modo destruttiuo dell'entimema fatto è questo; che manco è vero, che l'ordine non faccia essente il figliuolo ò in tutto, ò in parte dalla potestà paterna. Perche proua la glossa sopra il c. *indecorum, de ætate, & qualit. ordin.* con l'autorità di Lorenzo canonista celebre, & altri, & con allegganze di leggi canoniche, che qualsiuoglia ordine sacro libera dalla potestà paterna, & replica l'istessa dottrina sopra la decretale *cum voluntate de sent. excom.* Il Panormitano sopra l'istesse decretali *indecorum, & cum voluntate* non vuole, che affatto cessi la ragione del padre sopra la persona sacra, se non sia dell'ordine Vescouale: imperciochе gli

altri

altri d'ordine inferiore soggiaciono alla potestà paterna quanto à i beni patrimoniali,& anco profettitij, ma non già quanto à i beni aduentitij, de' quali sono i chierici patroni, come de' castrensi,ò quasi castrensi. Vuole anco il Panormit. che i chierici constituiti *in sacris*,per lo priuilegio del canone *Si quis suadente*, liberi restino dalla correttione paterna, cioè dalla violenza di mano: cita il Panormitano per la sua sentenza Innoc. & l'Ost. Poteua lasciare l'Ostiense, perche questo sopra il c.*cum voluntate de sent. excommunicationis*, nu. 13. cosi scriue. *Sacer ordo liberat à patria potestate: quia liberat à seruili,quod plus est.* Et di sopra quasi immediatamente detto haueua: *per sacros ordines liberi sunt à patria potestate, vnde nullum ius habet in eis.* Et Gio: Andrea sopra il c.*indecorum* n.13.parlando del chierico,il quale è *in sacris*,dice. *Quoad violentam potestatem,& manus iniectionem est liber.* Et Antonio Butrio commentando la decretale,*cum voluntate,de sent. excom.* nel num.25.conchiude i chierici de gli ordini sopeŕiori essere essenti dalla correttione paterna, & dalla patria potestà. La qual sentenza è piacciuta allo Scoliaste del Panormitano, che per quella molti dottori,& testi allega:& anco à Angelo nella sua Somma *in verbo excomm.*5.num.10. I quali Dottori tutti al padre non permettono correttione punitiua, se non sopra i chierici d'ordini minori. Et essendo questa sentenza di tutti i migliori Canonisti,non sò,perche il Nau.nella som. c. 27. num. 82. dica la contraria esser commune; la quale io confesso esser tenuta da S. Antonino, & dalla Rosella, quali però confessano l'altra esser più sicura. Vedi S. Ant. nella 3. part.tit.24.c.1.§. 2. casu.12.& la Rosella excom. 2.§. 8. con la qual Rosella tiene anco la Tabiena *verbo excom.* 5. num.8. & Siluestro *eodem titulo* parte 6.num.5.casu.8.Ma nel vero la decretale di Gregorio IX. *cum voluntate, de sent.excom.* à mio giudico non fà probabile se non la prima opeńione: & con molta ragione. Percioche non presuppone la Chiesa, che i Suddiaconi, Diaconi, & Sacerdoti, di quella disciplina, ò correttione bisognosi siano,trouandosi in età,più discreta,&

matura

matura, della quale sono i chierici minori per l'età fanciullesca,& molto immatura. E' similmente accettato da Dottori,che'l chierico professo di Religione approuata rimane essente dalla potestà paterna: & così riuoltando l'Argomento diciamo,che sì come i chierici posti *in sacris*, & i professi di Religione non stanno sotto i loro padri, manco staranno sotto i Prencipi del secolo. Ma facciamo, che come i chierici d'ordine minore,così de' maggiori restino sotto la disciplina correttiua de' loro padri:non per questo segue,che debbano stare sotto quella de' Prencipi: perche la Chiesa hà potuto ragioneuolmente sottomettere alla potestà de' loro padri carnali i figliuoli chierici, ma non fù espediente, che parimente li sottomettesse à quella de' Prencipi: & ciò per otto rispetti.Il primo tocca il Prencipe:il secondo il popolo laicale:il terzo i chierici: il quarto i loro padri: il quinto la giurisdittione del Sommo Pontefice,& de'Prelati:il sesto l'autorità delle leggi Ecclesiastiche: il settimo l'immunità,& libertà della Chiesa: l'ottauo il culto diuino. Non conueniua per i Prencipi:perche haurebbero perduta la riuerenza,& rispetto,che deono portare alla sacra, & reuerenda vniuersità del Clero:quando à quella come à soggetta facessero leggi:quãdo con publici giuditij,& pene la castigassero.Non conueniua per conto del popolo Christiano:perche, vedendo vgualmente trattarsi i chierici,& laici da i loro Prencipi con i medesimi legami di leggi, di giuditij, di castigo, publicarsi le colpe del Clero, & infamie di lui, ogni deuotione, & amore verso quello lasciarebbe,& in altro tanto odio, & auersione lo conuertirebbe. Non conueniua per gli stessi chierici: perche sempre sarebbero stati peggio trattati da' Prencipi mondani,che da gli Ecclesiastici loro competenti superiori, & cõ molto maggior dispendio della robba, della fama, & vita: & in iscambio di religiosità nella Chieregia s'introdurebbe vna secolarità; ne si vergonarebbero i chierici essere simili à laici.Non conueniua per i padri di chierici:perche essendo il bene, & il mal de' figliuoli parimente bene, & male de' padri,

Perche nõ sia conuenuto che la Chiesa sottomettesse alla potestà de' padri carnali certa sorte de' chierici,non sottomettesse à quella de' Prencipi.

dri, tutti i danni già ricordati de' figliuoli ne' loro padri ridonderebbero. Non conueniua per la giurisdittione del Sōmo Pontefice, & de gli altri Prelati Ecclesiastici, la qual sarebbe à ogni momento indignissimamente violata, & sprezzata da i Prēcipi del secolo; & i chierici resterebbero in somma perplesità, & angustia, quando nell'istesso tempo fusse loro comandata qualche cosa dal soperiore laico, & Ecclesiastico: ne saperebbero i poueretti doue voltarsi, ne à chi hauessero à vbbidire per lo spauento delle pene dell'vna, & l'altra potestà. Non conueniua per l'autorità delle leggi Ecclesiastiche, con le quali si dee gouernare la communità de' chierici, & terminare le cause loro: percioche i Prencipi vorrebbero, che le loro leggi fussero preferite all'Ecclesiastiche, & con le loro leggi giudicare, & decidere le controuersie de' chierici. Non conueniua per la libertà, & immunità Ecclesiastica, atteso che questa viene distrutta facendosi soggetta la Chierégia al dominio de' Prencipi. Finalmente non conueniua pel culto diuino: si perche molti atterriti da gli incōuenienti già detti detestarebbero la vita clericale, & mancarebbero ministri al culto diuino: si perche di continuo è con l'ordinationi, & comandamenti fatti da' Prēcipi, & soperiori laici à Chierici sarebbero distolti da i diuini vffitij, & dall' hore, & tempi à quello deputati. Quali inconuenienti non seguono lasciando la Chiesa alcuna sorte di chierici sotto la cura, & gouerno paterno. Per vltimo sostegno dell'vsurpata, & illegitima potestà, che danno i lusinghieri Teologi di Venetia à Prencipi secolari sopra le persone sacre è in questo argomento. Se'l padre hà vn suo figliuolo Prencipe, ò che sia Rè, ò Imperatore stà sotto il figliuolo: perche dunque non sottogiaceranno i chierici alla giurisdittione laicale de' Prēcipi, ancorche essi siano figliuoli della Chiesa, & del Romano Pontefice? Rispondo, ciò auuenire per molte, & importantissime cagioni. La prima può essere, perche i Prencipi nō solo sono figliuoli della Chiesa, ma ancora dipendenti ministri di lei: dūque cosa assordissima, & di somma empietà sarebbe,

rebbe, che sopra quella essercitassero giurisdittione. La seconda, perche la Chiesa non solo è madre de' Prencipi, ma ancora è Regina con potestà independente sopra essi Prencipi; & parimente il Sommo Pont. non solamente è padre loro, ma primo principante, al quale tutti i Christiani deono vbbidire, & chinar la testa come all'istesso Christo, si come dice S. Cirillo allegato da S. Tomaso, & da altri Catolici, & noi per la Monarchica autorità del Sommo Pontefice, quale hà nella Chiesa, & nel Regno di Christo N.S. 27. argomenti addotti habbiamo nel terzo capo di questo libro sciogliendo il primo argomento; & 20. argomenti nella confutatione dell'Apologia di F. Paolo contra l'Illustrissimo Card. Bellarmino per mostrare non hauer l'Imperatore soperiorità alcuna sopra il Papa, come falsamente hà creduto F. Paolo, & F. Cappello, & alcuni altri dell'istessa setta. Ora il figliuolo, il quale è Prencipe, restando in priuata fortuna il padre, non è ministro del padre, ne il padre hà giurisdittione, ò potestà publica sopra lui. La terza cagione, Perche la potestà paterna rispetto della publica, che è in tutto il popolo, è come parte; & perche il popolo tutta la sua potestà trasferisce nel Prencipe, che s'elegge, segue, che anco rispetto à quella del Prencipe sia come parte: la doue la potestà, che è in vn chierico sacra, per essere in lui, come in ministro della Chiesa è publica, & per tanto non corre la proportione. Quarta cagione. Perche la potestà clericale è sacra, per tanto non è il douere, che stia sotto la laica: & tanto più, quãdo la potestà sacra fosse sacerdotale, della quale dice il Catech. Rom. nel trat. *de Sacram. ord.* §. *His igitur explicatis. Hac enim potestas calestis est, omnemque Angelorum etiam virtutem superat.* Et di sopra parlando de' Sacerdoti haueua detto, *non solum Angeli, sed Dij etiam, quòd Dei immortalis vim, & numen apud nos teneant, appellantur.* Sotto questa 4ª causa mi par più, che bene metter l'autorità di Gregorio VII. la qual tolta dalla 21. epist. dell'8. libro del suo registro trouasi nel canone, *Quis dubitet*, dist. 96. & le parole sue sono queste. *Quis dubitet sacerdotes Christi, Regum, &*

Principum, omniumque fidelium patres, & magistros censeri. Nonne miserabilis insania esse cognoscitur, si filius patrē, discipulus magistrum sibi conetur subiugare, & iniquis obligationibus illum sua potestati subijcere: à quo credit non solum in terra, sed etiam in cælis se ligari posse, & solui? La quinta causa. Perche il padre carnale per esser persona profana, dee riconoscere la legitima potestà profana ciuile, alla quale soggetto è egli con tutti quei della sua conditione: ma il chierico per diuina legge stà sotto giurisdittione sacra, & non profana, & è proprio suddito del Sommo Pontefice. Per vltima causa si potrebbero ricordar molte di quelle ragioni, con le quali s'è mostrato l'essentione de' chierici del dominio, & giurisdittione de' Prencipi, & superiori laici essere di legge diuina, & naturale. Ma richiamati siamo dall'autor del libro dell'8. propositioni per essaminare, & regettare molte altre vanità contra la libertà, & immunità Ecclesiastica in quello raccolte. Facendo progresso

21 questo Teologo ne' suoi errori contra la potestà, & libertà sacra dice, che Carlo Magno hebbe licenza da Adriano Papa d'elegger il Sommo Pōtefice, come si vede nella dist. 63. canon. *Hadrianus Papa*, & nel seguente *in Synodo*, oue Leone l'istessa facoltà conferisce à Otone, il quale, come afferma costui nella sua quinta propositione, fece in Roma la depositione di Papa Giouanni XII. Quanto al fatto di Carlo Magno con proue conuincenti mostra l'Illustrissimo Baronio non mai lui hauere hauuta simile autorità; & quelle parole poste da Gratiano per via d'historia in quel capit. *Hadrianus* esser d'vn certo Sigiberto, il quale scismaticamente aderì ad Enrico Imperatore similmente scismatico: & la narratione del fatto essere manifesta impostura, & bugia di detto Sigiberto. Et aggiunge queste parole l'illustrissimo Baronio. *Adeo vt non putem inueniri posse aliquem, nisi similem illi schismaticum, vel hæreticum, qui tanta, tamque dilucida, omniq; ex parte constanti obniti audeat veritati.* Vedilo nel 9. tomo de' suoi Annali, negli anni del Signore 774. dalla facciata 324. fino alla 326. Ma più fallo è, che la medesima licenza habbia data Leone à

Risposta à vn'altro errore di questo falso Teol.

Otone; il qual Leone fatto Papa dall'istesso Imperadore con l'autorità d'vn conciliabolo raunato in Roma non fù vero Papa, viuendo tuttauia Gio: XII. vero, & legitimo Pontefice, come auerte l'istesso Signor Baronio nell'istesso luogo: & lo riconferma nel 10. Tomo de gli annali suoi all'anno del Signore 963. dalla facciata 775. fino alla 777. Afferma di più 22 costui nella prima propositione, che il popolo Hebreo dopò esser creato sommo sacerdote Aarone, restò tutta via soggetto à Mosè; al qual rimaneua la sola giurisdittione temporale, volendo inferire; che sotto la giurisdittione de' Prencipi siano gli Ecclesiastici. O giuditiosa illatione. Non è forse chiaro nelle scritture, che in Mosè sempre fù l'vna, & l'altra podestà temporale, & sacra? non dice il Salmo 98. *Moyses, & Aaron in sacerdotibus eius?* non consecrò egli Aarone, & i suoi figliuoli per comandamento di Dio nell'Essodo à c. 28. 29. 30? non sacrifica? non consacra l'altare? & fà tante altre attioni sacerdotali scritte nell'Esodo? Filone nella vita di Mosè nel fine scriue lui esser stato Pontefice, Rè, & Legislatore de gli Hebrei. Et gli Apostoli appresso San Clemente Romano nel 2. lib. delle constit. Apostoliche al c. 29. chiamano Mosè, Pontefice, & Rè, & nel lib. 6. cap. 3. legislatore, Custode, Pontefice, Rè, & S. Agostino nella 23. q. sopra il Leuitico scriue così: *Ergo tunc ambo summi Sacerdotes erant Moyses, & Aaron*; l'istesso tiene sopra il Salmo 98. Somiglianti parole disse prima di S. Agostino S. Gregorio Nazianzeno *in oratione ad Gregorium Nyssenum. Ambo autem*, così egli scriue, *aeque sacerdotes. Moyses enim, an ille, & Aaron inter sacerdotes eius. Ille Principum Princeps, & Sacerdotum Sacerdos.* L'istesso per l'autorita del Salmo citato insegna S. Girolamo nel primo libro contra Giouiniano. Et non v'hà dubio, che riceuè da Dio potestà straordinaria. Et nella Chiesa di Christo il Papa da i Dottori Catolici non è assomigliato ad Aarone, ma si bene à Mosè, per ambe le potestà, che s'vniscono nella persona del Sommo Pontefice. Argomenta ancora l'essentione de gli Ecclesiastici esser da Prencipi. Perche Abiatar sommo

S'inualida vn' altro motiuo di Giouanni Marsiglia.

Sacerdote fù deposto da Salamone nel 3.de Rè,à c.17.Vuoi tu dire per questo, che ogni Prencipe può deporre il Papa? non credo,che tanta pazzia tu vogli asserire. Al fatto di Salamone vi sono due risposte. La prima è,che egli come essecutore della sententia di Dio contra Elì nel primo de' Rè à c. 2. la qual fù, che doueua mancare il sacerdotio nella sua fameglia, di quel priuò Abiatar;& il pose in bando: perche in compagnia di Gioab,conspirato hauea contra esso Salamone, & suo Regno, con disegno di metterlo in mano d'Adonia fratello di Salamone,contra il volere, & ordine di Dio. La seconda risposta è di S.Tomaso nel primo libro *de regim. Principum.* cap. 14. & d'Alessandro de Ales nella terza parte della sua Somma q.40.memb.5. non lunge dal fine. Di San Bonau.nel 4.delle sent.dist.24. nell'espositione della lettera, verso il fine,num.2.& del Turrecremata *in summa de Ecclesia.* lib.2.cap.49.*ad tertium Argum.*& d'Aluaro Pelagio *de planctu Ecclesia* lib. 1. c.62.non lunge dal fine. Del Tostado, sopra il 2.cap.del 3.de Rè,& sopra il 3. cap, di Giosuè, che appresso gli Hebrei non erano così distinte la giurisdittione Ecclesiasiastica,& laicale,come appò i Christiani.Imperoche i sacerdoti,& Leuiti stauano sotto la potestà Regia, & questo aueniua per essere il sacerdotio legale molto imperfetto in alcune cerimonie esterne solamente dallo stato secolare differente.La doue il Sacerdotio Euangelico per esser perfettissimo, altissimo,& diuinissimo con la potestà di rimettere i peccati, di consacrare il corpo,& sangue di Christo, & di quello nodrire il popolo Christiano, & per procedere dal diuino supposito dell'incarnato Verbo,& non da huomo solo,come era Mosè,conueniua,che di soprana prerogatiua,& libertà fusse da Christo nobilitato: & che sotto quella ogni altra dignità, & libertà mondana,come serua,& ministra si ricouerasse. Et se tu non vedi in termini chiari la differenza del sacerdotio dell'antica, & nuoua legge di Christo, & di Mosè, gran torto fai alla grandezza,alla maestà, & altissimo splendore del sacerdotio Euangelico. Questo torto hà fatto etiamdio Fra

Marc'

Marc' Antonio Cappello al Sacerdotio Euangelico, il quale nel suo libro contra la causa Pontificia dal Sacerdotio Leuitico argomenta per prouare ancora il Cristiano esser soggetto alla potestà de' Prencipi temporali. Ma tù Catolico Lettore leggi quanto in confutatione di questo errore è scritto dal Tostado sopra il 2. cap. del terzo de' Rè nella quest. 28. 31. & sopra Giosuè al cap. 3. nella quest. 16. & 17. ne ti spiaccia vdire la dottrina di S. Tomaso da lui dataci nell'allegato luogo con queste parole. *Sed quia in veteri lege promittebantur bona terrena non à Dæmonibus, sed à Deo vero, Religioso populo exhibenda: inde, & in lege veteri Sacerdotes Regibus leguntur esse subiecti. Sed in noua lege est sacerdotium altius, per quod homines traducuntur ad bona cælestia. Vnde in lege Christi Reges debent sacerdotibus esse subiecti. Propter quod mirabiliter ex diuina prouidentia factum est, vt in Romana vrbe, quam Deus præuiderat Christiani populi principalem sedem futuram, hic mos paulatim inolesceret; vt ciuitatum Rectores Sacerdotibus subiacerent.* Et poco inanti haueua detto l'Angelico Maest. *Summo Sacerdoti, successori Petri, Christi Vicario omnes Reges populi Christiani oportet esse subditos sicut ipsi Domino Iesu Christo.* Fassi caualliere con l'autorità di S. Tomaso sopra il 13. cap. dell'ep. à Rom. oue dice, che per priuilegio de' Prencipi i chierici sono stati liberati dal debito di pagare il tributo: ne s'accorge costui, che non parla S. Tomaso della liberatione del debito per giustitia imposto à gli Ecclesiastici da precedenti Imperatori Gentili, ma per ingiustitia, & oppressione tirannica. Si che gli Imperadori Catolici non diedero del loro in questa parte alla Chiesa; ma renderono alla Chiesa la sua propria, & germana libertà. Passa auanti, & dice, che sono i chierici, & le persone Ecclesiastiche tenute à obedire alle leggi de' Prencipi. Rispondo, che deono obedire à quelle, che giuste sono; & concernono publica vtilità, & conseruatione del ben commune, & commodo de gli stessi chierici: ne sono contrarie à sacri Canoni; come sono obligati gli stessi Prencipi à seruarle: ma non seruandole non ponno da i Prencipi in modo alcuno esser puniti.

23

niti. Vedi Siluestro nella parola *Lex* q. 15. & Angelo, & altri Dottori di casi di conscienza sotto l'istesso titolo delle proprie Somme, & il Driedone nel libro 1. *de libertate Christiana* cap. 9. consideratione 2. il quale con termini men ristretti, che i nostri dice gli Ecclesiastici non esser tenuti à obedire alle leggi de' Prencipi. Et è detestabilissima ancora conclusione di costui, che i priuilegi dell'immunità venendo come egli malamente crede, da Prencipi, secondo l'emergenti occasioni di publica vtilità, ò necessità possano essere da loro alterati, & sminuiti. Essendo la verità, che cotale immunità, come s'è prouato, non hà la Chiesa da Prencipi laici; se ben con le loro leggi sono stati di quella difensori, & conseruatori; ma non autori, ne fondatori. Et questa libertà, & immunità della Chiesa, è soprema fra tutte le libertà, che sono in terra, immutabile, & inamissibile: che nessun Prencipe la può ne estinguere, ne occupare: ne tutti i Prencipati insieme ponno ciò fare. La doue per vari accidenti può qualsiuoglia Prēcipe esser spogliato della sua libertà, & giurisdittione, & sottoposto à vn'altro Dominio, & Principato, come tante volte hà visto il mondo. Et il Soto nel 4. delle sent. dist. 25. quest. 2. art. 2. concl. 6. parlando dell'immunità circa i beni Ecclesiastici, scriue in questa foggia. *Sexta conclusio. Quamuis clerici, neque in suis personis, neque in suis bonis essent iure diuino liberi, nihilominus potuit Papa etiam inconsultis Principibus, & debuit eos ab eorum exactionibus, & foro excipere: cui quidem exemptioni Principes contrauenire nequeunt.* Et il Couarruuia nel lib. delle questioni pratiche nel c. 31. alla concl. 4. scriue all'immunità circa i beni della Chiesa non potersi da Prencipe veruno derogare: & che meno senza colpa potrebbe dall'istesso Papa essere riuocata, per hauere à quella tutta la Christianità acconsentito. Acciò vegga ognuno questi due Dottori da questo Teologo mal citati, & peggio intesi, quanto siano all'empia sua conclusione contrarij. La quale empietà è stata abominata etiamdio da Filosofi Gentili, & empi; da quali è stata negata la diuina prouidenza. Percioche Stratone Lampsa-

I Prencipi non ponno alterare i priuilegi dell'immunità della Chiesa.

ceno, come scriue Cicerone nel Lucullo, così argomentaua, per prouare non impacciarsi i Dei nelle cose humane. I loro sacerdoti hanno essentione da comercij, & affari profani: dunque da gli stessi saranno i Dei liberi. Nel quale entimema pigliaua per cosa da tutti concessa l'esentione de' Sacerdoti. Cicerone nell'oratione *de Aruspicum responsis*, scriue con queste parole. *Lege natura, communi iure gentium sancitum est vt nihil mortales à Dijs immortalibus vsu capere possint.* Ma i beni della Chiesa sono di Dio per vn titolo speciale: dunque *iure diuino, & gentium* fuori sono del Dominio secolare. O quanto migliori auisi, & quanto più vere sono l'informationi da vno Eugenio IIII. pur Cittadino Venetiano date al Doge, & alla sua Republica intorno al rispetto, che doueano hauere alla libertà Ecclesiastica, & immunità de' beni di lei, quando in questa guisa scriue à Francesco Foscari Doge di Venetia. *Quare fili dilecte excellentiam tuam hortamur, charitatiue requirimus, & rogamus, vt non amplius patiaris in tuis consilijs partes proponere, leges, statuta, & edicta concludi, atque firmari circa personas Ecclesiasticas, contra Ecclesiasticam libertatem: &, si qua huiusmodi superiori tempore sunt conclusa, atque firmata, ea tolli, & cassari facias, & totaliter annullari: ne contra omnem doctrinam, & humanam iustitiam falcem tuam in alienam messem immittas. Velis insuper per misericordiam Iesu Christi ministros eius sacerdotes, & clericos seculares, & regulares in tuo Dominio à tantis grauaminibus exemptos facere; vt libere possint, sicut tenentur, Altissimo famulari, nec propter quorumdam fortassis abusum male viuentium ab vniuersis amouere benignitatem tuam: & considera, quod Ministri sunt Dei, & quod bona, quæ possident, Christi sunt, & Ecclesiæ suæ; & quicumque illa distrahunt, & prophanant, iniuriā Deo faciunt in perditionem animarum suarum.* Et prima nella stessa lettera haueua dimostrato il danno, che auenir suole dall'estorsioni fatte à gli Ecclesiastici ne' loro danari contra la giustitia de' sacri Canoni. *Nec putes*, dice Eugenio *nobilitas tua ex subsidio pecuniarium huiusmodi taliter receptarum aliqualiter subleuari ab oneribus tibi incumbentibus expensarum: Cum diuina Maiestas*

Maiestas talibus exactionibus irritata aliunde Respub. sua nouas, & incogitatas expensas permittat exoriri. All'incontro l'autore di quella empia vatiniana contra l'Illustrissimo, & religiosissimo Cardinale Baronio con scismatici, & heretici dogmi al precipitio della salute loro animando i Prencipi dice nella facciata 25. *Ex quibus patet, non modo Principes ius habere tributa exigendi*, intende dalle persone Ecclesiastiche, *sed etiam vendicandi sibi agros, & fundos Ecclesiæ, vbi res ita postulet.* Ma allora *res ita postulabit*, quando si vorranno assicurar della loro dannatione. Alessandro Magno hauendo presa la Città di Tebe, gli huomini liberi vende, eccettuati i Sacerdoti, come scriue Eliano nel lib. 13. della varia historia al cap. 7. Et à nostri giorni il potente Rè del Mogor con la scorta del puro lume naturale hauendo inuitati certi nostri Padri, che l'andassero à trouare nella Città della sua residenza, comandò à tutti i suoi Datieri, che sotto pena della vita non facessero pagar gabella, nè angaria alcuna à detti Padri, i quali passar doueano per le sue Prouincie. A confusione di certi Prencipi Christiani, sotto i quali il Sacerdotio Euangelico di peggior conditione par che sia diuenuto, che sotto gli stessi Prencipi Gentili, & che non fù il Sacerdotio da non paragonarsi col nostro sotto Faraone; come dice il Concilio Lateranese sotto Alessandro III. nel c. 19. che è la Decretale, *non minus, de immunit. Ecclesiarum.* Colma il suo errore con tal sofisma nella

25 terza propositione. Christo non essercitò in terra autorità temporale: dunque non la lasciò nè à Pietro, nè à suoi successori. Questo argomento dettato à questo autore dal suo M° Marsilio Padoano, è da noi confutato nella risposta à questo suo peruerso libro, & à quello che hà publicato contra l'Illustrissimo Cardinale Bellarmino per difendere le sue otto propositioni. Se quale autorità essercitò Christo in terra, tale hà lasciata à suoi Vicarij; Dunque autorità di rimettere i peccati per via di Sacramento, celebrare matrimonij, ordinare i ministri sacri col rito solito, vngere gli infermi, cresimare i Christiani, consecrar Chiese, Altari, Vergini, far Concilij

Si mostra, che Christo hà esser citato in terra potestà temporale. [illegible]

cilij generali, non hauerà la Chiesa, ne il Papa, non hauendola Christo essercitata. Ma la rifutatione di si graue errore richiede intiero trattato. Ora diciamo così à costui. Che sai tù, che Christo non habbia mai essercitato temporale giurisdittione in terra? chi ti dicesse esser stata da lui essercitata, quando lasciò entrare quella legione de' Demoni ne' porci; quali tutti s'affogarono, in San Luca al cap. 8. quando seccò l'arbore del fico, in S. Matteo cap. 21. Quando più volte scacciò i demoni da i corpi humani, in S. Matt. à 8. & in S. Marco al 1. & in S. Luca al 4. 8. & 13. & in altri luoghi de gli Euang. Quãdo cacciò del tẽpio quelli, che quiui profanamẽte negotiauano, in S. Mat. à 21. Quãdo come padrone fece sciorre, & condursi quell'asinello in S. Marco cap. 11. & in S. Matteo à 21. Quando sopra quello entrò in Gierusalemme con trionfali acclamationi in S. Mat. all'istesso. Quando assolse l'adultera accusata da gli Scribi, & Farisei in S. Gio. à cap. 8. chi ciò dicesse, come di falsità tu lo conuinceresti? Mà facciamo, che Christo non habbia essercitata la podestà temporale in terra, che conseguenza è questa; dunque non l'hà lasciata à Pietro, & à successori di lui? I Prencipi soprani non giudicano certe cause ò ciuili siano, ò criminali, dunque per giudicarle non danno autorità à giudici inferiori? S. Tomaso in vari modi proua nel 3. *de regimine Principum*, al cap. 10. ambe due le potestà temporale, & spirituale, hauer Christo lasciate à Pietro, & à suoi successori. Et di più aggionge l'Angelico Dottore, che si come il corpo hà dall'anima virtù, & operationi; così la giurisdittione temporale de' Prencipi, è mediante la potestà di Pietro, & successori. Ne accadeua sneruare i tre libri di S. Tomaso *de Regimine Principum*, da tutti i dotti ammirati: perche nel 20. cap. menzonati sono Adolfo, & Alberto, quali dopò la morte di S. Tomaso furono assonti all'Imperio: Percioche dir possiamo, ò che qualcuno del suo ordine per arricchire quel discorso di S. Tomaso habbia aggionti quei duoi Imperatori: ouero, che qualcuno facesse quella aggionta nella margine, & poi per inauertenza de gli

Il Papa cõferisce Coron., & dignità regie à Prencipi secolari.

scrittori,

scrittori, ouero stampatori passasse nel testo, come à libri di tanti altri autori sappiamo essere auuenuto. Dà il Romano Pontefice col piede all'Imperatore la Corona d'oro; come afferma S. Tomaso nel cap. 20. del 3. lib. *de Regim. Principum.* Carlo Magno riceuè da Adriano Papa l'Imperio, come dice San Tomaso nell'istesso luogo, & da Leone Otone. Enrico V. scommunicato da Calisto per le sue sacrileghe violenze, & vsurpationi de' beni Ecclesiastici s'humilia al detto Pontefice, & si getta à suoi piedi rinontiandoli l'Imperio: & il Papa per compassione glielo ritrocede. Giouanni Rè d'Inghilterra per le spoglie della Chiesa, & altri delitti fù da Innocentio III. scommunicato: per lo che li fù da tutti i sudditi negata l'vbidienza; pose l'insegne del suo Regno sotto i piedi del Legato del Papa: & da priuato stette cinque giorni interi, non sapendo, che douesse esser di lui; & nel sesto riceuè la corona dal Legato. Vedi il Sandero nel lib. 7. *de visibili Monarchia Ecclesiæ* ne gli anni del Signore 1215. oue cita Polidoro nel lib. 15. Questo stesso Rè fece l'Inghilterra, & l'Ibernia alla Chiesa Romana tributarie, come dice il Platina nella vita d'Innoc. III. Bene è vero, che'l Pigio nel 5. lib. della Gerarchia Ecclesiastica à c. 34. nel § *Quare*, vuol, che inanti di Gio. da Alessandro III. fusse imposto à Enrico per l'ingiuria fatta alla Chiesa nell'vccisione di S. Tomaso Contuariense, che nè egli, nè nessuno altro Rè d'Inghilterra fusse legitimo Rè senza consentimento del Romano Pontefice. Dal qual tempo i Rè d'Inghilterra hanno riconosciuto dal Papa come feudo quel Regno. Citati sono dal Pigio Blondo, Pio, i Tubigensi, & altri scrittori. Carlo d'Angiò da Clemente IV. è fatto Rè di Gierusalemme, & di Sicilia: & come à feudatario della Chiesa Romana impone la pensione di 48. mila scudi, che le paghi ogni anno: come narra Blondo nel 8. lib. della 2. Decade, non nel 7. della terza, come forse per error di stampa si cita dal Sandero nel 7. lib. *de visibili Monarchia Ecclesiæ*, ne gli anni del Signore 1265. Zaccaria trasferì la Corona di Francia dal sangue di Meroueo à quello di Pipi-

 no,

no, & non per l'iniquità sue: ma perche non era habile al gouerno di tanto Regno, come si dice nel Can. *Alius*, 15. q. 6. Ma passiamo ad altri essempi. Enrico Quarto come scriue Conrado Abbate Vispergense nella Cronica, nelle controuersie, che haueua con i suoi Baroni, tre volte appellò al Romano Pontefice Pasquale quantunque per l'addietro fusse stato grande Auersario della Chiesa. Vna Regina Inglese, perche ingiustamente era vessata da Otone figliuolo di Federico Primo ricorre al Papa per aiuto, come riferisce Pietro Blesense. Innocenzo Terzo nella causa vertente frà il Rè di Francia, & il Rè d'Inghilterra per occasione d'vn certo feudo interpone la soprema autorità sua giuditiale, & la potestà di conoscere, & procedere nella causa delega all'Arciuescouo Bituricense, come ognuno può vedere nella sua decretale *nouit, de iudicijs*. Michele Imperatore di Constantinopoli da Niceforo Botoniata discacciato dall'Imperio ricorre à Gregorio VII. il quale scommunicò Niceforo; & operò per mezzo di Ruggiero feudatario della Chiesa Romana che fusse nell'Imperio rimesso Michele, si come scriue il Platina nella vita di Gregorio VII. Clemente V. annulla il processo, & la sentenza dell'Imperatore Enrico VII. pronuntiata contra Roberto Rè di Sicilia, hauendolo priuato del Regno, dichiaratolo rubello, & nimico dell'Imperio, come consta dalla sua Decretale *pastoralis*, frà le Clementine, sotto il tit. *de sent. & re iud.* nell'vltimo della quale sono queste parole: *Nos tam ex superioritate, quam ad Imperium non est dubium nos habere, quàm ex potestate, in qua vacante Imperio succedimus; & nihilominus ex illius plenitudine potestatis, quam Christus Rex Regum, & Dominus Dominantium nobis licet immeritis in persona Beati Petri concessit, sententiam, & processus omnes praedictos, & quidquid ex eis secutum est, vel de occasione ipsorum, de fratrum nostrorum consilio declaramus fuisse, ac esse omnino irritos, & inanes, nullumque debere, aut debuisse sortiri effectum.* Stefano di Ongaria mandò Ambasciatori a Benedetto VI. per ottenere da lui la corona, & nome di Re, Miceslao Duca di Polonia fece

la me-

la medesima richiesta, ma non l'ottenne; l'ottenne Casimiro da Benedetto IX. Spicioneno Duca di Boemia conseguì la Corona Regale da Nicolo Papa fatto tributario della Sede Apostolica, si come Agostino Steuco Bibliotecario della Vaticana nel 2. lib. della donatione di Constantino contra il Valla nel num. 101. afferma trouarsi scritto nella libraria Lateranense. Demetrio Duca della Croatia, & della Dalmatia chiamato Suinumir, come appare da i Registri di Gregorio VII. conseruati nell'Archiuio del sacro Palazzo di San Gio: Laterano; & fede ne fà il medesimo Bibliotecario Steuco nel num. 98. dell'istesso libro, La corona, & il Prencipato ottenne da Gregorio VII. & nel giuramento della fedeltà con queste parole s'obliga Demetrio al Romano Pontefice. *Ducentorum quoq; Bysantiorum tributum meorum omnium cõsultuum, Primatuum sancto Petro per singulos annos in Resurrectione Domini de mihi concesso Regno persoluendos statuo.* Il medesimo Gregorio VII. scriuendo à vn'altro Demetrio Rè della Ruscia, & alla Regina dice, qualmente al figliuolo loro, che andò à Roma per hauere il Regno per mano del Romano Pontefice glielo diede. La lettera di Gregorio VII. trascriue in quel lib. 2. *de donatione Constantini* lo Steuco al num. 97. Alfonso primo Duca di Portogallo d'Alessandro III. è dichiarato Rè per lo che due marche d'oro paga ogni anno dice nel num. 100. pur lo Steuco. Il Rè dell'Isole di Maij di quelle dal Põtefice Romano n'è inuestito secondo la relatione dell'istesso scrittore nel num. 103. di quel 2. lib. Calloiane Prencipe de' Bulgari da Innoc. III. ottenne la Corona di Rè. Dall'istesso Pontefice il Rè di Francia ricercò la legitimatione de' figliuoli: perche nel Regno gli potessero succedere; come nella sua decretale, *per venerabilem qui filij sint legitimi*, testifica l'istesso Innocentio. I Venetiani sin qui la superiorità del lor mare hanno riconosciuta da Alessandro III. la maggior parte de gli ornamenti del lor Doge hanno hauuti da' Romani Pontefici: ne solo gli ornamenti Ducali, ma quel, che più importa la confermatione del *iure* ò facoltà legitima d'insti-

tuire, & eleggere i Dogi; quando stracchi dal gouerno primo de' Consoli, dapoi de' Tribuni, & Prefetti di militia di commun parere deliberarono di far Dogi: ma ciò non tentarono senza mandare Ambasciatori al Romano Pontefice, per hauar da lui ratificata potestà di creare, & eleggere Dogi per tutto il tempo, che loro fusse piacciuto. Dunque ne gli anni del Signor 697. s'elessero tre Ambasciatori a cotale effetto, cioè Pietro Candiano, Michel Partitiatio, & Teodosio Ipato al Sommo Pontefice Deodato; dal quale quanto i Signori Venetiani desiderarono, con molta benignità impetrarono: & così procedettero all'elettione del primo loro Doge nella persona di Paoluccio Anafesto: si come Pietro Giustiniano gentil huomo Venetiano narra nel 1. libro delle cose Venete nella fac. 6. in foglio con queste parole. *Missiq; sunt statim Romam ad Deodatum Pont. Legati Petrus Candianus, Michael Partitiatius, & Theodosius Ipatus, vt instituendi, eligendiq; Ducis Pontifex Apostolica auctoritate ius Venetis perpetuo confirmaret. Anno igitur Domini sexcentesimo nonagesimo septimo Paulutius Anaphestus nobilitate, virtuteq; insignis Dux primus in Heraclia creatus fuit.* Ne solo dal Romano Pont. i Signori Venetiani hanno hauuta la confermatione di poter fare il loro Doge, ma ancora al tempo di Carlo Magno, & del Pōtefice, che allora viueua; hāno riceuuta la forma del gouerno per quāto il Nauclero ci fà credere; così scriuendo. *Dux Venetorum, nec non Paulus Dux Graduum; & Episcopus eiusdem ciuitatis legati ad Carolum cum donis venientes Salisburgum ordinationem receperunt, quo iure quisque viueret, eiusque pacis formulam Carolus Romano Pontifici insinuauit.* Quella parola, *insinuauit*, ci tira à questo ragioneuole sentimento: che'l Papa douesse esser giudice, & supremo arbitro del modo, col quale le communità rappresentate nelle persone de i due Dogi s'hauessero à reggere: stimando il potentissimo, & gloriosissimo Imperatore Carlo Magno della santa sede diuotissimo figliuolo, fidelissimo ministro, & inuittissimo difensore, cosa assai scōfaceuole, che i Dogi oratori, & alla degnità sua Imperiale tanto inferiori non rice-

uessero dal Trono della Romana Chiesa la forma di gouerno, dalla quale egli haueua riceuuto, & riconosceua l'Impero. Cosimo di Medici à nostri tempi gran Duca di Toscano è stato fatto da Pio V. le maggiori differenze trà Prencipi Christiani si rimettono nell'autorità del Papa. Or ponno queste cose, & somiglianti farsi senza potestà temporale del Romano Pontefice, & quella soprema frà Christiani. Degne de' Catolici, & saui scrittori sono due sentenze, vna d'Alberto Pigiò nel 5. della Gerarchia Ecclesiastica à c. 7. l'altra del Sandero nel 7. libro *de visibili Monarchia Ecclesiæ*. num. 608. La sentenza del Pigio confutando Marseglio Padoano heretico, il quale peruersamente argomentaua per l'autorità de' Prencipi dal 13. cap. dell'epist. a Rom. è tale. *Itaque iam ante annos mille videmus Christianos Principes, Reges, Imperatores se, & sua sceptra submisisse, atque adeo tradidisse Christi Ecclesiæ, atque ab ea veluti accepta recognoscere, eius iudicio regnare Reges, & Imperatores, & amoueri Regno, & Imperio, quemadmodum supra in Henrici 4. tragœdia, & ricognitione libera totius Regni, & Imperij intellexisti, & post copiosius demonstrabimus*. Et la stessa sentenza replica nella 16. controuersia §. *itaque & cæteri*. & nel seguete. Quella del Sandero è con la seguente illatione. *Tanta ergo auctoritatis Apostolica sedes olim habita est, vt mutatio regnorum, quæ illius iudicio interposito fiebat, non seditiose, verum legitime fieri crederetur. Nam omnes Catholici semper habebant Pontificē Romanum pro Christi Vicario, per quem res in tota Republica Chri-*
28 *stiana grauissima semper decidendæ essent*. Et perche la bugia, qual confutiamo, resti estinta del tutto, si che respirare non possa; Del presente articolo n'habbiamo Catolica determinatione nella constitutione di Bonifacio Ottauo, che comincia. *Vnam sanctam*, la quale è riposta frà l'estrauaganti cōmuni sotto il titolo *de maioritate & obedientia*, la qual tutta fù approuata nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella sess. 11. la determinatione è, che dall'Euangelio si caua nella potestà Pontificia essere due spade, vna spirituale, & l'altra tēporale: & di più, che *veritate testante spiritualis potestas terre-*

nam

nam potestatem instituere habet, & iudicare, si bona non fuerit. Confessò, & lasciò scritta questa verità Vgone di San Vittore prima, che fusse fatta la decretale di Bonifacio VIII. *Vnam sanctam*, nel 2. lib. *de Sacram.* par. 2. capit. 4. con queste precise parole. *Quanto autem vita spiritualis dignior est, quàm terrena, & spiritus, quàm corpus, tanto spiritualis potestas terrenam, siue secularem potestatem honore, ac dignitate pracedit, nam spiritualis potestas terrenam potestatem, & instituere habet; vt sit* (così s'hà da leggere *instituere, non instruere*, Come hanno i testi scoretti di Venetia, ma come legge Aleßandro de Ales) *& iudicare habet, si bona non fuerit. Ipsa vero à Deo prima instituta est: & cum deuiat, à solo Deo iudicari potest.* Alla qual sentenza sotto scriue citandola Alessandro de Ales nella 3. par. q. 48. memb. 1. art. 3. nell'vlt. col. & Vgone di S. Vittore visse nel tempo di San Bernardo, ma più vecchio di Bern. chiamato da gli huomini dotti di quel secolo, Lingua di S. Agostino: & quiui Vgone propriamente parla della potestà Pontificia. Et Filippo il Bello Rè di Francia per questo stesso articolo scommunicato fù dall'autore della estrauagante, *vnam sanctam*, perche nō si voleua col suo Regno conoscere soggetto alla Chiesa nelle cose sacre, & profane; secondo che Agostino Steuco testimonia nel 2. libro contra Lorenzo Valla *de donatione Constantini* nel num. 104. & Sisto IIII. nella declaratoria contra i Venetiani, per hauere appellato dal suo monitorio al futuro Concilio, dice essere heresia il credere che Christo à suoi vicarij sopra la terra non habbia data omnimoda potestà, & che di tale heretico errore nessun dubita. Fornirò questo vltimo capo col seguente auertimento. Che Iddio per mostrare l'immunità della Chiesa essere da lui, & non da gli huomini profani, più volte con pene insolite, & con essempi prodigiosi hà castigato i violatori di quella. & Basilio Imperatore de' Greci le sciagure, che interuennero al suo tempo attribuì à vna legge fatta dal suo predecessore contra la libertà Ecclesiastica così scriuendo. *Ex quo lex ista robur habuit, nihil boni penitus in hodiernum vsque diem vita nostra contigit: sed potius*

tius è contrario *nullum omnino genus calamitatis defuit*. Si come riferisce Ballamone nel monocanone di Fotio. La onde cassata, & annullata fù da Basilio la prefata legge: acciò alle disgratie, & infortunij qualche fine si vedesse. Et se i Signori Venetiani dell'essempio, & pietà di questo glorioso Imperatore vorranno essere imitatori con la riuocatione delle lor leggi fatte contra la libertà Ecclesiastica, alla quale ogni altra libertà ceder dee: & se chiuse l'orecchie alle fraudulente suggestioni d'alcuni falsi maestri, & seduttori, aperte le terranno alle voci, & comandamenti del Padre, Pastore, Dottore, & sopremo Giudice di tutti i battezzati, senza dubio veruno à se stessi eterna riputatione, & gloria, à loro popoli, & all'Italia tutta certa salute, & pace, & à tutte le Prouincie del Catolico mondo allegrezza indicibile, & gioia arreccheranno.

†

IL FINE.

Errori scorsi nella stampa.

Fac.	Lin.	Errrori.	Corettioni.
5	18	*dicernit*	*decernit*
6	9	*iestesso*	*istesso*
10	20	*prigione*	*prigioni*
12	14	*sess.x.*	*sess.ix.*
37	13	*Venetio,*	*Venetia*
38	4	*scelerati*	*scelerate*
42	9	*vetentur*	*verentur*
44	6	*la quarta*	*la quinta*
44	16	*la quinta*	*la sesta*
45	27	*omnis*	*omnibus*
49	2	*sop.d can.*	*sop. il can.*
49	5	*sint*	*sit*
53	33	*vetere*	*vtere*
54	4	*magno*	*sub magno*
55	28	*scrittori*	*scrittori dico-no*
59	11	*ad architectos*	*ad alios arti-fices*
68	30	*Chiesa*	*Chiosa*
69	9	*coutra 8.*	*contra l'8.*
71	18	*queste stesse*	*quelle stesse*
72	5	*quanto biso-gnasse*	*quando biso-gnasse*
78	23	*quã possidet*	*quæ possidet*
78	29	*si troue*	*si troua*
81	24	*sess.x.*	*sess.ix.*

Fac.	Lin.	Errori.	Corettioni.
85	10	*se si fussero fatte*	*si fussero fat-te*
88	34	*quella*	*quelle*
88	35	*stata essere stato*	*essere stato*
91	8	*priuere*	*priuare*
93	12	*qua qui*	*que già*
106	27	*vsano*	*vedrà, che v-sano*
106	30	*della sentẽza*	*ò della sentẽza*
106	31	*ne si suole*	*ne suole*
108	32	*risposte*	*risposta*
111	3	*tante moltitu-dine*	*tanta moltitu-dine*
112	23	*quinta canone*	*quinto canone*
115	14	*delle quali*	*delli quali*
120	12	*& il Conc.*	*& nel Conc.*
12[illegible]	10	*testimoniãza*	*testimoniãze*
131	3	*delle robba*	*dalla robba*
136	9	*obedientiæ*	*obedientia*
137	25	*venga di lui*	*venga da lui*
138	26	*verbi*	*verbis*
139	14	*debba*	*debbe*
142	16	*i quale*	*il quale*
142	20	*oon verità*	*con verità*
153	23	*à quello*	*à quelli*
155	12	*del dominio*	*dal dominio*

Errori Marginali.

Fac.	Errori.	Correttioni.
60	*dodeci ragio-ni*	*27.ragioni*
83	*la quinta ra-gione*	*la sesta ragio-ne*
90	*sette conside-rationi*	*sei considera-tioni*

IN BOLOGNA,

Appresso Gio. Battista Bellagamba. M. DC. VII.

Con licenza de' Superiori.

Ad instanza di Simon Parlasca.